Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ACC 10000/146/590 C91.46914 WAGES - CHILDRENS HOSPITAL, NAPLES

MAY 1943. JUNE 1944

0547

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

OSPEDALI RIUNITI PER BAMBINI - NAPOLI

AMMINISTRAZIONE - Via Croce Rossa, 8 - Tel. 10-277

Ospedale: LINA FIESCHI RAVASCHIERI, Via Croce Rossa, 9
Istituto Ortopedico: TERESA RAVASCHIERI, Riviera di Chiaia, 128
Ospizio Marino: ATTILIO CURCIO, Bagnoli - Ospedale: PAUSILIPON, Via Posillipo, 226
Convalescenziario - VILLA SANTOBUONO - Via S. Gennaro ad Antignano, 84

Protocollo N.° 1445 *Risposta a nota* 20/6 *N.* ..... *Div.* .....

ELENCO *delle carte che si trasmettono*

SEMT/ ALLIED CONTROL COMMISSION
LABOR SUB COMMISSION NAPOLI

Numero	DESCRIZIONE	ANNOTAZIONI
	Informazioni sul persona-	In adempimento di
	le "	quanto richiesto con
19	copie di atti e prospetti	la citata qui con-
oltre un 4 bis		segnato il 22 corr.
1	Cenni illustrativi	
		n. 1884

Napoli, 24 giugno *1944*

Il Commissario Prefettizio

OSPEDALI RIUNITI PER BAMBINI - NAPOLI

AMMINISTRAZIONE - Via Croce Rossa, 8 - Telefono 10-277

Ospedale: LINA FIESCHI RAVASCHIERI, Via Croce Rossa, 9 - Istituto Ortopedico: TERESA RAVASCHIERI, Riviera di Chiaia, 126

Ospizio Marino: ATTILIO CURCIO, Bagnoli - Ospedale: PAUSILIPON, Via Posillipo, 224

Spett/ALLIED CONTROL COMMISSION = LABOR SUB COMMISSION = NAPOLI =

BREVI CENNI ILLUSTRATIVI CIRCA LE CONDIZIONI DEL PERSONALE.

Per il personale dipendente dagli'Ospedali Riuniti per Bambini" non ancora è stato applicato il regolamento e la pianta organica dell'Ente, in quanto la fusione degli Ospedali destinati a formare il nuovo complesso ospedaliero non è stata attuata completamente, mancando ancora il Tigurosario e la sezione Oftalmica, ed anche perchè dall'apposita Commissione Prefettizia a suo tempo nominata, e che non è più in funzione, non è stata definita la classifica del personale proveniente dagli Enti fusi, destinato a formare il corpo amministrativo e sanitario del nuovo Ente.

D'altra parte la completa fusione stabilita dalla legge 30 gennaio 1939 n.283,e non avvenuta come si è detto, è stata sospesa con Decreto Prefettizio del 15 dicembre 1943 n.51412.

Il personale tutto,quindi, conserva ancora lo stato giuridico ed economico di cui godeva presso il rispettivo Ente di provenienza.

Le condizioni giuridiche ed economiche, [redacted], nonchè gli stipendi base,risultano: per il personale proveniente dall'Ospedale Lina Fieschi Ravaschieri e dall'Istituto Ortopedico Teresa Ravaschieri dai relativi antichi regolamenti (alligati n.1,2,e 3);mentre gli stipendi del personale di Pausillipon risultano solo da un elenco trasmesso dall'Istituto Vittorio Emanuele III, dal quale dipendevano all'atto dell'avvenuta fusione.

Le norme giuridiche ed economiche,nonchè la tabella organica

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

0548

Per il personale dipendente dagli "Ospedali Riuniti per Bambini" non ancora è stato applicato il regolamento e la pianta organica dell'Ente, in quanto la fusione degli Ospedali destinati a formare il nuovo complesso ospedaliero non è stata attuata completamente, mancando ancora il Tignosario e la sezione Oftalmica, ed anche perchè dall'apposita Commissione Prefettizia a suo tempo nominata, e che non è più in funzione, non è stata definita la classifica del personale proveniente dagli Enti fusi, destinato a formare il corpo amministrativo e sanitario del nuovo Ente.

D'altra parte la completa fusione stabilita dalla legge 30 gennaio 1939 n.283, è non avvenuta come si è detto, è stata sospesa con Decreto Prefettizio del 15 dicembre 1943 n.51412.

Il personale tutto, quindi, conserva ancora lo stato giuridico ed economico di cui godeva presso il rispettivo Ente di provenienza.

Le condizioni giuridiche ed economiche, ~~quindi~~, nonchè gli stipendi base, risultano: per il personale proveniente dall'Ospedale Lina Fiaschi Ravaschieri e dall'Istituto Ortopedico Teresa Ravaschieri dai relativi antichi regolamenti (allegati n.1,2, e 3); mentre gli stipendi del personale di Pausilligon risultano solo da un elenco trasmesso dall'Istituto Vittorio Emanuele III, dal quale dipendeva all'atto dell'avvenuta fusione.

Le norme giuridiche ed economiche, nonchè la tabella organica del personale degli Ospedali Riuniti per Bambini risultano dagli allegati N. 4 e 4bis

N. 1883

Poichè gli stipendi ed i salari fissati nella tabelle organi-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

che di cui agli alligati 1,2 e 3 hanno subito,nel volgere degli anni, variazioni dovute a disposizioni di legge o regolamentari (vedi alligato 5 per il personale del Lina), e cioè aumenti decimali, aumenti in ragione dell'8 e del 10%, gli stipendi attuali lordi risultano:dallo alligato N.4 per il personale amministrativo; da quello n. 7 per il personale sanitario; N. 8 per quello monacale; e N. 9 per quello laico di assistenza.

Questa Amministrazione però sta studiando la possibilità di applicare le tabelle contemplate nel regolamento organico degli Ospedali Riuniti per bambini (vedi alligato n. 4) in linea provvisoria,e fino a quando non sarà provveduto alla definitiva classifica del personale.

Quanto sopra vale anche per il supplemento di servizio attivo:quello attuale risulta dallo alligato n. 10.

L'assegno temporaneo di guerra è calcolato in ragione del 20% sulle prime L.4800 e del 10% sulle successive fino a lire 8400 annue lorde, formando così il massimo di L.1320 annue lorde. Tale concessione venne attuata in adempimento della legge 14 luglio 1941 n.646 e della deliberazione dell'amministrazione del 20 dicembre 1941 n.125 (allig. 11).

L'aggiunta di famiglia venne concessa in virtù delle varie disposizioni dell'Autorità Superiore e specialmente della circolare Prefettizia n.45085 bis Div.Rag. e della deliberazione dell'Amministrazione in data 28 dicembre 1942 n.201 con la quale, per coloro che non avevano diritto all'aggiunta, si mantenne l'indennità caroviveri

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ragione dell'8 e del 10%, gli stipendi attuali lordi risultano:dallo alligato N.5 per il personale amministrativo; da quello n. 7 per il personale sanitario; N. 8 per quello monacale; e N. 9 per quello laico di assistenza.

Questa Amministrazione però sta studiando la possibilità di applicare le tabelle contemplate nel regolamento organico degli Ospedali Riuniti per bambini (vedi alligato n. 4) in linea provvisoria,e fino a quando non sarà provveduto alla definitiva classifica del personale.

Quanto sopra vale anche per il supplemento di servizio attivo:quello attuale risulta dallo alligato n. 10.

L'assegno temporaneo di guerra è calcolato in ragione del 20% sulle prime L.4800 e del 10% sulle successive fino a lire 8400 annue lorde, formando così il massimo di L.1320 annue lorde. Tale concessione venne attuata in adempimento della legge 14 luglio 1941 n.646 e della deliberazione dell'amministrazione del 20 dicembre 1941 n.125 (allig. 11).

L'aggiunta di famiglia venne concessa in virtù delle varie disposizioni dell'Autorità Superiore e specialmente della circolare Prefettizia n.45085 bis Div.Rag. e della deliberazione dell'Amministrazione in data 28 dicembre 1942 n.201 con la quale, per coloro che non avevano diritto all'aggiunta, si mantenne l'indennità caroviveri nella misura in cui veniva già corrisposta.Si alliga la citata circolare Prefettizia che riporta le tabelle, di cui quella n.3 riguarda il personale di ruolo, nonchè copia della citata deliberazione (allig. n.12/3).

Per il personale non di ruolo l'aggiunta di famiglia venne au-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

mentata in ragione del 50% dal 1° luglio 1943 come dal R.D. 8 luglio detto n.610 e circolare Prefettizia 30 luglio n.54984 Div.Gen. che si allega in copia (allig. 16).

Al personale sanitario non è corrisposta la aggiunta di famiglia in quanto, come dalla citata deliberazione 20 dicembre 1942 (allig. 13) venne riconosciuto che il servizio dallo stesso prestato non aveva carattere esclusivo e preminente a favore dell'Ente.

Indennità di bombardamento o di allarme. Tale indennità viene calcolata in ragione di L.22 al giorno a norma del R.D.16 dicembre 1942 n. 1498. Alla stessa è stato apportato l'aumento del 70,60 o 30%, a seconda che la somma dovuta per ogni mese,aggiunta al totale delle altre spettanze, superi o non le lire 1000,2000 o 3000 lorde; si allega copia delle disposizioni inerenti (allig. n.15 16).

Premio mensile per lavoro straordinario: Nessun premio mensile per lavoro straordinario di presenza o di operosità viene corrisposto.

Gratifiche periodiche: a)- premio di operosità o rendimento.Nessun premio è corrisposto. - b)- tredicesima mensilità:. Non è corrisposta. Solo per il 1943 venne adottato un provvedimento di carattere straordinario per l'attribuzione di una mensilità al personale amministrativo monacale e laico di assistenza in servizio al 30 novembre detto. Tale deliberazione,in data 20 dicembre 1943. e che comprendeva nella mensilità lo stipendio,il servizio attivo

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778502 1

mentata in ragione del 50% dal 1° luglio 1943 come dal R.D. 8 luglio detto n.610 e circolare Prefettizia 30 luglio n.54984 Div.Gab. che si alliga in copia (allig. 16).

Al personale sanitario non è corrisposta la aggiunta di famiglia in quanto, come dalla citata deliberazione 28 dicembre 1942 (allig. 13) venne riconosciuto che il servizio dallo stesso prestato non aveva carattere esclusivo o preminente a favore dell'Ente.

Indennità di bombardamento o di allarme. Tale indennità viene calcolata in ragione di L.22 al giorno a norma del R.D.16 dicembre 1942 n. 1498. Alla stessa è stato apportato l'aumento del 70,00 o 30%, a seconda che la somma dovuta per ogni mese,aggiunta al totale delle altre spettanze, superi o non le lire 1000,2000 o 3000 lorde; Si alliga copia delle disposizioni inerenti (allig. n.15 e 16).

Premio mensile per lavoro straordinario: Nessun premio mensile per lavoro straordinario di presenza o di operosità viene corrisposto.

Gratifiche periodiche: a)- premio di operosità o rendimento.Nessun premio è corrisposto. - b)- tredicesima mensilità:. Non è corrisposta. Solo per il 1943 venne adottato un provvedimento di carattere straordinario per l'attribuzione di una mensilità al personale amministrativo monacale e laico di assistenza in servizio al 30 novembre detto. Tale deliberazione,in data 20 dicembre 1943, e che comprendeva nella mensilità lo stipendio,il servizio attivo,gli assegni speciali,l'assegno di guerra e l'aggiunta di famiglia,trovasi in Prefettura per l'approvazione (allig. 17).

Per la Pasqua del 1944 si è adottato sempre in linea provvisoria, la deliberazione 7 aprile detto per la concessione straordinaria di una

1882

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

gratifica al personale dipendente, in misura varia calcolata equitativamente in rapporto a quanto percepito da ciascun dipendente.(allig.18 .

Compensi Vari. Nessun compenso vario è corrisposto.

Altri compensi per rimborso spese. Nessun compenso al personale è corrisposto per rimborso di spese, le quali, ove e quando sostenute, vengono rimborsate nella misura in cui sono state erogate. Al solo custode dell'Ospedale Fausillipon sono corrisposte L.60 mensili quale indennità per servizio esterno che lo stesso percepiva alla dipendenza dell'Istituto Vittorio Emanuele III e che quindi gli sono state conservate.

Premi di nuzialità e natalità. (delib.25 marzo 1943 n.38) allg 19

a)-natalità:

1° figlio	L. 300
2 e 3° figlio	250
4 e successivi	400

b)- nuzialità:

impiegati	L. 1000
impiegate	700
salariati	600
salariate	500

Lavoro straordinario. Nessuna disposizione di ordine generale è stata adottata. Occorrendo lavoro straordinario si provvede con apposita deliberazione per essere autorizzati,fissando la misura del compenso volta a volta.

Lavoro serale e notturno. Il personale amministrativo non presta mai servizio serale o notturno.

...Ordine Regionale N.2. L'aumento viene corrisposto

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778021

Compensi Vari. Nessun compenso vario è corrisposto.

Altri compensi per rimborso spese. Nessun compenso al personale è corrisposto per rimborso di spese, le quali, ove e quando sostenute, vengono rimborsate nella misura in cui sono state erogate. Al solo custode dell'Ospedale Fausillipon sono corrisposte L.60 mensili quale indennità per servizio esterno che lo stesso percepiva alla dipendenza dell'Istituto Vittorio Emanuele III e che quindi gli sono state conservate.

Premi di nuzialità e natalità. (delib.25 marzo 1943 n.38) all 19

a)-natalità:

1° figlio	L. 300
2 e 3° figlio	350
4 e successivi	400

b)- nuzialità:

impiegati	L. 1000
impiegate	700
salariati	800
salariate	500

Lavoro straordinario. Nessuna disposizione di ordine generale è stata adottata. Occorrendo lavoro straordinario si provvede con apposita deliberazione per essere autorizzati, fissando la misura del compenso volta a volta.

Lavoro serale e notturno. Il personale amministrativo non presta mai servizio serale o notturno.

Aumento disposto dall'Ordine Regionale N.2. L'aumento viene corrisposto in ragione del 70,60 o 30% su tutti gli assegni del personale e a seconda che il totale di essi raggiunga o superi le lire 1000,2000 o lire 3000 lorde mensili.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

OSPEDALI RIUNITI PER BAMBINI - NAPOLI

AMMINISTRAZIONE - Via Croce Rossa, 8 - Telefono 10-277

Ospedale: LINA FESCHI RAVASCHIERI, Via Croce Rossa, 9 - Istituto Ortopedico: TERESA RAVASCHIERI, Riviera di Chiaia, 126

Ospizio Marino: ATTILIO CURCIO, Bagnoli - Ospedale: PAUSILIPON, Via Posillipo, 224

Diritti vari. Nessun diritto viene corrisposto al personale amministrativo.

Ritenute. Le ritenute sono le seguenti:

Ricchezza Mobile in ragione dell'8,70%

Imposta Complemantare " 1,05%

Cassa Previdenza " 8%

Assicurazioni sociali (per i non iscritti alla Cassa Previdenza) in ragione dei vari assegni.

Contributo all'Istituto Naz.Assistenza Impiegati Enti Locali in ragione del 2%

Contributo Orfani di Perugia per i Sanitari in ragione dell'1%

Le ritenute di Ricchezza Mobile e Complementare gravano su tutti gli assegni percepiti; le altre solo sullo stipendio lordo.

Napoli 24 giugno 1944

Il Commissario Prefettizio

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Diritti vari. Nessun diritto viene corrisposto al personale amministrativo.

Ritenute. Le ritenute sono le seguenti:

Ricchezza Mobile in ragione dell'8,70%

Imposta Complementare " 1,05%

Cassa Previdenza " 8%

Assicurazioni sociali (per i non iscritti alla Cassa Previdenza) in ragione dei vari assegni.

Contributo all'Istituto Naz.Assistenza Impiegati Enti Locali in ragione del 2%

Contributo Orfani di Perugia per i Sanitari in ragione dell'1%

Le ritenute di Ricchezza Mobile e Complementare gravano su tutti gli assegni percepiti; le altre solo sullo stipendio lordo.

Napoli 24 giugno 1944

Il Commissario Prefettizio

1881

0 5 5 7

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

allegato N. 1

REGOLAMENTO

PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO E CONTABILE

DELL' OSPEDALE " LINA FISCHI RAVASCHIERI "

0558

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 78 50 21

R E G O L A M E N T O

PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO E CONTABILE

DELL' OSPEDALE " LINA FIESCHI RAVASCHIERI "

1880

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

CAPO I°

ART.I. La pianta Organica del Personale amministra - tivo e contabile dell' Ospedale Lina Ravaschieri è stabilita giusta la tabella annessa al presente Re_ golamento.

ART. 2°- Alla nomina di tutto il personale stabilito dalla pianta si provvede mediante pubblico concorso per titoli.

E' vietato l'assunzione in servizio di personale oltre le previsioni di organico, sotto la personale respon_ sabilità degli Amministratori.

ART. 3°- Per essere ammessi a prendere parte ai sin- goli concorsi, gli aspiranti dovranno presentare i seguenti documenti, scritti su competente carta da bollo, e legalizzati in conformità di legge :

1°) Certificato di nascita dal quale risulti che il concorrente ha compiuto il 21° anno di età, alla data di scadenza del bando di concorso e non superato il 40° anno di età, a meno che non comprovi di essere in pianta organica presso altre pubbliche Amministrazio- ni in base ad atti di nomina regolarmente approvati

2°) Certificato penale di data posteriore a quella del bando di concorso,dal quale deve risultare che il concorrente non ha riportato condanne del genere

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

stabilita giusta la tabella annessa al presente Re_
golamento.

ART. 2°- Alla nomina di tutto il personale stabilito dalla pianta si provvede mediante pubblico concorso per titoli.

E' vietato l'assunzione in servizio di personale oltre le previsioni di organico, sotto la personale responsabilità degli Amministratori.

ART. 3°- Per essere ammessi a prendere parte ai singoli concorsi, gli aspiranti dovranno presentare i seguenti documenti, scritti su competente carta da bollo, e legalizzati in conformità di legge :

1°) Certificato di nascita dal quale risulti che il concorrente ha compiuto il 21° anno di età, alla data di scadenza del bando di concorso e non superato il 40° anno di età, a meno che non comprovi di essere in pianta organica presso altre pubbliche Amministrazioni in base ad atti di nomina regolarmente approvati

2°) Certificato penale di data posteriore a quella del bando di concorso,dal quale deve risultare che il concorrente non ha riportato condanne del genere di quelle contemplate nell'art. 22 della Legge Comunale e provinciale a meno che me condanne non sieno state seguite da riabilitazione . 1879

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

3°) Certificato dei carichi pendenti, di data poste_
riore a quella del bando di concorso.

4°) Certificato di buona condotta morale e civile da rilasciarsi dal Sindaco e dai Sindaci dei Comuni nei quali il concorrente ha risieduto nell'ultimo triennio

5°) Certificato di avere adempiuto agli obblighi di leva;

6°) Certificato di vaccinazione e rivaccinazione.

7°) Certificato di sana costituzione fisica e di immunità da imperfezioni e difetti insospettabili col posto, da rilasciarsi dal Medico provinciale del luogo dove risiede il concorrente.

TITOLI DI STUDIO

a) Pel Segretario - Ragioniere :

Il diploma di Segretario Comunale e quello di Ragioniere rilasciato da uno dei R. Istituti Tecnici del Regno;

Il diploma deve essere esibito in originale e copia notarile ;

b) per l'Economo e per l'Impiegato di Segreteria ;

Licenza ginnasiale e tecnica , in originale e copia notarile.

ART. 4°- Il bando di concorso dovrà pubblicarsi almeno trenta giorni prima del termine stabilito per la pre_

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

rilasciarsi dal Sindaco e dai Sindaci dei Comuni nei quali il concorrente ha risieduto nell'ultimo triennio

5°) Certificato di avere adempiuto agli obblighi di leva;

6°) Certificato di vaccinazione e rivaccinazione.

7°) Certificato di sana costituzione fisica e di immunità da imperfezioni e difetti insospettabili col posto, da rilasciarsi dal Medico provinciale del luogo dove risiede il concorrente.

TITOLI DI STUDIO

a) pel Segretario - Ragioniere :

Il diploma di Segretario Comunale e quello di Ragioniere rilasciato da uno dei R. Istituti Tecnici del Regno;

Il diploma deve essere esibito in originale e copia notarile ;

b) per l'Economo e per l'Impiegato di Segreteria ;

Licenza ginnasiale e tecnica , in originale e copia notarile.

ART. 4°- Il bando di concorso dovrà pubblicarsi almeno trenta giorni prima del termine stabilito per la presentazione dei documenti agli albi pretorii del Comune ,dell'Opera Pia, della Prefettura di Napoli del

1878

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

la Congregazione di Carità e delle Opere =ie più importanti della Città.Esso dovrà, inoltre,eessere inserita in sunto in un giornale politico del luogo, ed in un giornale dei concorsi ad impieghi pubblici e privati.

ART° 5°)- La Commissione giudicatrice dei concorsi dovranno essere nominate prima che scade il termine eer la presentazione dei documenti e - in analogia am disposto dell'art. 94 del Regolamento Comunale e provinciale, - si comporranno come appresso :

a) pel posto di Segretario - Ragioniere :

I) dal Presidente dell'Amministrazione e da un Componente del Consiglio da esso designato;

2) da un Consigliere di Prefettura da designarsi dal Prefetto;

3) dal Segretario Ca o di una delle maggiori Opere Pie locali;

b) pel posto di Economo e di Impiegato di segreteria:

I) dal Presidente dell'Amministrazione e da un com_ ponente del Consiglio da esso designato;

2) da un Ragioniere della Prefettura designato dal Prefetto;

0564

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

importanti della Città.Esso dovrà, inoltre,eessere inserita in sunto in un giornale politico del luogo, ed in un giornale dei concorsi ad impieghi pubblici e privati.

ART° 5°)- La Commissione giudicatrice dei concorsi dovranno essere nominate prima che scade il termine per la presentazione dei documenti e - in analogia am disposto dell'art. 94 del Regolamento Comunale e provinciale, - si comporranno come appresso :

a) pel posto di Segretario - Ragioniere :

I) dal Presidente dell'Amministrazione e da un Componente del Consiglio da esso designato;

2) da un Consigliere di Prefettura da designarsi dal Prefetto;

3) dal Segretario Capo di una delle maggiori Opere Pie locali;

b) pel posto di Economo e di Impiegato di segreteria:

I) dal Presidente dell'Amministrazione e da un com_ ponente del Consiglio da esso designato;

2) da un Ragioniere della Prefettura designato dal Prefetto;

3) dal Segretario dell'Amministrazione. 1877

ART. 6°) Per la nomina del Segretario Ragioniere la Commissione giudicatrice formerà una terza degli

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

eleggibili ed il Consiglio di Amministrazione procederà alla nomina o con una votazione complessiva su tutti i tre nomi, o con votazione separata di tutti e tre, a cominciare dal primo graduato.

Per la nomina dell'Economo e dell' Impiegato di Se_ gretaria, la Commissione formerà la graduatoria ed il Consiglio di Amministrazione dovrà procedere alla nomina del primo designato.

A parità di merito, saranno preferiti nelle nomine : I decorati di guerra. I mutilati di guerra- I feriti di guerra- I figli degli invalidi di guerra- Gli orfani di guerra ed i Combattenti.

ART. 7°) L'impiegato è tenuto ad assumere il servi_ zio nel termine di quindici giorni dal dì della partecipazione della nomina, da farsi mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno,con salvezza però di ogni legittimo giustificato impedimento, da non eccedere il termine di un mese.

Il Consiglio di Amministrazione giudica insindacabilmente circa la legittimità e fondatezza dell'impedimento accampato dall'impiegato.

In caso di inadempienza e di mancato riconoscimento

0566

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

i tre nomi, o con votazione separata di tutti e tre, a cominciare dal primo graduato.

Per la nomina dell'Economo e dell' Impiegato di Se_ gretaria, la Commissione formerà la graduatoria ed il Consiglio di Amministrazione dovrà procedere alla nomina del primo designato.

A parità di merito, saranno preferiti nelle nomine : I decorati di guerra. I mutilati di guerra- I feriti di guerra- I figli degli invalidi di guerra- Gli orfani di guerra ed i Combattenti.

ART. 7°) L'impiegato è tenuto ad assumere il servi_ zio nel termine di quindici giorni dal dì della partecipazione della nomina, da farsi mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno,con salcezza però di ogni legittimo giustificato impedimento, da non eccedere il termine di un mese.

Il Consiglio di Amministrazione giudica insindacabilmente circa la legittimità e fondatezza dell'impedimento accampato dall'impiegato.

In caso di inadempienza e di mancato riconoscimento dell'impedimento eccepito dall'interessato,il nominato sarà dichiarato dimis ionario e si darà senza altro luogo alla sua sostituzione con altro dei 1876

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

classificati.

CAPO II°

DIRITTI E DOVERI

ART. 8°) Gli stipendi del personale indicati nella tabella annessa al presente Regolamento. Essi vengono pagati a rate mensili posticipate, sotto deduzione delle ritenute per imposta di R.M. contributi agli Istituti di Previdenza e per tutti gli altri oneri di legge presenti e futuri.

ART. 9°) Gli stipendi e i salari vengono aumentati del decimo per ogni triennio di prestato servizio e per non più di tre trienni.

ART.IO°) Gli impiegati vengono nominati per un periodo di prova di due anni. La nomina acquista carattere di stabilità ove non intervenga il licenziamento, sei mesi prima della scadenza del biennio. Il licenziamento, per non riuscita prova, deve risultare da deliberazione motivata dal Consiglio.

ART.II°) Gli impiegati dovranno normalmente prestare servizio per la durata di quattro ore al giorno. L'Amministrazione ha facoltà di regolare l'orario nel modo migliore che crederà, tenuto conto della esigenza del servizio, e di prorogarlo in caso di biso_

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

DIRITTI E DOVERI

ART. 8°) Gli stipendi del personale indicati nella tabella annessa al presente Regolamento. Essi vengono pagati a rate mensili posticipate, sotto deduzione delle ritenute per imposta di R.M. contributi agli Istituti di Previdenza e per tutti gli altri oneri di legge presenti e futuri.

ART. 9°) Gli stipendi e i salari vengono aumentati del decimo per ogni triennio di prestato servizio e per non più di tre trienni.

ART.IO°) Gli impiegati vengono nominati per un periodo di prova di due anni. La nomina acquista carattere di stabilità ove non intervenga il licenziamento, sei mesi prima della scadenza del biennio. Il licenziamento, per non riuscita prova, deve risultare da deliberazione motivata dal Consiglio.

ART.II°) Gli impiegati dovranno normalmente prestare servizio per la durata di quattro ore al giorno. L'Amministrazione ha facoltà di regolare l'orario nel modo migliore che crederà, tenuto conto della esigenza del servizio, e di prorogarlo in caso di bisogno senza diritto o compensi da parte del personale. Gli impiegati hanno l'obbligo della reciproca costituzione, per la quale però non hanno diritto a spe-

1875

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ciale compenso,anche quando ne derivi la protrazione dell'orario normale di ufficio.

Solo quando trattisi di lavori di carattere assoluta_mente straordinario e di notevole entità e durata, dipendenti da sostituzioni eccedenti i due mesi,potrà il Consiglio di Amministrazione deliberare,compatibil_mente con le esigenze del bilancio, l'assegnazione al personale di una congrua remunerazione.

ART. I2°) E' incompatibile con la qualità di impie_gato ,l'esercizio di professioni, del commercio e di qualsiasi arte e mestieri.

CAPO III°

ART. I3°) Compatibilmente con le esigenze del serv_zio potrà essere concessa al personale un annuo con_gedo di venti giorni pel segretario e di quindici per gli altri impiegati.

In caso di malattia comprovata, l'impiegato sarà col_locato in aspettativa sino a guarigione,ed in ogni caso non oltre i sei mesi, con diritto a percepire la metà dello stipendio.

L'impiegato in aspettativa per salute, che non ri_prenda servizio appena la malattia glielo consenta,

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Solo quando trattisi di lavori di carattere assoluta_
mente straordinario e di notevole entità e durata,
dipendenti da sostituzioni eccedenti i due mesi,potrà
il Consiglio di Amministrazione deliberare,compatibil_
mente con le esigenze del bilancio, l'assegnazione al
personale di una congrua remunerazione.

ART. I2°) E' incompatibile con la qualità di impie-
gato ,l'esercizio di professioni, del commercio e di
qualsiasi arte e mestieri.

CAPO III°

ART. I3°) Compatibilmente con le esigenze del serv_
zio potrà essere concessa al personale un annuo con_
gedo di venti giorni pel segretario e di quindici
per gli altri impiegati.

In caso di malattia comprovata, l'impiegato sarà col_
locato in aspettativa sino a guarigione,ed in ogni
caso non oltre i sei mesi, con diritto a percepire
la metà dello stipendio.

L'impiegato in aspettativa per salute, che non ri_
prenda servizio appena la malattia glielo consenta,
sarà passibile di punizioni disciplinari.

Ove non risulti guarito dopo il sesto mese di aspet_
tativa, verrà senz'altro considerato dimissionario e 1874
quindi sostituito.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Non è ammessa l'aspettativa per ragioni di famiglia.

ART.I4°) Per gli impiegati chiamati alle armi si ap_
plicano le disposizioni dell'art.20 della legge 22
Ottobre I9I9 n.693 sulle stato giurifico degli im-
piegati civili.

ART. I5°) Il periodo di tempo passato in congedo si valuta sia agli effetti del conseguimento della sta_
bilità che di quello degli aumenti triennali.
Quello invece passato in aspettativa per s lute sarà
computato per la metà.

ART. I6°) E' obbligatoria l'iscrizione degli impie_
gati alla Cassa di Previdenza degli Enti Locali per
colore che si trovino nelle condizioni volute dalla
legge.
Per gli impiegati non aventi obbligo all'iscrizione
alla Cassa di previdenza degli Enti locali, è obbli_
gatoria l'iscrizione alla Cassa Nazionale per le As_
sicurazioni Sociali, con le modalità di cui al Decreto
Legge 2I Aprile I9I9 n.603.

CAPO IV

ATTRIBUZIONI DEL PERSONALE

SECRETARIO = RAGIONIERE

Il Segretario ha la direzione [illegible] 1872

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ART.I4°) Per gli impiegati chiamati alle armi si ap_
plicano le disposizioni dell'art.20 della legge 22
Ottobre I9I9 n.693 sulle stato giurifico degli im-
piegati civili.

ART. I5°) Il periodo di tempo passato in congedo si valuta sia agli effetti del conseguimento della sta_
bilità che di quello degli aumenti triennali.
Quello invece passato in aspettativa per s lute sarà
computato per la metà.

ART. I6°) E' obbligatoria l'iscrizione degli impie_
gati alla Cassa di Previdenza degli Enti Locali per
colore che si trovino nelle condizioni volute dalla
legge.

Per gli impiegati non aventi obbligo all'iscrizione
alla Cassa di previdenza degli Enti locali, è obbli_
gatoria l'iscrizione alla Cassa Nazionale per le Ass(
sicurazioni Sociali, con le modalità di cui al Decreto
Legge 2I Aprile I9I9 n.603.

CAPO IV

ATTRIBUZIONI DEL PERSONALE

SEGRETARIO = RAGIONIERE

ART. I7°) Il Segretario Ragioniere ha la direzione 1873
la responsabilità degli affari amministrativi e con_
tabili per cui i singoli impiegati sono alla sua di_

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

retta dipendenza.

1°) Prepara le relazioni sugli affari da sottoporsi all'esame del Consiglio.

2°) Assiste alle riunioni del Consiglio, salvo delibe_ razione in contrario, e compila i relativi verbali in_ vigilando perchè gli stessi siano trascritti nei re_ lativi registri, a siano eseguiti quando abbiano conseguito la superiore approvazione, ove essa sia ri_ chiesta.

3°) Assiste agli incanti, redigendo i relativi verbali

4°) Tiene al corrente il repertorio;

5°) Prepara le minute della corrispondenza e rivede le minute degli altri impiegati, prima di sottoporle all'esame del Presidente.

6°) Verifica e firma tutti gli atti e documenti ri_ guardanti il movimento di cassa e la liquidazione dei crediti e dei debiti dell'Ente.

7°) Compila il bilancio di assestamento dell'esercizio;

9°) Attende alla tenuta dei giornali e partitari, e di tutti gli altri registri dell'ufficio;

IO°) Verifica e controlla il servizio di tesoreria;

0 5 7 4 1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

4°) Prepara le relazioni sugli affari da sottoporre

all'esame del Consiglio.

2°) Assiste alle riunioni del Consiglio, salvo delibe_

razione in contrario, e compila i relativi verbali in_

vigilando perchè gli stessi siano trascritti nei re_

lativi registri, a siano eseguiti quando abbiano

conseguito la superiore approvazione, ove essa sia ri_

chiesta.

3°) Assiste agli incanti, redigendo i relativi verbali

4°) Tiene al corrente il repertorio;

5°) Prepara le minute della corrispondenza e rivede

le minute degli altri impiegati, prima di sottoporle

all'esame del Presidente.

6°) Verifica e firma tutti gli atti e documenti ri_

guardanti il movimento di cassa e la liquidazione

dei crediti e dei debiti dell'Ente.

7°) Compila il bilancio di assestamento dell'esercizio;

9°) Attende alla tenuta dei giornali e partitari, e

di tutti gli altri registri dell'ufficio;

IO°) Verifica e controlla il servizio di tesoreria;

11°) Verifica e liquida le spese di economato;

12°) Controlla il funzionamento dei servizi affi_

dati all'Economo ed a tutti quegli altri funzionarii

1872

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

che,per speciali incarichi di natura temporanea e definitiva, abbiano maneggio di denaro;

13°) Verifica il conto finanziario dell'esercizio e prepara la relazione relativa pel Consiglio;

14°) Compila il conto consuntivo dell'esercizio;

15°) Compila l'inventario dei beni, mobili ed immobili, apportandovi le successive varrbazioni.

APPLICATO AMMINISTRATIVO=CONTABILE

ART. 18°) All'applicato amministrativo spetta:

1°) La trascrizione dei deliberati nei registri;

2°) L'aggiornamento dell'indice delle deliberazioni;

3°) La tenuta dei registri degli infermi ricoverati nell'Ospedale.

4°) L'istruttoria sulle domande di ammissione nello Ospedale da parte degli aspira,ti all'ammissione nelle stesse, e la corrispondenza coi Comuni relativa al ricovero a carico degli stessi ;

5°) La corrispondenza d'ufficio;

6°) L'applicazione delle marche per l'assicurazione contro l'invalidità e vecchiaia del personale dipendente dal Pio Ente ,iscritto pres o la Cassa Naziona_

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

che,per speciali incarichi di natura temporanea o

definitiva, abbiano maneggio di denaro;

13°) Verifica il conto finanziario dell'esercizio e prepara la relazione relativa pel Consiglio;

14°) Compila il conto consuntivo dell'esercizio;

15°) Compila l'inventario dei beni, mobili ed immo_bili, apportandovi le successive varrìazioni.

APPLICATO AMMINISTRATIVO=CONTABILE

ART. 18°) All'applicato ammi istrativo spetta:

1°) La trascrizione dei deliberati nei registri;

2°) L'aggiornamento dell'indice delle deliberazioni;

3°) La tenuta dei registri degli infermi ricoverati nell'Ospedale.

4°) L'istruttoria sulle domande di ammissione nello Ospedale da parte degli aspira,ti all'ammissione nelle stesse, e la corrispondenza coi Comuni relativa al ricoverò a carico degli stessi ;

5°) La corrispondenza d'ufficio;

6°) L'applicazione delle marche per l'assicurazione contro l'invalidit` e vecchiaia del personale dipendente dal Pio Ente ,iscritto pres o la Cassa Nazionale delle Assicurazioni Sociali;

1871

7°) L'assistenza alle commissioni inquirenti per le accertamento delle mancanze addebitate al basso personale;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

8°) La tenuta del protocollo e dell'archivio;

9°) La compilazione dei mandati di pagamento;

10°)La tenuta della contabilità delle rette per in_
fermi a pagamento e a carico dei Comuni;

11°) La liquidazione dei conti resi mensilmente dallo
Economo e dal Tesoriere;

12°) La liquidazione delle fatture presentate dai
creditori dell'Ente;

13°) La tenuta del Registro Partitario delle entrate;

14°) La contabilità dei residui;

15°) La trascrizione delle bollette d'incasso nelle
apposite registro copia bollette;

16°) La trascrizione dei mandati di pagame to nello
apposito registro copia mandati;

17°) La copia dei bilanci preventivi e dei conti.

ECONOMO

ART. 19°) L'economo, al quale sono affidati la dispen_
sa, i guardaroba, i magazzini ed i depositi , è responsa
bile di tutti i servizi inerenti all'economia dello
Ospedale e dipenderà unicamente dal Segretario.

ART. 20°) Egli deve :

1°) Ricevere le merci, verificare se conformi ai cam-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 78 50 21

10°)La tenuta della contabilità delle rette per in_

fermi a pagamento e a carico dei Comuni;

11°) La liquidazione dei conti resi mensilmente dallo

Economo e dal Tesoriere;

12°) La liquidazione delle fatture presentate dai

creditori dell'Ente;

13°) La tenuta del Registro Partitario delle entrate;

14°) La contabilità dei residui;

15°) La trascrizione delle bollette d'incasso nelle

apposite registro copia bollette;

16°) La trascrizione dei mandati di pagame to nello

apposito registro copia mandati;

17°) La copia dei bilanci preventivi e dei conti.

ECONOMO

ART. 19°) L'economo, al quale sono affidati la dispen_

sa, i guardaroba, i magazzini ed i depositi , è responsa

bile di tutti i servizi inerenti all'economia dello

Spedale e dipenderà unicamente dal Segretario.

ART. 20°) Egli deve :

1°) Ricevere le merci, verificare se conformi ai cam-

pioni, custodirle e distribuirle per le consumazioni

e per gli usi, tenendo apposito registro di carico e

di scarico.

1870

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

2°) Invigilare sulla qualità dei generi, e curare la osservanza dei contratti di fornitura;

3°) Attendere alle provviste in economia

4°) Esaminare i conti per le somministrazioni e fat_ture fuiri di appalto;

5°) Ricevere e mantenere in corrente l'inventario di tutti gli effetti mobili dell'Ospedale, e fare poi le consegne parziali a chi per le sue speciali menzioni ne dovrà tenere la custodia, rimandndone responsabile;

6°) Custodire i mobili,gli utensili, gli oggetti di biancheria, le provviste delle infermerie e curarne la distribuzione negli uffici, nelle infermerie e nei luoghi di servizio;

7°) Vigilare sul servizio di cucina, e sulle distribu_zioni dei commestibili e dei combustibili;

Egli ha alla sua dipendenza diretta il basso perso_nale ospedaliere;

ART. 21°) Almeno sei masi prima della scadenza dei contratti di appalto per le somministrazioni, deve darne avviso con rapporto al Consiglio,proponendo la quantità e la qualità da pattuirsi neinuovi contrat_ti,le condizioni da stipulare ed i prezzi relativi;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

2°) Invigilare sulla qualità dei [illegible]
osservanza dei contratti di fornitura;
3°) Attendere alle provviste in economia
4°) Esaminare i conti per le somministrazioni e fat_
ture fuiri di appalto;
5°) Ricevere e mantenere in corrente l'inventario di
tutti gli effetti mobili dell'Ospedale, e fare poi le
consegne parziali a chi per le sue speciali menzioni
ne dovrà tenere la custodia, rimandone responsabile;
6°) Custodire i mobili,gli utensili, gli oggetti di
biancheria, le provviste delle infermerie e curarne la
distribuzione negli uffici, nelle infermerie e nei
luoghi di servizio;
7°) Vigilare sul servizio di cucina, e sulle distribu_
zioni dei commestibili e dei combustibili;
Egli ha alla sua dipendenza diretta il basso perso_
nale ospedaliero;
ART. 21°) Almeno sei masi prima della scadenza dei
contratti di appalto per le somministrazioni, deve
farne avviso con rapporto al Consiglio,proponendo la
quantità e la qualità da pattuirsi neinuovi contrat_
ti,le condizioni da stipulare ed i prezzi relativi;
ART. 22°) Gli oggetti descritti nell'inventario costi_
tuiranno sempre un'attività di cui è responsabile
l'Economo, fino a chenon ne sarà ammessa l'eliminazione

1869

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

in conseguenza del loro consumo;

ART. 23°) L'Economo non può fare consegna di effetti a chicchessia,senza ritirarne una dichiarazione di ricevuta.

ART. 24°)Egli tiene a disposizione un fondo nella misura determinata dall'Amministrazione,per le picco_ le spese urgenti, di cui dovrà dare il discarico ad ogni fine di mese.

ART. 25°) Egli deve inoltre vigilare alla manutenzio_ ne dei predii urbani di pertinenza della Amministra_ zione, riferire con regolare rapporto sui lavori ordi_ nari e straordinari occorrenti, ad assistere alla esecuzione di essi, alla dipendenza sempre dell'Inge_ gnere Direttore.

ART. 26°) Egli deve avere altresì la custodia inter_ ha dell'Ospedale ,sempre quando abbia l'abitazione nei locali dello stesso.

ART. 27°) E' tenuto inoltre a prestare non meno di quattro ore di lavoro al giorno, compreso i festivi, nella sede dell'Amministrazione, e deve le sue funzio_ ni ne richiedano la presenza. In tal caso egli è te_ nuto a riferire volta per volta al Segretario il mo_

0 5 8 2

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

in conseguenza del loro consumo;

ART. 23°) L'Economo non può fare consegna di effetti a chicchessia,senza ritirarne una dichiarazione di ricevuta.

ART. 24°)Egli tiene a disposizione un fondo nella misura determinata dall'Amministrazione,per le picco_ le spese urgenti, di cui dovrà dare il discarico ad ogni fine di mese.

ART. 25°) Egli deve inoltre vigilare alla manutenzio_ ne dei predii urbani di pertinenza della Amministra_ zione, riferire con regolare rapporto sui lavori ordi_ nari e straordinari occorrenti, ad assistere alla esecuzione di essi, alla dipendenza sempre dell'Inge_ gnere Direttore.

ART. 26°) Egli deve avere altresì la custodia inter_ na dell'Ospedale ,sempre cuando abbia l'abitazione nei locali dello stesso.

ART. 27°) E' tenuto inoltre a prestare non meno di quattro ore di lavoro al giorno, compreso i festivi, nella sede dell'Amministrazione, e deve le sue funzio_ ni ne richiedano la presenza. In tal caso egli è te_ nuto a riferire volta per volta al Segretario il mo_ tivo dell'allontanamento e ottenerne l'autorizzazione Le ore di ufficio saranno determinate dal Presidente.

1868

USCIERE

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 78 5021

ART. 28°) L'usciere attende al servizio dell'Amministrazione ed in ispecie:

a) cura la pulizia ed il buon andamento dei locali e delle suppellettili che ha in consegna.

b) cura che nessun elemento estraneo entri negli uffici senza farsi annunziare;

c) provvede al recapito delle lettere,pieghi,atti alla posta,ed alla rispettiva destinazione,se diretti ad uffici e privati in città, ritirandone analoga ricevuta sopra apposito registro;

d) assiste alla ricezione ed all'ambulatorio,mantenendo l'ordine tra coloro che si presentano alla visita,facendoli gradatamente entrare secondo il turno che il Direttore sanitario, e chi per lui, crederà stabilire;

DISPOSIZIONI COMUNI A TUTTO IL PERSONALE.

ART. 29°) Gli impiegati,oltre al disimpegno delle mansioni contenute nel presente Regolamento, dovranno ,ad ogni richiesta dell'Amministrazione, espletare tutti quegli altri compiti,che saranno loro addossati,pel buon andamento del servizio,senza che perciò essi

0584
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ART. 28°) L'usciere attende al servizio dell'Amministrazione ed in ispecie:

a) cura la pulizia ed il buon andamento dei locali e delle suppellettili che ha in consegna.

b) cura che nessun elemento estraneo entri negli uffici senza farsi annunziare;

c) provvede al recapito delle lettere,pieghi,atti alla posta,ed alla rispettiva destinazione,se diretti ad uffici e privati in città, ritirandone analoga ricevuta sopra apposito registro;

d) assiste alla ricezione ed all'ambulatorio,mantenendo l'ordine tra coloro che si presentano alla visita,facendoli gradatamente entrare secondo il turno che il Direttore sanitario, e chi per lui, crederà stabilire;

DISPOSIZIONI COMUNI A TUTTO IL PERSONALE.

ART. 29°) Gli impiegati,oltre al disimpegno delle mansioni contenute nel presente Regolamento, dovranno ,ad ogni richiesta dell'Amministrazione, espletare tutti quegli altri compiti,che saranno loro addossati,pel buon andamento del servizio,senza che perciò essi abbiano diritto a speciali attribuzioni o compensi.

CAPO V.

PUNIZIONI DISCIPLINARI - 1867

ART. 30° - Agli impiegati che contravvengono ai loro

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 78 5021

dovere sono applicate le seguenti punizioni disciplinari:

1°) la censura

2°) la sospensione dallo stipendio

3°) la sospensione dall'ufficio e dallo stipendio;

4°) il licenziamento

Il procedimento disciplinare si inizia con la partecipazione per iscritto degli addebiti agli interessati, ai quali verrà assegnata il termine di otto giorni per la presentazione delle proprie discolpe.

Ove nel detto termine l'impiegato non presenti il foglio di discolpa, s'intenderà che abbia riconosciute la fondatezza degli addebiti e si procederà senz'altro all'applicazione a suo carico delle sanzioni disciplinari, osservate le norme procedurali, qui appresso indicate.

Le punizioni superiori alla sospensione dello stipendio per un mese dovranno essere procedute dal parere del Consiglio di disciplina, che si compone del Presidente del Consiglio di Amministrazione, da un Consigliere dell'Amministrazione e dal Segretario Ragioniere.

Quando trattasi di conoscere degli addebiti [illegible]

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

nari:

1°) la censura

2°) la sospensione dallo stipendio

3°) la sospensione dall'ufficio e dallo stipendio;

4°) il licenziamento

Il procedimento disciplinare si inizia con la parte_
cipazione per iscritto degli addebiti agli interessa-
ti, ai quali verrà assegnata il termine di otto giorni
per la presentazione delle proprie discolpe.

Ove nel detto termine l'impiegato non presenti il fo_
glio di discolpa, s'intenderà che abbia riconosciuta
la fondatezza degli addebiti e si procederà senz'altro
all'applicazione a suo carico delle sanzioni disci_
plinari,osservate le norme procedurali, qui appresso
indicate.

Le punizioni superiori alla sospensione dello stipen_
dio per un mese dovranno essere precedute dal pare_
re del Consiflio di disciplina, che si compone del
Presidente del Consiglio di Amministrazione, da un
Consigliere dell'Amministrazione e dal Segretario
Ragioniere.

Quando trattasi di conoscere degli addebiti del Se_
gretario-Ragioniere, il Consiglio di disciplina sarà
composto dal Presidente dell'Ente, da un Consigliere

1866

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

dell'Amministrazione e da un funzionario di Prefet_

tura,designato dal Sig.Prefetto.

La censura e la sospensione dello stipendio per non oltre il mese sono inflitte dal Presidente del Consi_ glio di Amministrazione.

Tutte le altre punizioni dovranno essere inflitte dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 31° - La censura sarà inflitta:

a) per negligenza e per lieve mancanza di servizio;

b) per qualsiasi assenza dall'ufficio di breve durata non giustificata ;

c) per contegno poco corretto verso i superiori, col_ leghi e dipendenti;

d) per irregolare condotta.

ART. 32°) La sospensione dallo stipendio può essere inflitta per durata da un giorno ad un mese. Essa non esonera l'impiegato dalla prestazione d'opera e non produce la perdita di anzianità.

Si fa luogo all'applicazione della detta punizione nei seguenti casi :

a) per recidiva dei fatti che diedero luogo a pre_ cedente sospensione dalla stipendio;

0 5 8 8

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

tura,designato dal Sig.Prefetto.

La censura e la sospensione dello stipendio per non oltre il mese sono inflitte dal Presidente del Consi_glio di Amministrazione.

Tutte le altre punizioni dovranno essere inflitte dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 31° - La censura sarà inflitta:

a) per negligenza e per lieve mancanza di servizio;

b) per qualsiasi assenza dall'ufficio di breve durata non giustificata ;

c) per contegno poco corretto verso i superiori, col_leghi e dipendenti;

d) per irregolare condotta.

ART. 32°) La sospensione dallo stipendio può essere inflitta per durata da un giorno ad un mese. Essa non esonera l'impiegato dalla prestazione d'opera e non produce la perdita di anzianità.

Si fa luogo all'applicazione della detta punizione nei seguenti casi :

a) per recidiva dei fatti che diedero luogo a pre_cedente sospensione dallo stipendio;

b) per grave insubordinazione;

1865

c) per pregiudizio arrecato agli interessi dell'Ente in dipendenza di negligenza nell'adempimento dei

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

lavori di ufficio.

d) per inesservanza del segreto di ufficio;

e) per offesa ak decoro dell'Amministrazione,

f) per uso dell'impiego per fini personali.

ART. 33°) Quando la gravito dei fatti lo richieda il Presidente del Consiglio può ordinare la sospensione dell'impiegato a tempo indeterminato, anche prima di udire le deduzioni dell'interessato,salvo l'espleta_ mento del regolare procedimento disciplinare.

Deve essere immediatamente sospeso l'impiegato con_ tro il quale sia stato emesso mandato di cattura.

Nel caso di assoluzione per inesistenza di istanza privata, l'impiegato sarà parimenti sottoposto a procedimento disciplinare, e, se sarà ritenuto meri_ tevole di sospensione di stipendio, non riacquisterà il diritto agli stipendii in tutto ed in parte perduti.

L'impiegato condannato con sentenza passata in giudi_ cato, a pena restrittiva della libertà,personale ,quan_ do non ricorrano gli estremi per applicare il licen_ ziamento, verrà sospeso dal grado o dal o stipendio, fino a che non avrà scontato la pena.

Alla famiglia dell'impiegato sospeso dallo stipendio, quando consti che versa in difficili condizioni eco_

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

f) per uso dell'impiego per fini personali.

ART. 33°) Quando la gravito dei fatti lo richieda il Presidente del Consiglio può ordinare la sospensione dell'impiegato a tempo indeterminato, anche prima di udire le deduzioni dell'interessato,salvo l'espleta_ mento del regolare procedimento disciplinare.

Deve essere immediatamente sospeso l'impiegato con_ tro il quale sia stato emesso mandato di cattura.

Nel caso di assoluzione per inesistenza di istanza privata, l'impiegato sarà parimenti sottoposto a procedimento disciplinare, e, se sarà ritenuto meri_ tevole di sospensione di stipendio, non riacquisterà il diritto agli stipendii in tutto ed in parte perduti.

L'impiegato condannato con sentenza passata in giudi_ cato, a pena restrittiva della libertà,personale ,quan_ do non ricorrano gli estremi per applicare il licen_ ziamento, verrà sospeso dal grado o dal o stipendio, fino a che non avrà scontato la pena.

Alla famiglia dell'impiegato sospeso dallo stipendio, quando consti che versa in difficili condizioni eco_ nomiche,il Consiglio di Amministrazione può accorda re un assegno alimentare che non potrà mai eccedere

1864

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

superiore al terzo dello stipendio, di cui è fornito l'impiegato sospeso.

ART.34°) Si incorre nella punizione del licenziamento indipendentemente da ogni azione penale, nei seguenti casi :

a) per recidiva delle mancanze che diedero luogo a precedente sospensione dallo stipendio o dalle funzioni o per una maggiore gravità delle mancanze contemplate nel precedente articolo.

b) per gravo abuso di autorità o di fiducia;

c) per inosservanza del segreto di ufficio,che abbia pertato pregiudizio all'Ente;

d) per mancanza contro l'onore e per qualsiasi altra mancanza che dimostri difetto di senso morale nelle impiegato.

e) per illecito uso o distrazione di somme emministrate o tenute in deposito o per connivente tolleranza di gravi abusi commessi dagli impiegati dipendenti;

f) per offese alla persona del Re, della Famiglia Reale, alla Camera Legislativa o per manifestazioni pubblicamente fatte di opinioni politiche ostili alle vigenti istituzioni nazionali.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

l'impiegato sospeso.

ART.34°) Si incorre nella punizione del licenziamento indipendentemente da ogni azione penale, nei seguenti casi :

a) per recidiva delle mancanze che diedero luogo a precedente sospensione dallo stipendio o dalle funzioni o per una maggiore gravità delle mancanze contemplate nel precedente articolo.

b) per grave abuso di autorità o di fiducia;

c) per inosservanza del segreto di ufficio, che abbia pertato pregiudizio all'Ente;

d) per mancanza contro l'onore e per qualsiasi altra mancanza che dimostri difetto di senso morale nelle impiegato.

e) per illecito uso o distrazione di somme amministrate o tenute in deposito o per connivente tolleranza di gravi abusi commessi dagli impiegati dipendenti;

f) per offese alla persona del Re, della Famiglia Reale, alla Camera Legislativa o per manifestazioni pubblicamente fatte di opinioni politiche ostili alle vigenti istituzioni nazionali.

g) per qualsiasi condanna passata in giudicato, riportata per delitti contro la Patria, e contro i poteri dello Stato, contro il buon costume, ovvero per delitti

1863

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

di peculato, concussione,corruzione, falsità,furto, truffa, ed appropriazione indebita.

h) per qualsiasi condanna che importi l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e la vigilanza speciale della pubblica sicurezza.

ART. 35°) Quando le circostanze peculari della mancanza lo giustifichino, possono applicarsi le punizioni anche all'infuori dei casi specificati nei precedenti articoli.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. 36°) Il presente regolamento entrerà in vigore appena ottenuta l'approvazione della Giunta Provinciale Amministrativa.

ART.37°) La indennità di caroviveri che attualmente il personale percepisce,sarà conservata fino a che lo Stato non la sopprimerà per i propri dipendenti

ART. 38°) L'attuale Ragioniere sig. Ettore Mollame e l'attuale impiegato di Segreteria e Ragioneria sig. Pasquale Morra, ricopriranno,riscettivamente; il posto di Segretario-Ragioniere e di Applicato Amministrativo Contabile.

ART. 39°) L'attuale tesoriere speciale sig.avv. Bo_

0564

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

h) per qualsiasi condanna che importi l'interdizione perpetua dai pubblici uffiti e la vigilanza speciale della pubblica sicurezza.

ART. 35°) Quando le circostanze peculari della mancanza lo giustifichino, possono applicarsi le punizioni anche all'infuori dei casi specificati nei precedenti articoli.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. 36°) Il presente regolamento entrerà in vigore appena ottenuta l'approvazione della Giunta Provinciale Amministrativa.

ART.37°) La indennità di caroviveri che attualmente il personale percepisce,sarà conservata fino a che lo Stato non la sopprimerà per i propri dipendenti

ART. 38°) L'attuale Ragioniere sig. Ettore Mollame e l'attuale impiegato di Segreteria e Ragioneria sig. Pasquale Morra, ricopriranno,risoettivamente; il posto di Segretario-Ragioniere e di Applicato Amministrativo Contabile.

ART. 39°) L'attuale tesoriere speciale sig.avv. Bovere Riccardo continuerà a disimpegnare tali funzioni regolate come allo articolo 20° del Regolamento interno di Amministrazione approvato dall'Autorità Tutoria il

1862

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

7 febbraio I9?I.

ART. 40°) In virtù delle facoltà concesse al Consiglio dall'art.I9 dello Statuto,le funzioni di Economo per quanto riguardano il servizio interno dell'Ospeda_ le,restano affidate senza nessun speciale emolumento alla Superiora delle Figlie della carità addette all'Ospedale.

Il sig. Raffaele di Benedetto, primo ed antico impiegato e persona di fiducia della fondatrice Duchessa Teresa Ravaschieri, e che ha goduto il titolo di Economo come dalle deliberazioni del 25 aprile I906 approvata dalla Commissione provinciale di Beneficenza e 25 ago_ sto I909, conserverà le mansioni indicate negli art. 25 e 26 nonchè l'emolumento finora corrisposto e l'abitazione concessagli dalla Fondatrice, sotto forma di concessioni vitalizie, non essendo più in grado ,per ragioni di salute, di prestare altro servizio.

IV°) Concedere al personale con nomina stabile o confermato gli aumenti triennali del decimo, e per non più di tre trienni.

V°) Conservare al personale in carica gli aumenti decimali già conseguiti, in aggiunta ai nuovi assegni, ai quali viene data la decorrenza del 1° gennaio I924.

0590

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ART. 40°) In virtù delle facoltà concesse al Consiglio dall'art.I9 dello Statuto,le funzioni di Economo per quanto riguardano il servizio interno dell'Ospeda_ le,restano affidate senza nessun speciale emolumento alla Superiora delle Figlie della carità addette all'Ospedale.

Il sig. Raffaele di Benedetto, primo ed antico impiegato e persona di fiducia della fondatrice Duchessa Teresa Ravaschieri, e che ha goduto il titolo di Economo come dalle deliberazioni del 25 aprile I906 approvata dalla Commissione provinciale di Beneficenza e 25 agosto I909, conserverà le mansioni indicate negli art. 25 e 26 nonchè l'emolumento finora corrisposto e l'abitazione concessagli dalla Fondatrice, sotto forma di concessioni vitalizie, non essendo più in grado ,per ragioni di salute, di prestare altro servizio.

IV°) Concedere al personale con nomina stabile o confermato gli aumenti triennali del decimo, e per non più di tre trienni.

V°) Conservare al personale in carica gli aumenti decimali già conseguiti, in aggiunta ai nuovi assegni, ai quali vien data la decorrenza dal 1° gennaio I924, provvedendosi al maggior fabbisogno in sede del bilan_ cio di detto esercizio, subordinatamente sempre alla

1861

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Tutoria approvazione

VI°) Continuare a corrispondere al personale che attualmente la percepisce, la indennità di caro-viveri nella stessa ridotta misura, e finchè sarà mantenuta per gli impiegati statali;

VII°) Stabilire i posti di organico, gli assegni e gli accessori, come dalla seguente

T A B E L L A

N. ord.	qualifica				Annotazioni
		Personale Amministrativo e contabile			
1	Segretario	2400)			Si sopprime il posto di ragioniere affidando a un solo impiegato le mansioni di segretario e di ragioniere, con un'annua economia di L.1100 di stipendio e di L.840 del caro viveri del ragioniere
2	Ragioniere	2100)	3400	960	
3	Applicato Segreteria	1800	2400	720	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

VI°) Continuare a corrispondere al personale che attualmente la percepisce, la indennità di caroviveri nella stessa ridotta misura, e finchè sarà mantenuta per gli impiegati statali;

VII°) Stabilire i posti di organico, gli assegni e gli accessori, come dalla seguente

T A B E L L A

N. ord.	qualifica				Annotazioni
		Personale Amministrativo e contabile			
1	Segretario	2400	3400	960	Si sopprime il posto di ragioniere affidando a un solo impiegato le mansioni di segretario e di ragioniere, con un annua economia di L.1100 di stipendio e di L.840 del carovi veri del ragioniere
2	Ragioniere	2100			
3	Applicato Segreteria	1800	2400	720	
A riportare		6300	5800		

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 78 50 21

N. ord.	Qualifica				Annotazioni
	Riporto	6300	5800		
4	Economo	1500	1500	660	Il posto di economo è superfluo, ma in base al deliberato di amm.ne e in opaggio al la pia fondatrice lo si mantiene finchè sarà in vita il vecchio e benemerito Economo più di ottantenne, Raffaele di Benedetto.
5	Tesoriere speciale	2100	2500	840	
	PERSONALE SANITARIO				
1	Chir.Diret.	1200	3500	600	
2	Id.V.Diret.	720	=	=	posto vacante si sopp.
3	Cir.Titolari	1440	3600	360	si portano dal 720 al 1800 L.ann.cias.o.
4	Chir.assistente	2880	3600	240	si riducono da 6 ass. aL.480,03 a L.I200 cias.
5	Med.oculista	400	500	200)	accede all'Ospedale ogni qualvolta viene chiamato
	A riportare lire	16540	21000		

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ord.	Qualifica				Annotazioni
	Riporto	6300	5800		Il posto di economo è superfluo, ma in base al deliberato di amm.ne e in ossequio al la pia fondatrice lo si mantiene finchè sarà in vita il vecchio e benemerito Economo più di ottantenne, Raffaele di Benedetto.
4	Economo	1500	1500	660	
5	Tesoriere speciale	2100	2500	840	

PERSONALE SANITARIO

1	Chir.Diret.	1200	3500	600	
2	Id.V.Diret.	720	=	=	posto vacante si sopp.
3	Cir.Titolari	1440	3600	360	si portano dal 720 al 1800 L.ann.cias.a.
4	Chir.assistenti	2880	3600	240	si riducono da 6 ass. aL.480,03 a L.1200 cias.
5	Med.oculista	400	500	200	accede all'Ospedale ogni qualvolta viene chiamato

A riportare lire	16540	21000	

1859

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

N. ord.	Qualifica				Annotazioni
	Riporto L.	16540.=	21.000=		
	PERSONALE RELIGIOSO E DI ASSISTENZA				
1	Suore-Figlie della Carità	3000	11.520=	con allog. gio	Le suore sono 6: con delibera zione 11/12/ della Comm.ne Amm.va,oltre l'assegno an_ nuo di L.720 cias.e allog_ gio,fu conces_ so il vitto. Il vitto impor ta una spesa mensile di circa L.200 per ogni suora tot.L.14000+ 4320 di ass. una spesa comp di oltre an. L.18000=con delib.23/2/24 e dec. 1/3/il vitto è stato soppresso e portato l'ass an.e L.1920 senza carovive ri con una tot spesa di L. 11520 invece di 18000=
2	Cappellano	600	600	300	
	A riportare lire	20140	33120		

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

	Riporto L.	16540.=	21.000=		

PERSONALE RELIGIOSO E DI ASSISTENZA

1	Suore-Figlie della Carità	3000	11.520=	con allog. gio	Le suore sono 6: con delibera zione 11/12/ della Comm.ne Amm.va,oltre l'assegno an_ nuo di L.720 cias.e allog_ gio,fu conces_ so il vitto. Il vitto impor ta una spesa mensile di circa L.200 per ogni suora tot.L.14000+ 4320 di ass. una spesa comp di oltre an. L.18000=con delib.23/2/24 e dec. 1/3/il vitto è stato soppresso e portato l'ass an.a L.1920 senza carovive ri con una tot spesa di L. 11520 invece di 18000=
2	Cappellano	600	600	300	
	A riportare lire	20140	33120		

1858

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

N. ord.	Qualifica					Annotazioni
	Riporto Lire	20I40	33I20			
3	un infermiere	1140	1500	660	vitto	
4	inserv.Osped.	33I2	5280	240	vitto, alloggio	Si riducono le inserv/da 12 a 11 portando il loro salario da L.276 a L.480 ciasc.
	BASSO PERSONALE					
1	Usciere alle uff.amm.vo	900				Si forma un unico posto coi tre incarichi,da disimpegnarsi,come attualmente,da un solo individuo
2	Custode dello Ambulat.	540	2500	660	con alloggio	
3	Custode del Padiglione di via Croce Rossa	480				
4	Cust.Osped.	720)				Si forma per i due incarichi un unico posto,da disimpegnarsi,come attualmente,da una sola persona
5	Giardiniere	120)	1200	480	con alloggio	
6	Cust.del Monte di Posillipo	120				Posto superfluo che si sopprime
7	Parrucchiere	456				Si sopprime il posto,per il taglio dei capelli ai bambini si provvederà con uno stanziamento a carico del bilancio
		27928	43600			

Fatto, letto, confermato e sottoscritto li 1952

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

	Riporto Lire	20I40	33I20			
3	un infermiere	1140	1500	660	vitto	
4	inserv.Osped.	33I2	5280	240	vitto allogio	Si riducono le inserv/da 12 a 11 portando il loro salario da L.276 a L.480 ciasc.
		BASSO PERSONALE				
1	Usciere alle uff.amm.vo	900				Si forma un unico posto coi tre incarichi,da disimpegnarsi,come attualmente,da un solo individuo
2	Custode dello Ambulat.	540	2500	660	con alloggio	
3	Custode del Padiglione di via Croce Rossa	480				
4	Cust.Osped.	720)				Si forma per i due incarichi un unico posto,da disimpegnarsi,come attualmente,da una sola persona
5	Giardiniere	120)	1200	480	con alloggio	
6	Cust.del Monte di Posillipo	120				Posto superfluo che si sopprime
7	Parrucchiere	456				Si sopprime il posto,per il taglio dei capelli ai bambini si provvederà con uno stanziamento a carico del bilancio
		27928	43600			

Fatto, letto , confermato e sottoscritto

Il Commissario Governativo F.to R.GASBARRI

Il Segretario F.to MOLLAME

1857

Per copia conforme ad uso amministrativo

Visto il Comm.Governativo - F.to

Il Segretario
Fo

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

OSPEDALI RIUNITI per BAMBINI di NAPOLI

ISTITUTO ORTOPEDICO T. RAVASCHIERI

CON OSPIZIO MARINO PERMANENTE " A. CURCIO , IN BAGNOLI

N A P O L I - Riviera di Chiaia, 126 - Telefoni 11670 - 10399 - 14706

Allegato N. 2

TABELLE ORGANICA DEL PERSONALE ED ASSEGNI

§§§§§§§§§§§§§§§

deliberata il giorno 11 marzo 1924 - Inviata alla Autorità Tutoria il 15 marzo 1924 con nota n° 135 - Approvata dalla G.P.A. il 27 marzo 1924 n. 12329 Div.2ª Sez.2ª

§§§§§§

OGGETTO

" REVISIONE DELLE TABELLE E ASSEGNI AL PERSONALE E REGOLAMENTI ORGANICI "

L'anno Millenovecentoventiquattro, il giorno 11 del mese di marzo - il Commissario Governativo Prefetto Gr.Uff.Avv° Raffaele Gasbarri - Amministratore dell'Istituto Ortopedico Teresa Ravaschieri - con l'assistenza del Segretario Cav.Uff.Federico Amante.

Veduta la propria deliberazione 12 gennaio u.s. che aumentava gli assegni al personale di assistenza, religioso e di basso servizio.

Veduta l'altra deliberazione del 16 detto circa gli assegni del personale sanitario.

Veduta finalmente la deliberazione del 31 detto per gli assegni al personale amministrativo e per la conferma del tesoriere speciale con conse-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 178021

TABELLE ORGANICA DEL PERSONALE ED ASSEGNI

§§§§§§§§§§§§§§§

deliberata il giorno 11 marzo 1924 - Inviata alla Autorità Tutoria
il 15 marzo 1924 con nota n° 135 - Approvata dalla G.P.A.
il 27 marzo 1924 n. 12329 Div.2^
Sez.2^

§§§§§§

OGGETTO

" REVISIONE DELLE TABELLE E ASSEGNI AL PERSONALE E REGOLAMENTI ORGANICI "

L'anno Millenovecentoventiquattro, il giorno 11 del mese di marzo - il Commissario Governativo Prefetto Gr.Uff.Avv° Raffaele Gasbarri - Amministratore dell'Istituto Ortopedico Teresa Ravaschieri - con l'assistenza del Segretario Cav.Uff.Federico Amante.

Veduta la propria deliberazione 1° gennaio u.s. che aumentava gli assegni al personale di assistenza, religioso e di basso servizio.

Veduta l'altra deliberazione del 16 detto circa gli assegni del personale sanitario.

Veduta finalmente la deliberazione del 31 detto per gli assegni al personale amministrativo e per la conferma del tesoriere speciale con conseguenterevoca della deliberazione 30 Ottobre 1923 della cessata Commissione amministrativa la quale disponeva il passaggio del servizio di Esattoria-Tesoreria all'Esattore delle Imposte Dirette con ferma approvata dalla On.le Giunta Prov.le Amministrativa in seduta 12 febbraio u.s.col n°

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

nº 4379.

Visto che la Giunta Provinciale Amministrativa in seduta del 19 febbraio ha invece rinviate le tre anzidette deliberazioni per quanto ha attinenza agli orgenici ed agli assegni perchè non rispondenti al concetto del R.Decreto del 23 maggio 1923 nº 1177 sulla revisione delle tabelle del personale e dei Regolamenti Organici degli Enti Locali.

Ritenuto infatti doversi,con un'unica deliberazione,provvedere ad una revisione che comprenda tutto il personale dell'Istituto Ortopedico: amministrativo,sanitario,religioso,di assistenza e di basso servizio,fissando per ciascun gruppo i diritti e i doveri e le norme regolamentari.

Visto che il Personale Amministrativo composto di un Segretario-Ragioniere,di un applicato di segreteria e di un Tesoriere non è suscettibile di riduzioni.

Che nemmeno puossi ridurre il personale sanitario addetto alla cura giornaliera di una media di 80 bambini deformi e cioè: un Direttore Sanitario,due medici,un chirurgo,due assistenti e un oculista.

Che invece si presta a qualche riduzione il personale di assistenza e di basso servizio,potendosi sopprimere i due posti di ispettrici ed un posto di aiuto-infermiera,ed i tre posti fissi di lavandaia,mentre d'altra parte necessita,giusta il referto del Direttore,portare da 5 ad 8 le Suore infermiere e da 6 ad 8 le inservienti per il progressivo e rapido sviluppo preso dalla Pia Istituzione la quale ha attuato ai Bagnoli la importante dipendenza dell'Ospizio Marino,aperto tutto l'anno con ben 300 bambini ricoverati nell'estate,tale che è indispensabile la presenza continua di almeno 5 Suore compreso la Superiora e di 5 inservienti

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

per quanto ha attinenza agli orgenici ed agli assegni perchè non rispondenti al concetto del R.Decreto del 23 maggio 1923 n° 1177 sulla revisione delle tabelle del personale e dei Regolamenti Organici degli Enti Locali.

Ritenuto infatti doversi,con un'unica deliberazione,provvedere ad una revisione che comprenda tutto il personale dell'Istituto Ortopedico: amministrativo,sanitario,religioso,di assistenza e di basso servizio,fissando per ciascun gruppo i diritti e i doveri e le norme regolamentari.

Visto che il Personale Amministrativo composto di un Segretario-Ragioniere,di un applicato di segreteria e di un Tesoriere non è suscettibile di riduzioni.

Che nemmeno puossi ridurre il personale sanitario addetto alla cura giornaliera di una media di 80 bambini deformi e cioè: un Direttore Sanitario,due medici,un chirurgo,due assistenti e un oculista.

Che invece si presta a qualche riduzione il personale di assistenza e di basso servizio,potendosi sopprimere i due posti di ispettrici ed un posto di aiuto-infermiera,ed i tre posti fissi di lavandaia,mentre d'altra parte necessita,giusta il referto del Direttore,portare da 5 ad 8 le Suore infermiere e da 6 ad 8 le inservienti per il progressivo e rapido sviluppo preso dalla Pia Istituzione la quale ha attuato ai Bagnoli la importante dipendenza dell'Ospizio Marino,aperto tutto l'anno con ben 300 bambini ricoverati nell'estate,tale che è indispensabile la presenza continua di almeno 5 Suore compreso la Superiora e di 5 inservienti all'Ortopedico e di 3 Suore e 3 inservienti all'Ospizio Marino.

Visto che per la deliberazione 24 marzo 1923 del Consiglio di Amministrazione il Capo dell'Officina Ortopedica anzichè a salario fisso vien pagato come gli altri operai a giornata lavorativa

1855

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

con un 15% sugli utili.

Visto che gli attuali assegni al personale sono assolutamente inadeguati all'odierna costo della vita,come rilevasi dalla tabella annessa alla presente deliberazione,ed ora ancora ₱ più assottigliati dal carico della R.M. (sostenuto fino a tutto settembre u.s. dalla stessa Amministrazione) sicchè vivo ma contento serpeggia specialmente nel basso personale che ha paghe inferiori alle 70 o 80 lire mensili e la cui improvvisa sostituzione cagionerebbe alla Pia Opera senza dubbio una spesa tre o quattro volte maggiore per le inevitabili esigenze di un personale nuovo assunto;

Ritenuto pertanto urgente e doveroso concedere un equo aumento di assegni a tutto il personale,anche prescindendo dal R.Decreto 23 Maggio 1923 nº 1177 e dalle sue restrizioni,le quali non possono spingersi fino al punto di pretendere che si conservino gli stipendi e salari di fame.

Ritenuto che per quanto riguarda il personale sanitario,religioso,di assistenza e di basso servizio,e le norme di accoglimento,cura e disciplina,può essere confermato il Regolamento interno in vigore,approvato dalla Commissione Provinciale di Beneficenza il 17 settembre 1906,togliendo però dalla dipendenza del Direttore Sanitario il personale amministrativo (artº8) che deve dipendere esclusivamente dal Consiglio di Amministrazione il che,del resto,è sancito dall'artº 18 dello Statuto Organico.

Visto che per il personale di amministrazione mancano norme regolamentari che occorre pertanto stabilire.

Visto invece che per le funzioni di economato generale del Pio Luogo e di gestione amministrativa e contabile dell'Officina ortopedica furono dettate norme e disposizioni con la delibe

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

la tabella annessa alla presente deliberazione,ed ora ancora p
più assottigliati dal carico della R.M. (sostenuto fino a tut-
to settembre u.s. dalla stessa Amministrazione) sicchè vivo ma
contento serpeggia specialmente nel basso personale che ha pa
ghe inferiori alle 70 o 80 lire mensili e la cui improvvisa
sostituzione cagionerebbe alla Pia Opera senza dubbio una spe-
sa tre o quattro volte maggiore per le inevitabili esigenze di
un personale nuovo assunto;

Ritenuto pertanto urgente e doveroso concedere un equo au-
mento di assegni a tutto il personale,anche prescindendo dal
R.Decreto 23 Maggio 1923 n° 1177 e dalle sue restrizioni,le
quali non possono spingersi fino al punto di pretendere che si
conservino gli stipendi e salari di fame.

Ritenuto che per quanto riguarda il personale sanitario,re-
ligioso,di assistenza e di basso servizio,e le norme di accogli
mento,cura e disciplina,può essere confermato il Regolamento ir
terno in vigore,approvato dalla Commissione Provinciale di Be-
neficenza il 17 settembre 1906,togliendo però dalla dipendenza
del Direttore Sanitario il personale amministrativo (art°8) che
deve dipendere esclusivamente dal Consiglio di Amministrazione
il che,del resto,è sancito dall'art° 18 dello Statuto Organico.

Visto che per il personale di amministrazione mancano norme
regolamentari che occorre pertanto stabilire.

Visto invece che per le funzioni di economato generale del
Pio Luogo e di gestione amministrativa e contabile dell'Officina
ortopedica furono dettate norme e disposizioni con la delibe
razione 13 febbraio u.s.

Veduta la legge vigente sulle Opere Pie ed i Regolamenti re-
lativi

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Delibera:

1) revocare la deliberazione 30 Ottobre 1923 della cessata Commissione Amministratrice relativa a revisione dell'organico del personale amministrativo;
2) revocare le deliberazioni sopracitate del 12,16 e 31 gennaio u.s. del sottoscritto Commissario Governativo;
3) uniformarsi per il personale sanitario,religioso,di assistenza e di basso servizio con la modifica di cui sopra all'artº 8 e al Regolamento Interno approvato dalla A.T. il 17 settembre 1906.
4) Confermare per il servizio di Economato generale e di gestione amministratrice e contabile per l'officina ortopedica la propria deliberazione del 13 febbraio u.s.
5) Conservare finchè sarà mantenuto per gli impiegati statali la indennità di caroviveri al personale che ne è provvisto nella misura lorda di cui all'annessa tabella.
6) Concedere a tutto il personale della Pia Istituzione l'aumento del decimo per ogni triennio di prestato servizio e per non più di tre trienni.
7) Stabilire il seguente:

" Regolamento Organico per il personale amministrativo "

Artº 1 - L'organico amministrativo per l'Opera Pia Istituto Ortopedico Teresa Cavaschieri è costituito dai seguenti impiegati:

a) Un Segretario-Ragioniere
b) Un Aggiunto di Segreteria
c) Un Tesoriere Economo

1853

Artº 2 - I posti che si renderanno vacanti saranno conferiti

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

nico del personale amministrativo;

2) revocare le deliberazioni sopracitate del 12,16 e 31 gennaio u.s. del sottoscritto Commissario Governativo;

3) uniformarsi per il personale sanitario,religioso,di assistenza e di basso servizio con la modifica di cui sopra all'artº 8 e al Regolamento Interno approvato dalla A.T. il 17 settembre 1906.

4) Confermare per il servizio di Economato generale e di gestione amministratrice e contabile per l'officina ortopedica la propria deliberazione del 13 febbraio u.s.

5) Conservare finchè sarà mantenuto per gli impiegati statali la indennità di caroviveri al personale che ne è provvisto nella misura lorda di cui all'annessa tabella.

6) Concedere a tutto il personale della Pia Istituzione l'aumento del decimo per ogni triennio di prestato servizio e per non più di tre trienni.

7) Stabilire il seguente:

" Regolamento Organico per il personale amministrativo "

Artº 1 - L'organico amministrativo per l'Opera Pia Istituto Ortopedico Teresa Ravaschieri è costituito dai seguenti impiegati:

a) Un Segretario-Ragioniere

b) Un Aggiunto di Segreteria

c) Un Tesoriere Economo

1853

Artº 2 - I posti che si renderanno vacanti saranno conferiti in base a concorso per titoli.

Per il posto di Segretario-Ragioniere richiedesi il Diploma di Licenza di una Scuola Media Superiore. -

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Per il posto di Aggiunto di Segreteria richiedesi il diploma di licenza di una Scuola media inferiore.

Artº3 - Le mansioni del Segretario-Ragioniere sono quelle che per legge gli sono domandate per il disimpegno dei lavori di Segreteria e di contabilità. L'aggiunto di Segreteria deve disimpegnare i lavori di copia, protocollo, archivio e coadiuvare l'opera del Segretario-Ragioniere.

Artº 4 -Sono estese a detto personale, per quanto ad esso applicabili, le disposizioni in vigore sullo stato giuridico degli impiegati statali per quanto riguarda i diritti, i doveri, le sanzioni disciplinari, i congedi, le aspettative, il trattamento di quiescenza e di riposo

Artº 5- Gli stipendi sono aumentati di un decimo per ogni triennio di maturato servizio e per il massimo di tre trienni.

Gli aumenti triennali maturati sono conservati anche in occasione di ogni eventuale aumento dello stipendi iniziale.

Art.6 - L'orario normale di ufficio è di quattro ore - dalle 9 alle 13 - salvo continuazione nelle ore pomeridiane per esigenza di servizio ad ogni richiesta dell'Amministrazione e senza diritto a maggiore compenso.

La tabella dell'intero personale dell'Istituto è la seguente, ed i nuovi assegni, gravati della imposta di R.M., hanno la decorrenza dal 1° gennaio 1924:

Tabella del Personale ed assegni

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Artº3 - Le mansioni del Segretario-Ragioniere sono quelle che per legge gli sono domandate per il disimpegno dei lavori di Segreteria e di contabilità. L'aggiunto di Segreteria deve disimpegnare i lavori di copia, protocollo, archivio e coadiuvare l'opera del Segretario-Ragioniere.

Artº 4 -Sono estese a detto personale, per quanto ad esso applicabili, le disposizioni in vigore sullo stato giuridico degli impiegati statali per quanto riguarda i diritti, i doveri, le sanzioni disciplinari, i congedi, le aspettative, il trattamento di quiescenza e di riposo

Artº 5- Gli stipendi sono aumentati di un decimo per ogni triennio di maturato servizio e per il massimo di tre trienni.

Gli aumenti triennali maturati sono conservati anche in occasione di ogni eventuale aumento dello stipendi iniziale.

Art.6 - L'orario normale di ufficio è di quattro ore - dalle 9 alle 13 - salvo continuazione nelle ore pomeridiane per esigenza di servizio ad ogni richiesta dell'Amministrazione e senza diritto a maggiore compenso.

La tabella dell'intero personale dell'Istituto è la seguente, ed i nuovi assegni, gravati della imposta di R.M., hanno la decorrenza dal 1° gennaio 1924:

Tabella del Personale ed assegni

N.	Qualifica	Attuale stipendio o salario inisiale lordo	Nuovo assegno	Carovive-Anri annui nolordi ed taltre con-zicessioni ni
	Personale	Amministrativo		
1	Segretario-Ragioniere	2.000.00	3800.00	840.00

1852

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

	riporto				
2	Aggiunto di Segreteria	2000.00 1928.56	3800.00 3200.00	840 840	
3	Tesoriere Economo	1200.00	2400.00	840	
		£. 5128.56	9400.00		
	Personale Sanitario				
1	Direttore Sanitario	4000.00	6000.00	840	Per nomina vita artº24 Statuto Org
2	Chirurgo Ordinario	1000.00	2000.00	840	debbono ess
3	Medico Ordinario	1000.00	2000.00	840	re conferma ti ogni 3an ni:art.15
4	Medico Elettroterapista	600.00	1200.00	840	Reg.Interno
5	Assistente Medico	600.00	1200.00	840	deve essere confermato ogni 2 anni artº15 sudd
6	Assistente Chirurgo	600.00	1200.00	840	deve essere confermato ogni 2 anni artº15 sudd
7	Medico Oculista	200.00	400.00	--	accede allo Istituto se chiamato.
		8000.00	14000.00		
	Personale Religioso e di Assistenza				
1	Suora Superiora	1200.00	1350.00		Vitto,allogg.l'aumento di 150 lire compensa il caridel della R.M.(13.50%) appl.dall'1.10.3 Per il vitto vi è un contratto del 7.11.22 con le Suore Francescane.
2	Suore Infermiere	3600.00	6800.00		Vitt.all:da 5 a li

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

	£. 5128.56	9400.00		
	Personale Sanitario			
1	Direttore Sanitario	4000.00	6000.00	840	Per nomina vita art°24 Statuto Org
2	Chirurgo Ordinario	1000.00	2000.00	840	debbono ess
3	Medico Ordinario	1000.00	2000.00	840	re conferma ti ogni 3an ni:art.15
4	Medico Elettroterapista	600.00	1200.00	840	Reg.Interno
5	Assistente Medico	600.00	1200.00	840	deve essere confermato ogni 2 anni art°15 sudd
6	Assistente Chirurgo	600.00	1200.00	840	deve essere confermato ogni 2 anni art°15 sudd
7	Medico Oculista	200.00	400.00	--	accede allo Istituto se chiamato.
		8000.00	14000.00		
	Personale Religioso e di Assistenza				
1	Suora Superiora	1200.00	1350.00		Vitto,allogg.l'au- mento di 150 lire compensa il caric della R.M.(13.50%) appl.dall'1.10.3 Per il vitto vi è un contratto del 7.11.22 con le Suo re Francescane.
2	Suore Infermiere	3600.00	6800.00		Vitt.all:da 5 a li re 720 ciascuna ve gono portate a 8 a £.850 ciascuna a compenso del caric di R.M. appl.come sopra.
3	Ispettrici	800.00	-------		I 2 posti a L.400 ognuno vengono sop pressi.
	a riportare	5600.00	8150.00		

1851

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

	riporto	5600.00	8150.00	
4	Vegliatrici	1800.00	2550.00	Vitt.all. 3 Vegliatrici portate da L.600 a L.850 ognuna.L'aumento rappresenta poco più del carico di R.M.addossato e percipiente solo dal 1° Ottobre 1929
5	Infermiera esterna	720.00	2000.00	Carovivere 600
6	Infermiere aiutanti	1200.00	960.00	Vitto e all.Si sopprime uno dei due posti a L.600 - se ne mantiene uno a lire 960.
7	Inservienti d'infermeria	2880.00	5760.00	Vitto-all. Si aumentano da 6 ad 8 le inservienti con la paga di L.720 ciascuna anzicchè di L.480.
		12200.00	19420.00	
	Personale	di basso	servizio	
1	Custode Ortopedico	1200.00	2000.00	600 ed alloggio
2	Inserviente Ortopedico	900.00	1200.00	300
3	Guardarobiere	1200.00	1200.00	Vitto e all. Sono due posti superflui: al guardaroba possono attendere le Suore;i posti però si mantengono finchè saranno occupati dalle 2 attuali guardarobiere,persone care alla fondatrice:Lucche di Gius.na e Coniglio Annetta.
4	Custode Ospizio Marino	1800.00	2160.00	Alloggio: l'aumento delle 360 lire compensa appena il carico della R.M. sulle 2160 che riduce il salario netto a L.1876
5	Inserviente bagnino	720.00	1200.00	240 (carovivere) vitto e alloggio-l'aumento di L.480 rappresenta poco più del compenso per il carico di R.M.

1850

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

				ognuna.L'aumento rappresenta poco più del carico di R.M.addossato e percipiente solo dal 1° Ottobre 1929
5	Infermiera esterna	720.00	2000.00	Carovivere 600
6	Infermiere aiutanti	1200.00	960.00	Vitto e all.Si sopprime uno dei due posti a L.600 - se ne mantiene uno a lire 960.
7	Inservienti d'infermeria	2880.00	5760.00	Vitto-all. Si aumentano da 6 ad 8 le inservienti con la paga di L.720 ciascuna anzicchè di L.480.
		12200.00	19420.00	
	Personale di basso servizio			
1	Custode Ortopedico	1200.00	2000.00	600 ed alloggio
2	Inserviente Ortopedico	900.00	1200.00	300
3	Guardarobiere	1200.00	1200.00	Vitto e all. Sono due posti superflui: al guardaroba possono attendere le Suore;i posti però si mantengono finchè saranno occupati dalle 2 attuali guardarobiere,persone care alla fondatrice:Lucche di Gius.na e Coniglio Annetta.
4	Custode Ospizio Marino	1800.00	2160.00	Alloggio: l'aumento delle 360 lire compensa appena il carico della R.M. sulle 2160 che riduce il salario netto a L.1876
5	Inserviente bagnino	720.00	1200.00	240 (carovivere) vitto e alloggio-l'aumento di L.480 rappresenta poco più del compenso per il carico di R.M.
			1850	
6	Aiutanti di cucina	1200.00	1800.00	Vitto e all.Sono 2 posti portati da L.600 a L.900
7	Lavandaie	3780.00	-------	vitto-Si sopprimono i 3 posti fissi a L.1260 ognuno: per le spese di bucato si stanzierà in bilancio una somma a calcolo.
8	Giardiniere	120.00	240.00	
		10920.00	10400.00	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

9° In sede di Bilancio per l'esercizio 1924 e subordinatamente alla tutoria approvazione sarà provveduto al maggiore fabbisogno per stipendi e salari al personale anzidetto.

Fatto,letto,confermato e sottoscritto.

Il Setretario dell'Istituto — F.to Amante

Il Commissario Governativo — F.to Gasbarri

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Il Setretario dell'Istituto

F.to Amante

Il Commissario Governativo

F.to Gasbarri

1849

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

0622

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

OSPEDALI RIUNITI PER L'INFANZIA DI NAPOLI 3

OSPEDALE LINA FIESCHI RAVASCHIERI

REGOLAMENTO PEL SERVIZIO SANITARIO

E DI ASSISTENZA AI PICCOLI INFERMI

1848

TIPOGRAFIA SANTANGELO
Cesare Battisti, 57
Napoli - Tel. 23203

1817

0623

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

OSPEDALE LINA FIESCHI RAVASCHIERI

REGOLAMENTO PEL SERVIZIO SANITARIO

E DI ASSISTENZA AI PICCOLI INFERMI

Deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella tornata dell'11 aprile 1933
ed approvato dall'Autorità Tutoria con decisione
31 luglio 1934 - XII Dlv. 2/2 N. 67446

TIPOGRAFIA SANTANGELO
Cesare Battisti, 37
Napoli - Tel. 23203

1817

0624

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

CAPITOLO I

Delle malattie e norme per la ricezione degli infermi

Articolo 1

L' Ospedale « *Lina Fieschi Ravaschieri* » – a norma dell' art. 1 dello Statuto – accoglie gratuitamente fanciulli poveri d' ambo i sessi da tre a dieci anni affetti da malattie curabili con i mezzi dell' arte chirurgica.

Sono esclusi i fanciulli affetti da mali contagiosi.

Articolo 2

Si accolgono anche fanciulli a pagamento purchè si trovino nelle condizioni previste dal precedente articolo e si uniformino alle disposizioni del Pio Ente.

Articolo 3

Oltre la cura dei fanciulli accolti nell' Ospedale vi ha la visita e la cura esterna che ha luogo il lunedì, mercoledì e venerdì, dalle

0623

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ore 10 alle ore 12, nell' ampio Ambulatorio annesso all' Opedale per i soli bambini poveri. Lo stato di indigenza delle loro famiglie deve essere dimostrato dal libretto di iscrizione nell' elenco dei poveri del Comune o con altri documenti equipollenti.

Articolo 4

L' infermo povero non può essere ammesso alla regolamentare visita sanitaria se non munito dell' atto di nascita comprovante i i limiti di età di cui ai precedenti art.li 1 e 2, e del certificato di povertà (mod. 17).

Per l' ammissione degli infermi a pagamento, oltre al prescritto atto di nascita, cui innanzi, devono anche esibire la bolletta dell' Ufficio di Tesoreria dello eseguito versamento della retta anticipata nella misura stabilita dall' Amministrazione e relativo deposito per eventuale apparecchio ortopedico.

Per gli infermi infine, che vengono ricevuti a carico dei Comuni o di altri Enti, occorre una dichiarazione da parte di essi con la quale si obbligano oltre che al mantenimento dell' infermo per tutto il periodo di degenza, anche al rimborso delle spese accessorie (apparecchi ortopedici, radiografie e quanto altro possa occorrere per la diagnosi e cura dell' infermo).

Così per le ammissioni gratuite che a pagamento da parte di privati, va richiesta ai parenti od a coloro che presentano l' infermo la loro carta d' identità a garenzia del rilascio del minorenne, salvo pei casi di ammissione d' urgenza.

Le ammissioni nella guisa di cui innanzi vanno effettuate nel giorno stesso della visita ed in caso di mancanza di letto libero sarà l' infermo prenotato per essere invitato allorquando ve ne sarà disponibilità.

In caso di ricovero di urgenza, alla mancanza di letto sarà provveduto con letto in soprannumero.

E' inoltre in facoltà del Consiglio di Amministrazione di limitare od aumentare l' ordinario numero di letti in rapporto alle disponibilità dei locali, alle esigenze del servizio sanitario e di igiene.

0626

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

CAPITOLO II

Servizio Sanitario

Articolo 5

Sono addetti al Servizio Sanitario:
1 Direttore chirurgo;
2 Chirurgi ordinari;
3 Chirurgi assistenti;
1 Medico consulente;
1 Oculista;
2 Infermiere;

Articolo 6

Del Direttore Chirurgo

« Il Direttore Chirurgo, conforme l' art. 20 dello Statuto, viene scelto dal Consiglio di Amministrazione fra professori Universitari di riconosciuto e spiccato grado professionale ».

Il limite massimo di età nella scelta è di anni 45.

La durata della nomina sarà di un sessennio, e verificandosene ad esclusivo criterio del Consiglio di Amministrazione la conferma, importerà la stabilità della carica sino al 65° anno di età.

Il Direttore è alla dipendenza del Presidente dell'Amministrazione e del Consigliere Delegato.

Egli ha l' obbligo:

a) di recarsi, ogni giorno, all' Ospedale dalle ore 9 alle 12 per la visita e ricezione degli infermi; per la distribuzione del servizio ai chirurgi ed assistenti dei singoli reparti, nonchè per la visita generale degli infermi ricoverati. Gl' infermi prima di entrare in sala dovranno essere spogliati dei loro indumenti e fare il bagno salvo che il Direttore non lo ritenga opportuno;

b) di istituire appositi registri per ciascun riparto e vigilare

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

che dai chirurghi assistenti venga presa nota in essi degli infermi ricevuti; della loro malattia; di quelli migliorati; dei guariti o decessi.

In caso di ricovero di urgenza ai sensi del 2, 3 e 4 alinea dell' art. 786 del R. D. 30 ottobre 1923 n. 2841, il Direttore Chirurgo è obbligato di redigere analogo verbale ed inviarlo immediatamente alla Segreteria dell' Ente per dar corso alle sollecite pratiche di recupero delle spese di spedalità dal Comune da cui proviene;

c) di sorvegliare che la degenza degli infermi in ospedale abbia a durare non oltre il bisogno e che non si verifichino ritardi nella esecuzione degli atti operativi;

d) di assicurarsi che i bambini ricoverati siano ben curati ed amorevolmente assistiti; ordinare le dimissioni dei guariti tenendone nel contempo informata l' Amministrazione per l' eventuale regolarizzazione del pagamento della retta dovuta sino al giorno della dimissione dall' Ospedale;

e) dirigere il servizio di Ambulatorio gratuito pei bambini da 3 a 10 anni ed annessi gabinetti di batteriologia e radiologia o farsi sostituire da uno dei chirurgi ordinari sotto la più stretta sua responsabilità del servizio stesso;

f) di firmare la scheda clinica ed il diario che sono scritti dal chirurgo assistente e che vanno conservati presso il letto di ciascun infermo.

La scheda indicherà le generalità e residenza di ciascun infermo con la indicazione del giorno d' ammissione della diagnosi, della cura e risultato della malattia.

Manifestandosi fra gli infermi una qualche malattia di natura contagiosa e diffusiva od altra che non sia dell' Opera, sarà provveduto col trasferimento dell' infermo negli appositi reparti di isolamento ed in guisa che meglio si riterrà dal Direttore Sanitario dandone di tutto sollecita comunicazione al Presidente.

g) di proporre al Presidente le spese occorrenti per oggetti di medicatura ed ogni altro presidio chirurgico al fine di regolare l' impegno in relazione alle disponibilità di bilancio.

Gli acquisti, finchè non sia possibile procedere ad appalti, sa-

0626

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ranno fatti presso le più note ditte o case fornitrici Italiane che il Consiglio indicherà, inteso il Direttore Sanitario, ed ove occorra, previa gara privata.

h) di sorvegliare che dal personale sanitario di assistenza e di servizio venga rigorosamente osservato tutto quanto è inserito nel presente regolamento con riferire immediatamente al Presidente od al Consigliere del ramo i casi di inadempienza per le misure disciplinari.

Esse sono: *l'avvertimento – la riprensione – la sospensione di assegno – la decadenza – il licenziamento.*

Terrà inoltre sotto la sua personale responsabilità il registro di presenza che i sanitari sono tenuti a firmare. Trascorsi i 30 minuti dall'orario prescritto il predetto registro dovrà essere presentato all'Amministrazione pel visto del Presidente o del Consigliere Delegato;

i) di invigilare ai servizi di Economato in special modo alla somministrazione dei generi alimentari; ordinare ove occorra le opportune analisi; redigere verbali per le relative denunzie alle competenti autorità. Sorvegliare la distribuzione del vitto agli ammalati ed al regolare andamento dei servizi di dispensa, cucina, guardaroba e lavanderia.

l) di riferire al Presidente ed al Consigliere Delegato sull'andamento dei riparti e sopra qualsiasi altro fatto di rilievo proponendo quei provvedimenti e riforme che si rivelassero necessarie pel migliore sviluppo dell'Ospedale ed in armonia delle moderne esigenze sanitarie;

m) di riferire le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione ed ogni altra disposizione si crederà opportuna.

CAPITOLO III

Dei Chirurgi Ordinari

Articolo 7

I chirurghi di sala debbono essere presenti ogni giorno nello Ospedale alle ore 9 e firmare il foglio di presenza.

1814

0629

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Articolo 15

In assenza del Direttore (1) ne farà le veci il chirurgo di sala più anziano di nomina, benvero, per i provvedimenti urgenti del momento con riserva di renderne edotto il Direttore alla sua ripresa in servizio.

Articolo 16

La nomina al posto di chirurgo di sala o riparto avrà luogo per concorso tra gli assistenti che si troveranno in servizio al tempo della vacanza che abbiano compiuto due anni di lodevole servizio, e coloro che, in seguito al concorso di cui sopra adempirono esattamente gli incarichi loro affidati dal Direttore e cessarono di far parte del servizio sanitario per compiuto triennio.

Tale concorso dovrà aver luogo per titoli e pruove, le quali consisteranno:

1) nello esame clinico di un infermo scelto dalla Commissione e nella relazione scritta del caso esaminato, con la discussione clinica ragionata e con le indicazioni operative;

2) in una operazione chirurgica sul cadavere, estratta a sorte fra quelle stabilite dalla Commissione.

La pruova di medicina operatoria non può durare più di 30 minuti; non più di 30 minuti l'esame clinico; ed un'ora la relazione scritta.

I titoli sono: l'insegnamento ufficiale o pareggiato in una branca della clinica chirurgica preferibilmente della chirurgia pediatrica, pubblicazioni chirurgiche, specialmente in clinica chirurgica pediatrica, servizio lodevole nell'Ospedale.

Articolo 17

Perchè l'Ospedale possa sempre più rispondere alla sua fina-

---

(1) Soppresso il posto di V. Direttore con deliberazione del Commissario Governativo del 7 marzo 1924 approvata in seduta 15 aprile detto n. 13262.

0639

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

lità che è la cura delle malattie chirurgiche dei bambini e perchè a raggiungere questo intento possa avvalersi di tutti i progressi che la scienza e l' arte terapeutica vanno conseguendo, si stabilisce che quando i mezzi lo consentiranno si provvederà ad un personale adatto per la massoterapia e per la elettroterapia.

Articolo 18

Ad avvenuta nomina del chirurgo risultato per concorso nella guisa di cui al precedente articolo, al posto vuoto che ne deriva nei posti di assistenti in quanto al prescritto numero per regolamento, l' Amministrazione bandirà nuovo concorso pel solo posto vacante inteso il Direttore Sanitario e con tutte le modalitá e doveri di cui sarà detto in seguito al Capitolo 4 degli assistenti.

CAPITOLO IV

Dei Chirurghi Assistenti

Articolo 19

Oltre ai chirurghi di sala vi saranno per il servizio dell' Ospedale tre chirurgi assistenti retribuiti. (1)

Articolo 20

Tale ufficio sarà conferito mediante pubblico concorso per titoli e per esami. I canditati nei 90 giorni successivi alla pubblicazione del bando per detto concorso dovranno depositare nella Segreteria del Pio Luogo apposita istanza su carta da bollo accompagnata dei seguenti documenti:

a) atto di nascita comprovante la età non maggiore di anni 30;

---

(1) Deliberazione del Commissario Governativo del 7 marzo 1924 approvata in seduta 15 aprile detto n. 13212.

1842

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

b) certificato da cui risulti di essere i concorrenti cittadini italiani;

c) certificato di penalità di data posteriore a quella del bando di concorso e dei carichi pendenti;

d) laurea in medicina e chirurgia col certificato dei punti raggiunti nell'approvazione delle singole materie e pel conseguimento della laurea;

e) certifificato di aver superato l'esame di Stato (pei concorrenti che hanno conseguito la laurea dopo l'anno 1924).

f) certificato di buona condotta morale e politica rilasciato dal Podestà del Comune o dal Podestà dei Comuni in cui il concorrente ha avuto la residenza l'ultimo biennio, e vidimato dal Prefetto;

g) Certificato d'iscrizione al Partito Nazionale Fascista;

h) i titoli dell'esercizio professionale chirurgico, nonchè gli esemplari delle pubblicazioni di cui fossero autori ed un documento comprovante l'assistenza cerusica presso una clinica od un ospedale.

Articolo 21

I candidati se forniti dei su descritti requisiti, nel giorno e luogo indicati nel bando, dovranno sostenere una prova scritta di patologia chirurgica dell'infanzia, una prova pratica di medicina operatoria ed una clinica chirurgica, secondo le norme che saranno stabilite nel bando di concorso.

Articolo 22

L'ufficio di assistenza dura tre anni che potranno essere prorogati per un altro triennio dal Consiglio di Amministrazione previo parere del Direttore Sanitario.

Articolo 23

Gli assistenti hanno l'obbligo di redigere le storie cliniche degli infermi del riparto al quale sono destinati, di tenere al cor-

0632

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

rente i diarî clinici, di preparare quanto occorre per l'operazione, di assistere nella esecuzione di questa, il chirurgo di riparto dal quale dipendono, di eseguire le medicature e le cure post-operatorie.

Essi sono tenuti perciò a recarsi giornalmente nell'Ospedale non più tardi delle ore nove.

Sono obbligati parimenti, per turno, ad un servizio di guardia diurna; ed in caso di urgenza, anche in ore notturne.

Debbono inoltre raccogliere l'anammnesi e stendere la storia dei ricoverati, scrivere personalmente i registri degli infermi entrati, usciti o deceduti; preparare il materiale di medicazione; le sale di operazioni, gli strumenti e gli apparecchi, dietro indicazioni del Primario.

Articolo 24

Gli assistenti che non frequentino con regolarità il rispettivo riparto nell'orario stabilito dal regolamento o che comunque commettano infrazioni o non osservino le disposizioni loro impartite dai Primarî saranno da questi ammoniti e ripetendosi la infrazione denunziati alla Direzione Sanitaria per l'applicazione dei provvedimenti disciplinari riportati alla lettera h dello art. 6 Capitolo 2.

CAPITOLO V

Consulenti Onorari

Articolo 25

A mente dell'art. 23 del vigente Statuto vi saranno tre Consulenti onorarî scelti fra i più rinomati professori della città, i quali in caso di bisogno concorreranno con l'opera e col consiglio al bene dei poveri infermi.

Dei Consulenti onorarî possono invitarsene uno o più per assistere ai consulti ed ai concorsi ed in questi ultimi con voto deliberativo. Intervenendo in altri casi debbono dare il loro parere e prestare il loro consiglio e l'opera loro. Non percependo i con-

0633

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

sulenti onorari assegno fisso, il loro intervento sarà retribuito con un gettone di lire 50 (cinquanta) volta per volta che interverranno.

Articolo 26

Commissioni di Concorso

Le Commissioni di concorso per i posti di chirurghi di sala e per quelli di chirurghi assistenti saranno composte del Direttore effettivo, di un Consulente onorario, e di un professore chirurgo di nota fama ed equanimità, scelti dal Consiglio di Amministrazione inteso il Direttore.

Alle Commissioni giudicatrici dei concorsi cui al precedente articolo presiederà il Presidente del Consiglio od un Consigliere da lui delegato, entrambi con voto consultivo ed assistiti dal Segretario dell' Amministrazione che redigerà i relativi verbali.

Articolo 27

La nomina dell'oculista e di qualunque altro specialista di cui si riconosca il bisogno avrà luogo per concorso libero fra gli esercenti che non abbiano sorpassati i 45 anni di età e siano cittadini italiani.

Per essere ammessi al concorso dovranno depositare nella Segreteria dell' Ospedale le istanze con i documenti nella guisa e termini che saranno stabiliti dal bando di concorso.

CAPITOLO VI

Economo

Articolo 28

L' Economo (1) al quale sono affidati la dispensa, i guardaroba,

---

(1) Art. 19 Regolam. amministr. 7 marzo 1924. Approvato a 15 aprile 1924 n. 13262

0634

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

i magazzini ed i depositi, è responsabile di tutti i servizi inerenti alla economia dell' Ospedale e dipenderà unicamente dal Segretario con l' approvazione del Presidente.

Egli deve:

1) Ricevere le merci e verificare se conforme ai campioni, custodirle e distribuirle per le consumazioni e per gli usi tenendo apposito registro di carico e di scarico;

2) Invigilare sulla qualità dei generi e curare le osservanze dei contratti di forniture;

3) Attendere alle provviste in economia;

4) Esaminare i conti per le somministrazioni e fatture fuori appalto;

5) Ricevere e mantenere al corrente l' inventario di tutti gli effetti mobili dell' Ospedale e fare poi le consegne parziali a chi per le sue speciali mansioni dovrà tenere la custodia, rimanendone responsabile;

6) Custodire i mobili, gli utensili, gli oggetti di biancheria, le provviste delle infermerie e curarne la distribuzione negli uffici, nelle infermerie e nei luoghi di servizio;

7) Vigilare sul servizio di cucina e sulle distribuzioni dei commestibili e combustibili;

Egli ha alla sua dipendenza diretta il basso personale ospedaliero.

8) Deve almeno sei mesi prima della scadenza dei contratti di appalto per le somministrazioni darne avviso con rapporto al Consiglio, proponendo la quantità e la qualità da pattuirsi nei nuovi contratti, le condizioni da stipulare ed i prezzi relativi;

9) Gli oggetti descritti nell' inventario costituiranno sempre un' attività di cui è responsabile l' Economo, fino a che non ne sarà ammessa l' eliminazione in conseguenza del loro consumo;

10) L' Economo non può fare consegna di effetti a chicchessia senza ritirare una dichiarazione di ricevuta;

11) Egli tiene a disposizione un fondo nella misura determinata dall'Amministrazione per le piccole spese urgenti di cui dovrà dare il discarico ad ogni fine di mese;

12) Egli deve inoltre vigilare alla manutenzione dei predi urbani di pertinenza dell' Amministrazione e riferire con regolare

0645

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

rapporto sui lavori ordinari e straordinari occorrenti ed assistere alla esecuzione di essi, alla dipendenza sempre dell' ingegnere Direttore;

13) Egli deve avere altresì la custodia interna dell' Ospedale, sempre quanto abbia l' abitazione nei locali dello stesso;

14) E' tenuto inoltre a prestare non meno di quattro ore di lavoro al giorno compreso i festivi nella sede dell'Amministrazione o dove le sue funzioni ne richiederanno la presenza. In tal caso egli è tenuto a riferire volta per volta al Segretario il motivo dell' allontanamento ed ottenerne l' autorizzazione.

Suore

Articolo 29

Resta in facoltà del Consiglio di Amministrazione – a mente dell'art. 19 dello Statuto - affidare alle figlie della Carità l'assistenza degli infermi. E però ove lo crederà potrà affidarla a delle Suore di altro Ordine Religioso. Così le une o le altre disimpegneranno il loro ufficio secondo le prescrizioni che saranno loro impartite dal Corpo Sanitario.

Alla loro dipendenza vi sarà un numero di infermiere e di inservienti determinati dalla tabella organica.

Le Suore saranno dirette da una Suore Superiora e dimoreranno tutte costantemente nello Ospedale in apposito alloggio a loro riservato. In caso di eventuale allontanamento della Suora Superiora dal suo posto, dovrà darne immediata comunicazione in iscritto al Presidente od al Consigliere Delegato per la relativa autorizzazione.

Spetta alle Suore:

a) La sorveglianza generale interna dell' Opedale ed in ispeciale alla precisa nettezza della biancheria dei letti;

b) Invigilare sulla disciplina e sulla moralità delle infermiere e delle inservienti;

c) Curare i servizi di infermeria e di cucina, di guardaroba e di lavanderia;

d) Esercitare la sorveglianza sulle infermiere di servizio di

0655

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

notte, assicurandosi che siano al loro posto e che agli infermi venga in qualunque momento prestata l'assistenza di cui hanno bisogno – a tal uopo una o più suore per turno, eseguiranno ispezioni notturne;

e) Invigilare infine a che tutto il personale di servizio indossi sempre camici lindi, che sia munito di cuffie e che usi calzature anche bianche.

Articolo 30

La Suora Superiora avrà speciamente cura della camera di operazioni, delle sale dell'Ambulatorio e di tutti gli oggetti e strumenti ivi custoditi.

Riceverà dal Direttore e dai Chirurghi le disposizioni che impartirà alle altre Suore e personale dipendente; comunicherà pel tramite della Direzione al Presidente del Consiglio od al Consigliere Delegato quanto si riferisca ai servizi da essa dipendenti.

Articolo 31

Il numero attuale delle Suore compresa la Suora Superiora è di sei ed il Consiglio di Amministrazione si riserva però di aumentarlo in maniera adeguata alle esigenze di eventuali nuovi servizi che ha in animo di istituire.

L'assistenza delle Suore ai piccoli infermi s'intende eseguita come sostituite alle rispettive proprie madri, sia nella parte spirituale e sia in quella corporale.

Ciascuna di loro è responsabile delle proprie mansioni attribuitele dalla Superiora onde evitare che l'una non invada il compito dell'altra.

Vi sarà pertanto, una Suora adibita alla conservazione di tutti gli oggetti di medicatura in apposito luogo ben chiuso.

Di tali oggetti segnati su elenco in doppio, firmato dalla Suora – all'atto della consegna da parte del Direttore sanitario – saranno eseguiti i necessari prelevamenti di dotaziane per le diuturne medicature ed operazioni.

0637

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Avrà cura di tenere diviso il guardaroba in due sezioni una per il materiale acquistato dall'Amministrazione e l'altro per tutto quanto può essere offerto dalla pubblica carità e che costituisce economia del Pio Ente.

Terrà inoltre la custodia della fardelleria con speciali segni di riconoscimento curando che gli indumenti degli infermi siano lavati e disinfettati senza alcuna responsabilità dsll' Amministrazione per gli scoloramenti ed altre alterazioni che essi potessero subire.

Alle suore è indistintamente vietato di ingerirsi in corrispondenza amministrativa con i terzi o di mutuare destinazioni alcune dei locali nella guisa determinata dall'Amministrazione senza la prescritta autorizzazione del Presidente o del Consigliere Delegato, inteso il Direttore sanitario.

In caso di doni od offerte che venissero in modo qualsiasi dati da terzi, la Suora Superiora dovrà darne immediata comunicazione all'Amministrazione per le relative disposizioni che saranno date dal Presidente o dal Consigliere Delegato in quanto alla loro destinazione. Trattandosi di offerta in danaro questa dovrà essere consegnata al Presidente dell' Amministrazione insieme alla indicazione dello scopo pel quale l' offerta fu fatta.

Infermiere ed inservienti

Articolo 32

Le infermiere diplomate in numero di 2 salvo ad aumentare il numero in caso di bisogno, saranno scelte fra giovani di specchiata moralità, nubili o vedove senza proie e che abbiano l' età non minore degli anni 21 nè maggiore degli anni 35.

Esse dovranno eseguire tutti gli ordini che saranno loro dati direttamente dal Corpo Sanitario o pel tramite della Suora Superiora.

Oltre alle infermiere vi è un numero di inservienti addette al servizio delle sale, della biancheria, della cucina e della lavanderia.

Le inservienti non possono essere ammesse:

a) se non abbiano presentato l'atto di nascita da cui risulti di aver compiuti gli anni 21;

0658

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

b) se non munito di licenza elementare;

c) se non di specchiata moralità ed appartenenti a famiglie egualmente oneste;

d) se non in perfette condizioni fisiche:

Così l'ammissione delle infermiere che delle inservienti sarà preceduta da analoga istanza corredata dei documenti cui innanzi diretta all'Amministrazione pel relativo esame per indi disporsi dal Presidente che la richiedente ritenuta idonea venga sottoposta alla visita della Direzione Sanitaria dell'Ospedale per l'ammissione.

In caso di trasgressione da parte del personale dipendente allo adempimento degli obblighi da loro assunti col presente regolamento, la Superiora ne riferirà per iscritto al Direttore che proporrà al Presidente la misura della penale ed in caso di recidiva od insubordinazione anche il licenziamento.

Esso però, potrà essere eseguito con la approvazione del Consiglio d'Amministrazione a norma dello stabilito contenuto nel regolamento amministrativo in vigore.

Lavanderia

Articolo 33

L'addetta alla lavanderia sarà assunta con tutte le norme di cui al precedente art. 32, tranne la condizione di essere munita della licenza elementare.

Essa è alla immediata dipendenza della Suora prescelta dalla Superiora al servizio della biancheria. Detta Suora terrà un registro per l'esatto movimento di entrata e di uscita di tutta la biancheria sia quella per dotazione: sia quella passata alla lavanderia, sia, infine, per quella divenuta fuori uso — precisando per capi i numeri di essi costituenti la dotazione generale del guardaroba. — Egualmente terrà in evidenza il numero delle coperte invernali e di quelle estive, avendo cura di ben sottrarle dal rodere del tarlo.

Sarà cura egualmente della Suora far provvedere in tempo utile dall'Amministrazione allo acquisto del sapone e delle legna occorrenti per le caldaie fornendo dell'uno e dell'altro alla ad-

0639

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

detta alla lavanderia nel quantitativo strettamente bisognevole al servizio.

Invigilerà allo sciorinamento della biancheria e suo conseguente stiro.

Articolo 34

Così le infermiere che il personale inserviente, sotto la responsabilità della Superiora, pernotteranno in Ospedale ed avranno diritto, per turno, qualora non vi osti il generale andamento del servizio, ad una giornata di uscita ogni 15 giorni e con lo orario di entrata non più tardi delle ore 17 di inverno e delle ore 19 di estate.

Articolo 35

Tutto il personale sia Sanitario, sia di assistenza o di servizio, non ha diritto a pensione o ad altro assegnamento dovendo per le vigenti leggi iscriversi rispettivamente alla Cassa Previdenza o alla Cassa Nazionale per l' Invalidità, Vecchiaia e Disoccupazione.

Articolo 36

La misura degli stipendi e salari è determinata dalla tabella organica annessa al presente Regolamento.

Articolo 37

Trovandosi allo studio del Consiglio di Amministrazione la istituzione di speciale reparto per abbienti, lo stesso si riserva di presentare all' uopo tutte quelle variazioni ed ampliamenti di servizio che il caso richieda in parziale riforma del presente regolamento mercè speciali deliberazioni da sottoporre all' approvazione tutoria da ritenersi come allegati integrativi del ripetuto Regolamento.

0640

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Articolo 38

Tutti gli articoli del Regolamento non inclusi nella presente riforma si intendono abrogati.

Disposizioni transitorie

Articolo 39

L' attuale Direttore Sanitario resterà in carica finchè le condizioni fisiche gli permetteranno di attendere alle proprie mansioni.

Articolo 40

Sino a contraria disposizione sono conservati gli attuali gabinetti per ricerche chimiche, batteriologiche, radioscopiche, radiografiche con il relativo personale e con gli assegni di cui alla annessa tabella.

Articolo 41

Fin quando non verrà provveduto al posto vacante la Superiora delle Suore dell' Ospedale è incaricata delle spese minute giornaliere pel vitto, lavanderia, mantenimento dell'Oratorio ed altre piccole spese di cui presenterà pel relativo rimborso in fine mese estratto conto corredato dei documenti giustificativi che controllato dal Segretario a norma del n. 2 dell'art. 17 del Regolamento Amministrativo in vigore sarà da questi presentato al visto del Consigliere Delegato all' Ospedale per la conseguente emissione dei mandati.

Segue la Tabella organica che forma parte integrante del presente Regolamento

0641

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

TABELLA ORGANICA

QUALIFICA	ATTUALE STIPENDIO O SALARIO AL LORDO	NUOVO STIPENDIO O SALRIO AL LORDO	*Annotazioni*
Personale Sanitario			
1 Chirurgo Direttore .	3.500 =	4.000 =	
2 Chirurgi Titolari .	3.600 =	3.600 =	L. 1.800 = cadauna
3 Chirurgi Assistenti .	3.600 =	3.600 =	L. 1.200 =
1 Medico Oculista .	500 =	600 =	
Personale Religioso e di Assistenza			
6 Suore Figlie della Carità	7.200 =	7.200 =	L. 1.200 = cadauna
1 Cappellano per l'Oratorio	600 =	600 =	
2 Infermiere Diplomate.	1.500 =	2.280 =	Aumentate da 1 a 2 L. 1.140 = cadauna
14 Inservienti . . .	9.360 =	12.600 =	L. 900 = cadauna
2 Lavandaie . . .	1.680 =	2.400 =	Aumentate da 1 a 2 L. 100 = cadauna
1 Custode . . .	1.200 =	1.800 =	

Napoli, 11 Aprile 1933 - XI

Il Segretario

ETTORE MOLLAME

Il Consiglio di Amministrazione

Cav. di Gr. Croce EDOARDO CIMORELLI
Gr. Uff. FRANCESCO IERACE
Avv. Comm. ALFREDO GELANZÈ
DUCA DI S. VITO EMANUELE CARACCIOLO

allig N. 4

OSPEDALI RIUNITI PER BAMBINI NAPOLI

R E G O L A M E N T O

E TABELLA ORGANICA DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO E SUBALTERNO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

PARTE PRIMA

Capo I.

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI

ART. I. I servizi amministrativi degli Ospedali Riuniti per Bambini in Napoli sono disimpegnati dai seguenti Uffici:

a) 1° Ufficio- Segreteria ed Archivio

b) 2° Ufficio- Ragioneria -

c) 3° Ufficio- Economato-

Il numero, la suddivisione in gruppi, i gradi e gli stipendi del personale sono determinati dalla Tab. A annessa al presente Regolamento -

Capo II.

SEGRETERIA ED ARCHIVIO

ART. 2. Spetta all'Ufficio di Segreteria, sotto la direzione del Segretario Generale , curare la regolarità e legalità degli atti provvedere alla conservazione ed al regolare esercizio dei diritti patrimoniali dell'Ente, proporre tempestivamente all'Amministrazione la rinnovazione dei contratti prossimi a scadere, promuovere e sorvegliare la riscossione dei crediti liquidi ed esigibili, tenere al corrente il repertorio ed i registri dei verbali delle adunanze del Consiglio d' Amm.ne, curare la pubblicazione delle deliberazioni nei casi in cui è richiesta, comunicare agli uffici competenti ed a chi ne abbia interesse le deliberazioni del Consiglio e gli ordini del Presidente, provvedere alla corrispondenza generale dell'Amm.ne.

Il Segretario Generale, come capo del personale, sovrainterce all'andamento di tutti gli uffici, riferisce al Presidente su tutti gli affari dell'Ente, prepara icontratti, i capitolati di appalto, e riferisce anche sul Bilancio annualmente compilato dall' Ufficio di Ragioneria, ha la custodia dell'archivio riservato, compila le note caratteristiche del personale,vigila

0 0 9 4 3

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ART. I. I servizi amministrativi degli Ospedali Riuniti per Bam_
bini in Napoli sono disimpegnati dai seguenti Uffici:

a) 1° Ufficio- Segreteria ed Archivio

b) 2° Ufficio- Ragioneria -

c) 3° Ufficio- Economato-

Il numero, la suddivisione in gruppi, i gradi e gli stipendi del personale sono determinati dalla Tab. A annessa al presente Regolamento -

Capo II.

SEGRETERIA ED ARCHIVIO

ART. 2. Spetta all'Ufficio di Segreteria, sotto la direzione del Segretario Generale , curare la regolarità e legalità degli atti provvedere alla conservazione ed al regolare esercizio dei diritti patrimoniali dell'Ente, proporre tempestivamente all'Amministrazione la rinnovazione dei contratti prossimi a scadere, promuovere e sorvegliare la riscossione dei crediti liquidi ed esigibili, tenere al corrente il repertorio ed i registri dei verbali delle adunanze del Consiglio d' Amm.ne, curare le pubblicazione delle deliberazioni nei casi in cui è richiesta, comunicare agli uffici competenti ed a chi ne abbia interesse le deliberazioni del Consiglio e gli ordini del Presidente, provvedere alla corrispondenza generale dell'Amm.ne.

Il Segretario Generale, come capo del personale, sovraintende all'andamento di tutti gli uffici, riferisce al Presidente su tutti gli affari dell'Ente, prepara i contratti, i capitolati di appalto, e riferisce anche sul Bilancio annualmente compilato dall' Ufficio di Ragioneria, ha la custodia dell'archivio riservato, compila le note caratteristiche del personale,vigila sulla disciplina del personale degli uffici, fa gli opportuni richiami per ogni mancanza di esso e ne riferisce al Capo dell'Amministrazione, con le proposte dei provvedimenti disciplinati del caso, riceve e trasmette col suo parere all'Amm.ne tutte le doman

1840

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

de del personale, assiste alle sedute del Consiglio di amm.ne e redige i relativi processi verbali, tranne quando trattasi di questioni nelle quali egli od i suoi parenti ed affini, fino al quarto grado, siano interessati. In tal caso le funzioni di Segretario sono disimpegnate dal Consigliere meno anziano fra gli intervenuti.

ART.3. Il Segretario Generale firma i mandati di pagamento emessi dalla Ragioneria, prima che siano presentati al Presidente del Consiglio di amm.ne; firma pure i verbali di verifica di cassa; rilascia copia degli atti, previa autorizzazione del Presidente, e ne certifica la conformità agli origirali; riceve, apre ed annota la corrispondenza, provvedendo e che sia classificata e protocollata.

Inoltre il Segretario Generale attende alla istruzione di tutti gli afferi e per essi presente le proposte al Consiglio di Amm.ne, indicando, nel caso di spese, la disponibilità di bilancio.

In assenza dall'ufficio del Presidente e dei Consiglieri il Segretario Generale, nei casi di urgenza, adotta tutti i provvedimenti necessari in ogni ramo di servizio, con obbligo di terne sollecitamente informato il Presidente o chi ne fa le veci.

ART.4. Un Segretario coadiuva il Segretario Generale in tutte le sue funzioni e deve disimpegnare quello che sono a lui specificamente dallo stesso affidate. Sostituisce il Segretario Generale in caso di assenza.

ART.5. L' archivista provvede alla conservazione degli atti e documenti riflettenti l' Ente; registra tutta la corrispondenza, tranne quella riservata, in arrivo ed in partenza, ne provvede alla spedizione, e distribuisce giornalmente agli uffici ed all'Amministrazione, secondo la competenza di ciascuno, le corrispondenza

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

redige i relativi processi verbali, tranne quando trattasi di questioni nelle quali egli od i suoi parenti ed affini, fino al quarto grado, sieno interessati. In tal caso le funzioni di Segretario sono disimpegnate dal Consigliere meno anziano fra gli intervenuti.

ART.3. Il Segretario Generale firma i mandati di pagamento emessi dal la Ragioneria, prima che siano presentati al Presidente del Consiglio di amm.ne; firma pure i verbali di verifica di cassa; rilascia copie degli atti, previa autorizzazione del Presidente, e ne certifica la conformità agli originali; riceve, apre ed annota la corrispondenza, provvedendo a che sia classificata e protocollata.

Inoltre il Segretario Generale attende alla istruzione di tutti gli affari e per essi presenta le proposte al Consiglio di Amm.ne, indicando, nel caso di spese, la disponibilità di bilancio.

In assenza dall'ufficio del Presidente e dei Consiglieri il Segretario Generale, nei casi di urgenza, adotta tutti i provvedimenti necessari in ogni ramo di servizio, con obbligo di tenerne sollecitamente informato il Presidente o chi ne fa le veci.

ART.4. Un Segretario coadiuva il Segretario Generale in tutte le sue funzioni e deve disimpegnare quello che sono a lui specificamente dallo stesso affidate. Sostituisce il Segretario Generale in caso di assenza.

ART.5. L' archivista provvede alla conservazione degli atti e documenti riflettenti l' Ente; registra tutta la corrispondenza, tranne quella riservata, in arrivo ed in partenza, ne provvede alla spedizione, e distribuisce giornalmente agli uffici ed all'Amministrazione, secondo la competenza di ciascuno, la corrispondenza in arrivo, corredata dai relativi fascicoli bene ordinati; vigila perchè nessun documento sia asportato dall' Archivio.

ART. 6. L'ufficio di segreteria deve provvedere alla registrazione dei degenti.

1837

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

La registrazione dovrà essere completa delle generalità dei ricoverati, indicare il Comune di origine, il domicilio dei familiari, il reparto in cui ciascun degente è assegnato, il periodo di degenza. Dovrà inoltre indicare l' Ente o privato che deve sostenere l'onere del ricovero.

L' Ufficio deve anche:

a) compilare il rapporto giornaliero del movimento numerico dei ricoverati in tutti gli ospedali;

b) rimettere quotidianamente tale rapporto all'Economo ed alla Ragioneria, rispettivamente per la compilazione delle richieste giornaliere e delle liste di carico;

c) redigere giornalmente i rapporti nominativi degli ammessi negli ospedali, con l'annotazione, se trattasi di paganti, del pagamento eseguito a qualsiasi titolo, e dell' Ente o privato a cui il ricovero fa carico;

d) redigere giornalmente i rapporti nominativi dei dimessi dagli ospedali, ovvero dei trasferiti o deceduti-

C A P O III

UFFICIO DI RAGIONERIA

ART. 7. Spetta all'Ufficio di Ragioneria:

a) tenere al corrente gli inventari di tutte le attività e passività patrimoniali dell'Ente;

b) compilare in tempo debito, in conformità delle disposizioni di legge, il progetto del Bilancio preventivo ed il conto consuntivo per ogni esercizio, da sottoporre all'esame e deliberazione del Consiglio di amministrazione;

c) compilare alle debite scadenze i ruoli di pagamento di tutto il personale alla dipendenza dell' Ente;

d) vidimare i registri ed i ruoli delle entrate patrimoniali da consegnare al Tesoriere;

e) rivedere e vistare il rapporto giornaliero di cassa;

0647

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778502 1

miliari, il reparto in cui eseguire [illegible]

ricdo di degenza. Dovrà inoltre indicare l' Ente o privato che deve sostenere l'onere del ricovero.

L' Ufficio deve anche:

a) compilare il rapporto giornaliero del movimento numerico dei ricoverati in tutti gli ospedali;

b) rimettere quotidianamente tale rapporto all'Economo ed alla Ragioneria, rispettivamente per la compilazione delle richieste giornaliere e delle liste di carico;

c) redigere giornalmente i rapporti nominativi degli ammessi negli ospedali, con l'annotazione, se trattasi di paganti, del pagamento eseguito a qualsiasi titolo, e dell' Ente o privato a cui il ricovero fa carico;

d) redigere giornalmente i rapporti nominativi dei dimessi dagli ospedali, ovvero dei trasferiti o deceduti-

C A P O III
UFFICIO DI RAGIONERIA

ART. 7. Spetta all'Ufficio di Ragioneria:

a) tenere al corrente gli inventari di tutte le attività e passività patrimoniali dell'Ente;

b) compilare in tempo debito, in conformità delle disposizioni di legge, il progetto del Bilancio preventivo ed il conto consuntivo per ogni esercizio, da sottoporre all'esame e deliberazione del Consiglio di amministrazione;

c) compilare alle debite scadenze i ruoli di pagamento di tutto il personale alle dipendenza dell' Ente;

d) vidimare i registri ed i ruoli delle entrate patrimoniali da consegnare al Tesoriere;

e) rivedere e vistare il rapporto giornaliero di cassa;

f) esaminare, in confronto degli atti adottati, la rispondenza dei conti per forniture, lavori e provviste, all'uf[illegible] rimessi con relativa proposta di liquidazione;

1838

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

g) trasmettere successivamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione detti conti, debitamente vistati e con l'annotazione del capitolo ed articolo di bilancio cui debbono far carico, perchè ne sia disposto il pagamento da parte del Consiglio di amministrazione o del solo Presidente, se si tratti di conti presentati in esecuzione di contratti per forniture già approvate dal Consiglio, o di spese eventuali fatte in economia;

h) emettere e registrare gli ordini di riscossione ed i mandati di pagamento da trasmettere al Tesoriere;

i) tenere, nei riguardi dei movimenti dei capitali, in evidenza quelli esistenti in cassa per effetto di trasformazione patrimoniale;

l) far constare da apposite scritture i risultati della contabilità finanziaria dell' Ente, cioè lo stato delle entrate e delle spese, in relazione ai capitoli di bilancio, e riassumere i risultati della contabilità economica in base alle comunicazioni ricevute dai competenti uffici;

n) tenere al corrente, con la massima cura, i libri di tutte le attività e passività dell' Ente, il registro dei residui attivi e passivi, il registro copia-mandati, il registro dei depositi dei valori e titoli per cauzioni provvisorie e definitive e per qualunque altra causa, nonchè tutti gli altri registri necessari a sussidio delle scritture contabili;

n) tenere aggiornato lo schedario di tutto il personale per quanto si riferisce ad aumenti periodici, variazioni allo stato di famiglia e, in genere, a tutto cio' che riguarda il trattamento economico, con riferimento al fascicolo personale di ciascuno;

o) provvedere entro i termini legali, a tutti gli atti relativi alla iscrizione del personale alle varie Casse di Previdenza, all'Infadel, all'Istituto Nazionale Fascista della Previdenza socia_

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

rico, perchè ne sia disposto il pagamento da parte
di amministrazione o del solo Presidente, se si tratti di conti
presentati in esecuzione di contratti per forniture già approvate
dal Consiglio, o di spese eventuali fatte in economia;
h) emettere e registrare gli ordini di riscossione ed i mandati di
pagamento da trasmettere al Tesoriere;
i) tenere, nei riguardi dei movimenti dei capitali, in evidenza
quelli esistenti in cassa per effetto di trasformazione patrimo-
niale;
l) far constare da apposite scritture i risultati della contabi-
lità finanziaria dell' Ente, ossia lo stato delle entrate e delle
spese, in relazione ai capitoli di bilancio, e riassumere i risul_
tati della contabilità economica in base alle comunicazioni rice-
vute dai competenti uffici;
n) tenere al corrente, con la massima cura, i libri di tutte le at_
tività e passività dell' Ente, il registro dei residui attivi e
passivi, il registro copia-mandati, il registro dei depositi dei
valori e titoli per cauzioni provvisorie e definitive e per qualun_
que altra causa, nonchè tutti gli altri registri necessari a sussi_
dio delle scritture contabili;
n) tenere aggiornato lo schedario di tutto il personale per quanto
si riferisce ad aumenti periodici, variazioni allo stato di fami-
glia e, in genere, a tutto cio' che riguarda il trattamento econo_
mico, con riferimento al fascicolo personale di ciascuno;
o) provvedere entro i termini legali, a tutti gli atti relativi
alla iscrizione del personale alle varie Casse di Previdenza, al-
l'Infadel, all'Istituto Nazionale Fascista della Previdenza socia_
le, all'Opera Nazionale per gli Orfani dei Sanitari;
p) tenere al corrente le tessere del personale iscritto all'Isti-
tuto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale, e curare l' assi_
curazione del personale contro gl'infortuni e la responsabilità

M 1837

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

civile verso terzi:

q) disporre le denunzie e rettifiche per l'imposta sui redditi di Manomorta, di R. M. e Complementare;

r) provvedere mensilmente alla trasmissione delle note di debito per i ricoverati a carico di Enti e privati, e curare la procedura coattiva per i morosi, accertando gl'interessi di mora;

s) attendere alla contabilità dei reparti speciali (dispensa, farmacia, lavanderia) ed a quella di tutti gli uffici dell'Ente che hanno gestione economica;

t) curare che, alla fine di ogni mese, siano chiusi nei loro risultati i registri in uso presso gli ambulatori, gabinetti e reparti. Le partite devono essere riassunte in distinti specchi statistici dai quali risultino il numero delle persone che hanno usufruito della cura, le partite a pagamento ed a cura gratuita, le somme mensili riscosse ed i riferimenti agli atti contabili;

u) attendere alla revisione dei conti e delle contabilità per gli acquisti e lavori eseguiti in economia per le diverse aziende ed uffici dell' Ente;

v) presentare entro il dieci di ogni mese i prospetti mensili relativi ai costi dei singoli servizi ospedalieri, e provvedere a tutti i lavori statistici che saranno disposti;

z) provvedere infine a tutti gli atti contabili di interesse dell' Ente.

ART.8. Il Ragioniere informa mensilmente, ed eventualmente ad ogni richiesta, con relazione scritta vistata dal Seg. Gen., il Pres. del Consiglio sulla situazione delle spese e degli impegni per i provvedimenti da adottare in caso di esaurimento di fondi, in modo che nessuna nuova spesa sia impegnata quando sia esaurito il fondo stanziato nel Bilancio al relativo capitolo.

Parimenti ogni qualvolta accerti che le entrate per qualsiasi ti-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778021

q) disporre le denunzie e rettifiche per l'imposta sui redditi di Manomorta, di R. M. e Complementare;

r) provvedere mensilmente alla trasmissione delle note di debito per i ricoveati a carico di Enti e privati, e curare la procedura coattiva per i morosi, accertando gl'interessi di mora;

s) attendere alla contabilità dei reparti speciali (dispense, farmacia, lavanderia) ed a quelle di tutti gli uffici dell'Ente che hanno gestione economica;

t) curare che, alla fine di ogni mese, siano chiusi nei loro risultati i registri in uso presso gli ambulatori, gabinetti e reparti.

Le partite devono essere riassunte in distinti specchi statistici dai quali risultino il numero delle persone che hanno usufruito della cura, le partite a pagamento ed a cura gratuita, le somme mensili riscosse ed i riferimenti agli atti contabili;

u) attendere alla revisione dei conti e delle contabilità per gli acquisti e lavori eseguiti in economia per le diverse aziende ed uffici dell' Ente;

v) presentare entro il dieci di ogni mese i prospetti mensili relativi ai costi dei singoli servizi ospedalieri, e provvedere a tutti i lavori statistici che saranno disposti;

z) provvedere infine a tutti gli atti contabili di interesse dell' Ente.

ART.8. Il Ragioniere informa mensilmente, ed eventualmente ad ogni richiesta, con relazione scritta vistata dal Seg. Gen., il Pres. del Consiglio sulla situazione delle spese e degli impegni per i provvedimenti da adottare in caso di esaurimento di fondi, in modo che nessuna nuova spesa sia impegnata quando sia esaurito il fondo stanziato nel Bilancio al relativo capitolo.

Parimenti ogni qualvolta accerti che le entrate per qualsiasi titolo non siano realizzate regolarmente e alla prescritta scadenza e le siano in misura minore di quella previste ne informa come sopra il Presidente del Consiglio perchè siano adottati in tempo i necessari provvedimenti.

1836

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ART. 9. Il Ragioniere è personalmente responsabile della regolare tenuta delle scritture contabili, da eseguire giornalmente, ed esercita un continuo controllo sulla cassa e su tutti gli altri uffici che hanno gestione economica.

Nel caso che accerti irregolarità nei servizi sottoposti alla sua vigilanza e controllo, è tenuto a riferirne subito al Seg. Gen.

ART. 10. Il Ragioniere è coadiuvato da un vice-ragioniere.

C A P O IV
UFFICIO DI ECONOMATO

ART. 11. Spetta all' Economato:

a) tenere al corrente i registri di carico, scarico e movimento di tutti gli oggetti mobili esistenti negli uffici, nei reparti dei vari ospedali, nei magazzini di deposito, guarderoba, ecc. Di tali oggetti l'Economo ha la consegna e la custodia;

b) proporre la vendita degli effetti e materiali resi inservibili;

c) preparare gli elementi per la compilazione dei capitolati di appalto generale e speciale per le forniture di tutti i generi occorrenti ai vari ospedali, e segnalare a tempo opportuno le scadenze dei contratti di fornitura, affinchè possa provvedersi ai nuovi appalti;

d) trasmettere alla ragioneria per la liquidazione i conti dei fornitori, corredati di tutti gli elementi che ne accertino la regolarità;

e) fare le richieste per le forniture e provviste di tutti i generi di consumo, in rispondenza delle esigenze dell' Ente;

f) accertare che le forniture siano fatte in perfetta rispondenza degli appalti ed ordinativi;

g) vigilare sull' andamento dei servizi di cucina e dispensa; vigi[illegible] sulla dispensa e provvedere alla conservazione del

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

nuta delle scritture contabili, da eseguire giornalmente, ed esercita un continuo controllo sulla cassa e su tutti gli altri uffici che hanno gestione economica.

Nel caso che accerti irregolarità nei servizi sottoposti alla sua vigilanza e controllo, è tenuto a riferirne subito al Segr. Gen.

ART. 10. Il Ragioniere è coadiuvato da un vice-ragioniere.

C A P O IV
UFFICIO DI ECONOMATO

ART. 11. Spetta all' Economato:

a) tenere al corrente i registri di carico, scarico e movimento di tutti gli oggetti mobili esistenti negli uffici, nei reparti dei vari ospedali, nei magazzini di deposito, guardaroba, ecc. Di tali oggetti l'Economo ha la consegna e la custodia;

b) proporre la vendita degli effetti e materiali resi inservibili;

c) preparare gli elementi per la compilazione dei capitolati di appalto generale e speciale per le forniture di tutti i generi occorrenti ai vari ospedali, e segnalare a tempo opportuno le scadenze dei contratti di fornitura, affinchè possa provvedersi ai nuovi appalti;

d) trasmettere alla ragioneria per la liquidazione i conti dei fornitori, corredati di tutti gli elementi che ne accertino la regolarità;

e) fare le richieste per le forniture e provviste di tutti i generi di consumo, in rispondenza delle esigenze dell' Ente;

f) accertare che le forniture siano fatte in perfetta rispondenza degli appalti ed ordinativi;

g) vigilare sull' andamento dei servizi di cucina e dispensa; vigilare altresì sulla lavanderia e provvedere alla conservazione del mobilio e biancheria;

h) tenere uno schedario aggiornato dei generi di acquisto, in cui per ogni articolo siano indicati i vari fornitori e le rispettive commissioni; una campionatura completa dei principali generi di abbi

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

sognanti all'Ospedale; una raccolta di cataloghi e prezzi riferentisi ai generi della merce; il periodico listino delle merci e dei prezzi fissati dal Consiglio Provinciale delle Corporazioni;

k) provvedere, nei termini di legge, alla verifica dei pesi e misure;

i) fornire tutti gli elementi occorrenti per l'assicurazione degli immobili, mobili, masserizie e biancheria contro gl'incendi;

l) tenere le scritture analitiche del movimento dei generi e dei relativi consumi in ciascuno ospedale; ed infine, attendere, con la massima cura e solerzia, a tutti i servizi che hanno rapporto con l'economia dell'Ente;

m) adempiere in generale a tutte le incombenze proprie dell'ufficio ed a quelle che sono ad esso affidate dall' Amm.ne.

ART.12. All' Economato è affidata la vigilanza della proprietà immobiliare dell'Ente, agli effetti della perfetta esecuzione dei contratti. Pertanto dovrà denunziare all' Amm.ne gli eventuali abusi e contravvenzioni. Dovrà pure sorvegliare la eventuale gestione in economia dei terreni annessi agli stabilimenti ospedalieri, ed il lavoro degli operai assunti.

ART.13. Per le spese di carattere urgente, e comunque per le forniture non appaltate, quando le spese stesse siano disposte dal Presidente, salvo ratifica, sarà messo a disposizione dell' economo un fondo, che non dovrà superare l'ammontare della cauzione.

Tale fondo sarà reintegrabile ad esaurimento, previo rendiconto giustificativo delle spese fatte. Il rendiconto dovrà essere esaminato dalla Ragioneria e vistato dal Seg. Gen.le.

L' Economo, in riferimento a tale fondo, ha l'obbligo di tenere al corrente un giornale, e di presentare le pezze giustificative nelle verifiche che saranno fatte dal Ragioniere, dal Seg. Gen. e dall'Amm.ne.

ART.14. L' Economo, in base alle norme che saranno disposte dalla

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778021

dei prezzi fissati dal Consiglio Provinciale [illegible]

k) provvedere, nei termini di legge, alla verifica dei pesi e misure;

i) fornire tutti gli elementi occorrenti per l'assicurazione degli immobili, mobili, masserizie e biancheria contro gl'incendi;

l) tenere le scritture analitiche del movimento dei generi e dei relativi consumi in ciascuno ospedale; ed infine, attendere, con la massima cura e solerzia, a tutti i servizi che hanno rapporto con l'economie dell'Ente;

m) adempiere in generale a tutte le incombenze proprie dell'ufficio ed a quelle che sono ad esso affidate dall' Amm.ne.

ART.12. All' Economato è affidata la vigilanza della proprietà immobiliare dell'Ente, agli effetti della perfetta esecuzione dei contratti. Pertanto dovrà denunziare all' Amm.ne gli eventuali abusi e contravvenzioni. Dovrà pure sorvegliare la eventuale gestione in economia dei terreni annessi agli stabilimenti ospedalieri, ed il lavoro degli operai assunti.

ART.13. Per le spese di carattere urgente, e comunque per le forniture non appaltate, quando le spese stesse siano disposte dal Presidente, salvo ratifica, sarà messo a disposizione dell' economo un fondo, che non dovrà superare l'ammontare della cauzione.
Tale fondo sarà reintegrabile ad esaurimento, previo rendiconto giustificativo delle spese fatte. Il rendiconto dovrà essere esaminato dalla Ragioneria e vistato dal Seg. Gen.le.
L' Economo, in riferimento a tale fondo, ha l'obbligo di tenere al corrente un giornale, e di presentare le pezze giustificative nelle verifiche che saranno fatte dal Ragioniere, dal Seg. Gen. e dall'Amm.ne.

ART.14. L' Economo, in base alle norme che saranno disposte dalla Amm.ne, dovrà provvedere alla riscossione di quanto dovuto, per prestazioni ambulatorie, di pronto soccorso e di gabinetti.

ART.15. Alla fine di ogni bimestre l' Economo dovrà presentare l'inventario quantitativo dei generi di consumo esistenti nei magaz-

N. 1834

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

zini e nelle cantine, nonchè il rendiconto dei consumi. Dovrà pure presentare relazione da cui risulti la esistenza della biancheria e degli altri oggetti tenuti in consegna.

ART.16. L'Economo è coadiuvato, nel disimpegno del suo ufficio, dalle Suore addette ai servizi di cucina, di dispensa e di guardaroba-

ART.17. L'ufficio di economato redige giornalmente un prospetto generale di tutto quanto concerne il vitto della giornata, desumendone i dati dalle tabelle delle prescrizioni dietetiche, e delle richieste speciali che verranno passate alla dispensa per la consegna alla cucina.

ART.18. All' Ufficio Economato sono annessi appositi magazzini per la conservazione di tutti i generi, provviste e masserizie, oggetti e mobili fuori uso.
Sono conservati nei magazzini dell' Economato anche i vestiari ed oggetti dei ricoverati.

ART.19. L'Economo deve prestare,all'atto della nomina, una cauzione di lire ventimila, in numerario e in titoli del debito pubblico italiano che saranno valutati al prezzo medio del semestre precedente.

PARTE SECONDA

CAPO V

NOMINA= GERARCHIA = ANZIANITA' - NOTE DI QUALIFICA

ART. 20- Al personale degli Uffici amministrativi sono applicabili - in quanto siano compatibili e non sia disposto altrimenti col presente Regolamento- le norme contenute nella Parte Prima- Capi I-II- III del R. D. Legge 30 dicembre 1923 N. 2960 circa lo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.

ART. 21. Alla nomina degli impiegati, quando l' Amm.ne non ritenga di provvedere mediante promozione di impiegati del grado immediatamente inferiore che siano muniti del titolo di studio prescritto,

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

cherie e degli altri oggetti tenuti in consegna.

ART.16. L'Economo è coadiuvato, nel disimpegno del suo ufficio, dalle Suore addette ai servizi di cucina, di dispensa e di guardaroba-

ART.17. L'ufficio di economato redige giornalmente un prospetto generale di tutto quanto concerne il vitto della giornata, desumendone i dati dalle tabelle delle prescrizioni dietetiche, e dalle richieste speciali che verranno passate alla dispensa per la consegna alla cucina.

ART.18. All' Ufficio Economato sono annessi appositi magazzini per la conservazione di tutti i generi, provviste e masserizie, oggetti e mobili fuori uso.
Sono conservati nei magazzini dell' Economato anche i vestiari ed oggetti dei ricoverati.

ART.19. L'Economo deve prestare,all'atto della nomina, una cauzione di lire ventimila, in numerario e in titoli del debito pubblico italiano che saranno valutati al prezzo medio del semestre precedente.

PARTE SECONDA

CAPO V

NOMINA= GERARCHIA = ANZIANITA' - NOTE DI QUALIFICA

ART. 20- Al personale degli Uffici amministrativi sono applicabili - in quanto siano compatibili e non sia disposto altrimenti col presente Regolamento- le norme contenute nella Parte Prima- Capi I- II- III del R. D. Legge 30 dicembre 1923 N. 2960 circa lo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.

ART. 21. Alla nomina degli impiegati, quando l' Amm.ne non ritenga di provvedere mediante promozione di impiegati del grado immediatamente inferiore che siano muniti del titolo di studio prescritto, si provvede mediante concorsi pubblici come appresso:
a) pel posto di Segretario Generale- per titoli, fra laureati in giurisprudenza, in Scienze sociali, e in Scienze Economiche e commerciali, che abbiano prestato lodevolmente servizio almeno per

1833

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

cinque anni in qualità di Segretario Capo e di Segretario Generale di Comuni e di Segretario di Istituzioni di Beneficenza di prima classe (art. 3 R. D. Legge 30 dicembre 1923, n. 2841) con nomina stabile e di funzionario di gruppo A) dell' Amm.ne dell'Interno;
b) pel posto di segretario - per titoli, ed eventualmente per titoli ed esami, fra laureati come alla lett. a), e muniti, del diploma di abilitazione di segretario comunale;
c) pel posto di Rag.re e di V.Rag.re- per titoli ed eventualmente per titoli ed esami, tra coloro che siano muniti del diploma di ragioneria rilasciato da un Istituto tecnico del Regno;
d) pel posto di Economo- per titoli, od eventualmente per titoli ed esami, fra persone munite del diploma di abilitazione tecnica, sezione commercio e ragioneria, e quello di un Istituto medio commerciale;
e) pel posto di archivista- per titoli, od eventualmente per titoli ed esami, fra coloro che siano muniti di licenza di scuola media di secondo grado;
f) pei posti di applicato, per esami fra coloro che siano muniti di licenza di scuola media di primo grado. Gli applicati avranno anche l'obbligo di scrivere a macchina, e l' esame quindi comprenderà pure tale prova;
g) per posti di copista- dattilografo, si provvede con nomina diretta-
Gli aspiranti dovranno essere muniti della licenza di scuola primaria superiore e saranno sottoposti ad un esperimento pratico di scrittura a mano ed a macchina.

ART. 22. I limiti di età per l' ammissione ai concorsi sono i seguenti e non debbono essere sorpassati alla data del bando di concorso:
- [illegible] anni 26 ai 40;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

di Comuni e di Segretario di Istituzioni di Beneficenza
classe (art. 3 R. D. Legge 30 dicembre 1923, n. 2841) con nomina
stabile e di funzionario di gruppo A) dell' Amm.ne dell'Interno:
b) pel posto di segretario - per titoli, ed eventualmente per ti-
toli ed esami, fra laureati come alla lett. a), e muniti, del di_
ploma di abilitazione di segretario comunale:
c) pel posto di Rag.re e di V.Rag.re- per titoli od eventualmente
per titoli ed esami. tra coloro che siano muniti del diploma di
ragioneria rilasciato da un Istituto tecnico del Regno:
d) pel posto di Economo- per titoli, od eventualmente per titoli
ed esami, fra persone munite del diploma di abilitazione tecnica,
sezione commercio e ragioneria, e quello di un Istituto medio
commerciale;
e) pel posto di archivista- per titoli, od eventualmente per tito_
li ed esami, fra coloro che siano muniti di licenza di scuola me-
dia di secondo grado;
f) pei posti di applicato, per esami fra coloro che siano muniti
di licenza di scuola media di primo grado. Gli applicati avranno
anche l'obbligo di scrivere a macchina, e l' esame quindi compren_
derà pure tale prova;
g) per posti di copista- dattilografo, si provvede con nomina
diretta-
Gli aspiranti dovranno essere muniti della licenza di scuola pri_
maria superiore e saranno sottoposti ad un esperimento pratico di
scritturazione a mano ed a macchina.
Amm.ne. I limiti di età per l' ammissione ai concorsi sono i seguenti
e non debbono essere sorpassati alla data del bando di concorso:
a) pel segret. gen. segretario e rag. degli anni 26 ai 40:
b) per l' Economo, V. Rag.re, archivista ed applicati degli anni
21 ai 35.
I limiti di età per la nomina dei copista-dattilografi sono degli
anni 18 ai 35-
Nessun limite di età è prescritto per coloro che siano già in

1832

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

servizio di Istituzioni pubbliche di beneficenza ed assistenza, con nomina ad un posto istituito dai regolamenti organici delle varie categorie del personale.

I detti limiti massimi di età sono elevati nella misura prescritta dagli art. 1 del R.D. Legge 23 marzo 1933, n. 227, e 23 del R. D. Legge 21 agosto 1937 , n. 1542, 174 e 221 Legge com. e prov. T.U. 3 marzo 1934, n. 383, nonchè per coloro che abbiano prestato servizio militare durante le guerre di Africa e Spagna.

ART. 23. Le domande di ammissione al concorso, oltre i titoli in originale od in copia autentica indicati nell'art. 24, debbono essere corredate dai seguenti certificati, debitamente legalizzati, ove occorra:

a) atto di nascita

b) cittadinanza italiana

c) di buona condotta morale e politica, rilasciato dal Podesta' del Comune nel quale il concorrente ha dimorato nell'ultimo triennio

d) generale del casell. giud. dal quale risulti la mancanza di condanne pei reati previsti dall'art. 8 legge com.e prov. T. U. 3 marzo 1934, n. 383

e) di sana e robusta costituzione fisica e di esenzione da difetti ed imperfezioni fisiche che possano influire sul rendimento in servizio

f) di avere soddisfatto agli obblighi di leva

g) di iscrizione al P.N.F., salvo per i mutilati ed invalidi di guerra (R. D. L. 25 febbraio 1935, n. 163)°

h) stato di famiglia.

Per le nomine, ed anche per le promozioni, vanno peraltro applicate le norme per la valutazione dello stato civile di cui al R. D.L. 25 febbraio 1939, XVII, n. 335-

0661

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 78 50 21

servizio di istituzioni pubbliche di beneficenza ed assistenza,con nomina ad un posto istituito dai regolamenti organici delle varie categorie del personale.

I detti limiti massimi di età sono elevati nella misura prescritta dagli art. 1 del R.D. Legge 23 marzo 1933, n. 227; e 23 del R. D. Legge 21 agosto 1937 , n. 1542, 174 e 221 Legge com. e prov. T.U.3 marzo 1934, n. 383, nonchè per coloro che abbiano prestato servizio militare durante le guerre di Africa e Spagna.

ART. 23. Le domande di ammissione al concorso, oltre i titoli in originale od in copia autentica indicati nell'art. 24, debbono essere corredate dei seguenti certificati, debitamente legalizzati,ove occorra:

a) atto di nascita

b) cittadinanza italiana

c) di buona condotta morale e politica, rilasciato dal Podesta' del Comune nel quale il concorrente ha dimorato nell'ultimo triennio

d) generale del casell. giud. dal quale risulti la mancanza di condanne pei reati previsti dall'art. 8 legge com.e prov. T. U. 3 marzo 1934, n. 383

e) di sana e robusta costituzione fisica e di esenzione da difetti ed imperfezioni fisiche che possano influire sul rendimento in servizio

f) di avere soddisfatto agli obblighi di leva

g) di iscrizione al P.N.F., salvo per i mutilati ed invalidi di guerra (R. D. L. 25 febbraio 1935, n. 163)°

h) stato di famiglia.

Per le nomine, ed anche per le promozioni, vanno peraltro applicate le norme per la valutazione dello stato civile di cui al R. D.L. 25 febbraio 1939, XVII, n. 335-

Agli effetti del decreto anzidetto e del provvedimento della G.P. A. di Napoli in data 27 giugno 1939 XVII, n. 8990I sono da considerarsi equiparati al personale subalterno dello Stato, avente grado corrispondente a quelli di commesso o usciere capo e supe-

1831

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778502 1

riori, i custodi e l'autista dell' Ente,mentre tutto il restante personale è da considerarei di grado inferiore a quelli previsti dall'art.1, comma 1, del ripetuto Decreto Legge 25 /2/1939- XVII- n. 335, non raggiungendo i minimi di stipendio indicati nella richiamata decisione della G.P.A. di Napoli.

ART.24. I titoli si distinguono in quelli di carriera scientifica,carriera pratica, e in pubblicazioni: queste ultime debbono essere esibite in tre esemplari, perchè i componenti le Comm.ni esaminatrici possano esaminarli contemporaneamente.

ART. 25. Qualore l' Amm.ne intenda bandire i concorsi di cui alle lett. b, c, d, e, dell'art. 21 per titolied esami, le relative prove di esame saranno scritte ed orali, come segue:

a) pel concorso al posto di Segretario:

1) due prove scritte; una di diritto costituzionale ed amministrativo, l'altra sulle leggi e regolamenti amministrativi:

2) una prova pratica consistente nella compilazione di un verbale di deliberazione dell' amm.ne di una istituzione pubblica di assistenza e beneficenza;

3) prova orale sul diritto civile, sulle materie predette e sulla legislazione amm.va del Regno, con speciale riguardo alle leggi e regolamenti sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza-

b) pel concorso al posto di Ragioniere e di V°Ragioniere:

1) due prove scritte; una di istituzione di diritto amm.vo, l'altra di ragioneria generale, con particolare riguardo alle aziende pubbliche;

2) prova tecnica consistente nella risoluzione di un quesito riguardante la contabilità delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;

3) prova orale su nozioni di diritto civ., sulle materie predette,

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 78 50 21

personale è da considerarsi di grado inferiore a quelli previsti dall'art.1, comma 1, del ripetuto Decreto Legge 25/2/1939- XVII- n. 335, non raggiungendo i minimi di stipendio indicati nella richiamata decisione della G.P.A. di Napoli.

ART.24. I titoli si distinguono in quelli di carriera scientifica, carriera pratica, e in pubblicazioni: queste ultime debbono essere esibite in tre esemplari, perchè i componenti le Comm.ni esaminatrici possano esaminarli contemporaneamente.

ART. 25. Qualora l' Amm.ne intenda bandire i concorsi di cui alle lett. b, c, d, e, dell'art. 21 per titoli ed esami, le relative prove di esame saranno scritte ed orali, come segue:

a) pel concorso al posto di Segretario;

1) due prove scritte; una di diritto costituzionale ed amministrativo, l'altra sulle leggi e regolamenti amministrativi;

2) una prova pratica consistente nella compilazione di un verbale di deliberazione dell' amm.ne di una istituzione pubblica di assistenza e beneficenza;

3) prova orale sul diritto civile, sulle materie predette e sulla legislazione amm.va del Regno, con speciale riguardo alle leggi e regolamenti sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza-

b) pel concorso al posto di Ragioniere e di V°Ragioniere:

1) due prove scritte; una di istituzione di diritto amm.vo, l'altra di ragioneria generale, con particolare riguardo alle aziende pubbliche;

2) prova tecnica consistente nella risoluzione di un quesito riguardante la contabilità delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;

3) prove orale su nozioni di diritto civ., sulle materie predette, sulle principali leggi amm.ve dello Stato e sulle leggi e regolamenti di contabilità, con speciale riguardo a quelli circa le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza-

c) per il concorso al posto di Economo:

1830

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 78 5021

0664

1) una prova scritta sulle leggi e regolamenti riguardenti le 1-
stituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e sulla contabi_
lità di tali istituzioni;
2) una prova orale sulle materie predette, su nozioni di diritto
civile, sulla legge di contabilità dello Stato e su nozioni di
merceologia;
d) pel concorso ai posti di Archivista ed Applicati:
1) prova scritta di cultura generale;
2) prova orale sulle leggi e regolamenti circa le istituzioni
pubbliche di assistenza e beneficenza, sull' ordinamento ammini_
strativo dello Stato e sulla tenuta degli archivi-

ART. 26. Il servizio lodevolmente prestato in posti di ruolo organi_
co degli Enti fusi, costituisce a favore dei concorrenti diritto
di precedenza a parità di merito.
Tale servizio deve risultare da un certificato del Segretario Ca-
po, vistato dal Presidente del Cons. d'Amm.ne, attestante anche
le eventuali punizioni e gli encomi conseguiti.

ART.27. Le Comm.ni giudicatrici sono composte dal Pres.del Consig.
d'Amm.ne, e da un componente da lui designato, e da due altri
membri come appresso:
a) pel posto di Seg. gen.; un professore universitario di diritto
amm.vo, designato dal Pres. del Cons. di Amm.ne, e un funzionario
di Gruppo A dell' amm.ne dell'Interno, di grado non inferiore al
7°, designato dal Prefetto;
b) pel posto di segretario: un funzionario di gruppo A dell'amm.ne
dell'Interno, di grado non inferiore all'8°, designato dal Prefet_
to, ed il Segr. Generale;
c) pel posto di Rag.re e V.Rag.re; - un Ragioniere Capo di Pre_
fettura, designato dal Prefetto, ed il segretario generale :

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

1) una prova scritta sulle leggi e regolamenti riguardanti le I-
stituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e sulla contabi_
lità di tali istituzioni;
2) una prova orale sulle materie predette, su nozioni di diritto
civile, sulla legge di contabilità dello Stato e su nozioni di
merceologia;
d) pel concorso ai posti di Archivista ed Applicati:
1) prova scritta di cultura generale;
2) prova orale sulle leggi e regolamenti circa le istituzioni
pubbliche di assistenza e beneficenza, sull' ordinamento ammini_
strativo dello Stato e sulla tenuta degli archivi-

ART. 26. Il servizio lodevolmente prestato in posti di piante organi_
ca degli Enti fuei, costituisce a favore dei concorrenti diritto
di precedenza a parità di merito.
Tale servizio deve risultare da un certificato del Segretario Ca-
po, vistato dal Presidente del Cons. d'Amm.ne, attestante anche
le eventuali punizioni e gli encomi conseguiti.

ART.27. Le Comm.ni giudicatrici sono composte del Pres.del Consig.
d'Amm.ne, e da un componente da lui designato, e da due altri
membri come appresso:
a) pel posto di Seg. gen.; un professore universitario di diritto
amm.vo, designato dal Pres. del Cons. di Amm.ne, e un funzionario
di Gruppo A dell' amm.ne dell'Interno, di grado non inferiore al
7°, designato dal Prefetto;
b) pel posto di segretario: un funzionario di gruppo A dell'amm.ne
dell'Interno, di grado non inferiore all'8°, designato dal Prefet_
to, ed il Segr. Generale;
c) pel posto di Rag.re e V.Rag.re; - un Ragioniere Capo di Pre_
fettura, designato dal Prefetto, ed il segretario generale :
d) pel posto di Economo.- un professore di Merceologia di una
scuola superiore e media di commercio, designato dal Presidente
del Consiglio di amm.ne, ed un funzionario di gruppo B dell'ammi-
nistrazione dell'interno, di grado non inferiore al nono, desi-
gnato dal Prefetto:

1829

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

e) pei posti di Archivista e di applicato;- un archivista di Prefettura, designato dal Prefetto, ed il segretario gen.le.

Le funzioni di segretario delle Comm.ni sono disimpegnate dal Segr. Gen.. e quando trattasi di concorso per posto di segret. gen.le saranno disimpegnate da uno dei componenti il Consiglio di amm.ne, designato dal Presidente.

Non possono contemporaneamente far parte delle Commissio_ni giudicatrici parenti od affini,fino al 4°grado civile, e coloro che, nello stesso grado, siano parenti od affini di alcuno dei concorrenti.

ART.28. Qualora dopo iniziate le operazioni di concorso uno dei componenti la Comm. giudicatrice non sia in grado di continuarle fino all'espletamento di esse, sarà sostituito senza che sia necessario ripetere il lavoro già compiuto.

ART.29. La Comm.ne giudica circa l'ammissibilità degli aspiranti al concorso in relazione alle norme e prescrizioni del relativo bando.

ART.30. Nei concorsi per titoli ed esami la Comm.ne comincia il suo lavoro, per i candidati ammessi, sempre dall'esame dei titoli,poscia passa a quello delle prove.

Nei concorsi per solo titoli la Comm.ne esamina prima i titoli di carriera e poi le pubblicazioni.

Ciascun Commissario dispone per ognuno dei giudizi " prova scritta, prova orale, titoli in genere" di punti dieci.

Nei concorsi esclusivamente per titoli la idoneità è conseguita dei candidati che ottengono sette decimi dei punti. Nei concorsi per titoli ed esami la idoneità è conseguita dei candidati che ottengono sette decimi dei punti nell' esame dei titoli ed altrettanti nel complesso delle prove scritte, purchè in nessuna di queste abbiano riportato meno di sei decimi, o almeno sette [illegible] prova orale.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Le funzioni di segretario delle Comm.ni sono disimpegnate dal Segr. Gen., e quando trattasi di concorso pel posto di segret. gen.le saranno disimpegnate da uno dei componenti il Consiglio di amm.ne, designato dal Presidente.

Non possono contemporaneamente far parte delle Commissioni giudicatrici parenti od affini,fino al 4°grado civile, e coloro che, nello stesso grado, siano parenti od affini di alcuno dei concorrenti.

ART.28. Qualore dopo iniziate le operazioni di concorso uno dei componenti la Comm. giudicatrice non sia in gradodi continuarle fino all'espletamento di esse, sarà sostituito senza che sia necessario ripetere il lavoro già compiuto.

ART.29. La Comm.ne giudica circa l'ammissibilità degli aspiranti al concorso in relazione alle norme e prescrizioni del relativo bando.

ART.30. Nei concorsi per titoli ed esami la Comm.ne comincia il suo lavoro, per i candidati ammessi, sempre dall'esame dei titoli,poscia passa a quello delle prove.

Nei concorsi per solo titoli la Comm.ne esamina prima i titoli di carriera e poi le pubblicazioni.

Ciascun Commissario dispone per ognuno dei giudizi " prove scritta, prova orale, titoli in genere" di punti dieci.

Nei concorsi esclusivamente per titoli la idoneità è conseguita dai candidati che ottengono sette decimi dei punti. Nei concorsi per titoli ed esami la idoneità è conseguita dai candidati che ottengono sette decimi dei punti nell' esame dei titoli ed altrettanti nel complesso delle prove scritte, purchè in nessuna di queste abbiano riportato meno di sei decimi, o almeno sette decimi nella prova orale-

Non è ammessa compensazione fra le prove scritte e quelle orali.

Per quanto riguarda le operazioni del concorso e l' espletamento delle prove scritte nei concorsi per esami e il giudizio di esse

1828

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

sono applicabili le disposizioni degli art. 35.36.37.38.39 del R. D. L. 30/12/1923 N.2960.

ART.31 La graduatorie degli idonei è formata dalla Comm.ne giudicatrice secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva dei titoli e degli esami.

La nomina da parte dell' Amm.ne ricadrà sul primo graduato.

Sono sempre salvi, a parità di merito, i diritti di preferenza riconosciuti dalla legge a favore di alcune categorie di persone nel l'ordine da essa prescritti e successivamente quelli riconosciuti dal presente regolamento (art. 26).

ART. 32. Tutte le nomine acquistano carattere di stabilità dopo un biennio di esperimento.

La dimissione per fine del periodo di esperimento deve essere disposta con deliberazione motivata, adottata non piu' di sei mesi e non meno di tre mesi prima della scadenza del biennio. In tale deliberazione deve essere enunciata la causa generica della dimissione.

ART.33. Sono collocati a riposo di ufficio gli impiegati e salariati che abbiano compiuto 40 anni di servizio e 65 di età. Possono essere collocati a riposo coloro che abbiano compiuto 60 anni di età e maturato il diritto al minimo di pensione in base alla legge ed ai regolamenti che disciplinano l'ordinamento degli Istituti statali di previdenza presso cui sono iscritti. Tale provvedimento, salvo che non venga effettuato a richiesta dell'impiegato o salariato, deve essere legittimato da giustificati motivi, con le modalità previste per la dispensa dal servizio, vale a dire per inabilità fisica, per incapacità professionale e per scarso rendimento. Pel collocamento a riposo dei dipendenti non iscritti al P.N.F. è sufficiente che l'impiegato o salariato abbia raggiunto il solo limite di età (anni 65) e 40 anni di servizio.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

R. D. I. 30/I2/I923 N.2960.

ART.31 La graduatoria degli idonei è formata dalla Comm.ne giudicatrice secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva dei titoli e degli esami-

La nomina da parte dell' Amm.ne ricadrà sul primo graduato.

Sono sempre salvi, a parità di merito, i diritti di preferenza riconosciuti dalla legge a favore di alcune categorie di persone nell'ordine da esse prescritti e successivamente quelli riconosciuti dal presente regolamento (art. 26)-

ART. 32. Tutte le nomine acquistano carattere di stabilità dopo un biennio di esperimento.

La dimissione per fine del periodo di esperimento deve essere disposta con deliberazione motivata, adottata non piu' di sei mesi e non meno di tre mesi prima della scadenza del biennio, In tale deliberazione deve essere enunciata la causa generica della dimissione.

ART.33. Sono collocati a riposo di ufficio gli impiegati e salariati che abbiano compiuto 40 anni di servizio e 65 di età. Possono essere collocati a riposo coloro che abbiano compiuto 60 anni di età e maturato il diritto al minimo di pensione in base alla legge ed ai regolamenti che disciplinano l'ordinamento degli istituti statali di previdenza presso cui sono iscritti. Tale provvedimento, salvo che non venga effettuato a richiesta dell'impiegato o salariato, deve essere legittimato da giustificati motivi, con le modalità previste per la dispensa dal servizio, vale a dire per inabilità fisica, per incapacità professionale e per scarso rendimento. Pel collocamento a riposo dei dipendenti non iscritti al F.P.S. è sufficiente che l'impiegato o salariato abbia raggiunto il solo limite di età (anni 65) e 40 anni di servizio.

C A P O VI

STIPENDI E PENSIONI

1827

ART. 34. Gli stipendi ed altri assegni, giusta la tabella allegata, sono pagabili a rate mensili posticipate, secondo le norme in vi-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

gore per gli impiegati dello Stato.

ART. 35. Gli impiegati e salariati con nomina stabile fruiscono di aumenti periodici nella misura di un decimo, com'è indicato nelle tabelle allegate.
Qualunque aumento di stipendio per promozioni e passaggio in seguito a concorso ad un grado superiore interrompe il periodo iniziato per l' aumento decimale.
Qualora in seguito a promozione o passaggi di grado e classe gli impiegati conseguano uno stipendio minore di quello che in fatto percepiscono, sarà ad essi corrisposta, quale assegno personale, la differenza fra lo stipendio effettivamente percepito e quello del nuovo grado, salvo assorbimento con i successivi aumenti periodici spettanti sul nuovo stipendio.

ART. 36. In caso di missioni da compiere fuori del territorio del Comune di Napoli gli impiegati amm.vi e di ragioneria hanno diritto alla indennità giornaliera ed al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute nella misura spettante agli impiegati civili dello Stato.

ART.37. Tutto il personale di ruolo deve essere iscritto agli Istituti di Previdenza amministrati dalla Direz. Gen. della Cassa DD.e PP. e dagli Istituti di Previdenza; Deve, inoltre, essere iscritto all'Infadel.

ART.38. Alla vedova ed ai figli di minore età del dipendente venuto a morte in attività di servizio, i quali non possono liquidare pensione ed indennità di sorta a carico della Cassa di Previdenza, sarà accordata una indennità equivalente a tante mensilità di stipendio o salario quanti sono gli anni di servizio prestati, maggiorato del 10 % per ogni figlio minore a carico.
Detto indennizzo non potrà essere inferiore ad un trimestre dello stipendio e salario goduto dal dipendente all' atto della morte, [illegible] e non potrà in nessun caso ecce-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ART. 35. Gli impiegati e salariati con nomina stabile fruiscono di aumenti periodici nella misura di un decimo, com'è indicato nelle tabelle allegate.

Qualunque aumento di stipendio per promozioni e passaggio in seguito a concorso ad un grado superiore interrompe il periodo iniziato per l' aumento decimale.

Qualora in seguito a promozione o passaggi di grado e classe gli impiegati conseguano uno stipendio minore di quello che in fatto percepiscono, sarà ad essi corrisposta, quale assegno personale, la differenza fra lo stipendio effettivamente percepito e quello del nuovo grado, salvo assorbimento con i successivi aumenti periodici spettanti sul nuovo stipendio.

ART. 36. In caso di missioni da compiere fuori del territorio del Comune di Napoli gli impiegati amministrativi e di ragioneria hanno diritto alla indennità giornaliera ed al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute nella misura spettante agli impiegati civili dello Stato.

ART. 37. Tutto il personale di ruolo deve essere iscritto agli Istituti di Previdenza amministrati dalla Direz. Gen. della Cassa DD.e PP. e degli Istituti di Previdenza; Deve, inoltre, essere iscritto all'Infadel.

ART. 38. Alla vedova ed ai figli di minore età del dipendente venuto a morte in attività di servizio, i quali non possono liquidare pensione ed indennità di sorta a carico della Cassa di Previdenza, sarà accordata una indennità equivalente a tante mensilità di stipendio o salario quanti sono gli anni di servizio prestati, maggiorato del 10 % per ogni figlio minore a carico.

Detto indennizzo non potrà essere inferiore ad un trimestre dello stipendio e salario goduto dal dipendente all' atto della morte, nè superiore a dieci mensilità, e non potrà in nessun caso eccedere l'importo dell'indennità minima, che sarebbe stata liquidata al defunto dalla Cassa di Previdenza, cui sia iscritto, qualora avesse raggiunto il numero minimo di anni di servizio valevole

1826

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 78 5021

per aver diritto ad una indennità qualsiasi.

CAPO VII

DOVERI DEGLI IMPIEGATI

ART. 39. Tutto il personale è tenuto alla stretta osservanza deidoveri di ufficio ed all'esatto adempimento delle proprie attribuzioni: essi debbono ubbidienza ai loro superiori, usare riguardo verso i dipendenti, ed il pubblico, ed osservare l'orario di ufficio.

ART.40. L'orario di ufficio è per gli impiegati di sette ore e pei salariati di otto ore giornaliere.

Per esigenze straordinarie puo' l'Amm.ne disporre, previa autorizzazione della R. Prefettura, che il personale presti servizio anche oltre l'orario normale, pel periodo di tempo strettamente indispensabile e comunque non oltre i limiti previsti per i dipendenti dello Stato. Il compenso per detto lavoro è quello determinato dal R. D. 27/6/1937 N. 1033.

ART. 41. In caso di vacanza di un posto di provvede alla supplenza con altro impiegato in servizio, qualora il Consiglio di amm.ne non provveda con personale straordinario.

Se trattasi di supplenza a posto di grado superiore a quello dell'incaricato, potrà corrispondersi la differenza tra lo stipendio di cui l'incaricato gode e quello del posto vacante-

ART.42. Tutti gli impiegati debbono in caso di assenza temporanea per qualsiasi motivo, congedo, aspettativa e vacanza di posto, supplirsi vicendevolmente anche quando, nei limiti delle attribuzioni dello ufficio cui sono addetti, occorra disimpegnare funzioni di grado superiore o inferiore al proprio.

L' Economo, in caso di licenza o di assenza sarà sostituito dal V. Ragioniere-

ART.43. L'impiegato che debba assentarsi dell' ufficio per qualche ora o per l'intera giornata, deve chiederne il permesso al segretario

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778502 1

CAPO VII

DOVERI DEGLI IMPIEGATI

ART. 39. Tutto il personale è tenuto alla stretta osservanza deidoveri di ufficio ed all'esatto adempimento delle proprie attribuzioni: essi debbono obbidienza ai loro superiori, usare riguardo verso i dipendenti, ed il pubblico, ed osservare l'orario di ufficio.

ART.40. L'orario di ufficio è per gli impiegati di sette ore e pei salarieti di otto ore giornaliere.

Per esigenze straordinarie può l'Amm.ne disporre, previa autorizzazione della R. Prefettura, che il personale presti servizio anche oltre l'orario normale, pel periodo di tempo strettamente indispensabile e comunque non oltre i limiti previsti per i dipendenti dello Stato. Il compenso per detto lavoro è quello determinato dal R. D. 27/6/1937 N. 1033.

ART. 41. In caso di vacanza di un posto di provvede alla supplenza con altro impiegato in servizio, qualora il Consiglio di amm.ne non provveda con personale straordinario.

Se trattasi di supplenza a posto di grado superiore a quello dell'incaricato, potrà corrispondersi la differenza tra lo stipendio di cui l'incaricato gode e quello del posto vacante-

ART.42. Tutti gli impiegati debbono in caso di assenza temporanee per qualsiasi motivo, congedo, aspettativa e vacanza di posto, supplirsi vicendevolmente anche quando, nei limiti delle attribuzioni dello ufficio cui sono addetti, occorra disimpegnare funzioni di grado superiore o inferiore al proprio.

L' Economo, in caso di licenza o di assenza sarà sostituito dal V. Ragioniere-

ART.43. L'impiegato che debba assentarsi dell' ufficio per qualche ore o per l'intera giornata, deve chiederne il permesso al segretario generale-

1825

Il permesso per assenza di durata superiore ad un giorno deve essere concesso dal Presidente del Consiglio di amm.ne.

L'impiegato che per circostanze impreviste o per malattia non può

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

recarsi in ufficio deve avvertirne immediatamente il segretario generale.

ART.44. E' vietato agli impiegati esprimere mediante discorsi o scritti pubblici, apprezzamenti circa gli atti dell' amm.ne, e sostenere polemiche su giornali e far pubblicare corrispondenze od articoli circa argomenti aventi relazione con gli atti da essi compiuti in qualità di funzionari.
E' pur fatto obbligo a tutti gli impiegati di serbare il segreto di ufficio.

ART.45. I Capi di ufficio debbono informare immediatamente per iscritto il Seg. Gen. di qualunque atto del personale dipendente che essi ritengano non regolare e non conforme alle norme del presente regolamento.

CAPO VIII

DIMISSIONI = DISPENSA DAL SERVIZIO= LICENZIAMENTI= PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI= ASPETTATIVA - CONGEDI - INCOMPATIBILITA' -

ART. 46 Sono applicabili al personale degli Uffici, per quanto riguarda gli oggetti in epigrafe, in quanto siano compatibili e non sia disposto diversamente dal presente regolamento, le disposizioni contenute nella parte 1^ capo VII, e parte 2^, capo VIII e IX- e parte 3^, capo X del predetto R. D. L. 30/12/1923 N. 2960.

ART. 47. Durante il tempo in cui l'impiegato è in aspettativa l'Amm. non puo' disporre del posto che in via provvisoria, qualora le esigenze del servizio lo richiedano.
Parimenti, in caso di dispensa di ufficio per qualsiasi titolo,la Amm.ne non puo' procedere a nuova nomina se non dopo che siano trascorsi i termini per eventuali ricorsi contro il provvedimento di dispensa, ovvero sia divenuta esecutiva la decisione dell'autorità competente a seguito del ricorso dell'interessato.

ART. 48. La punizione della censura è inflitta dal Presidente del

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

recarsi in ufficio deve avvertirne immediatamente il segretario generale.

ART.44. E' vietato agli impiegati esprimere mediante discorsi o scritti pubblici, apprezzamenti circa gli atti dell' Amm.ne, e sostenere polemiche su giornali e far pubblicare corrispondenze od articoli circa argomenti aventi relazione con gli atti da essi compiuti in qualità di funzionari.

E' pur fatto obbligo a tutti gli impiegati di serbare il segreto di ufficio.

ART.45. I Capi di ufficio debbono informare immediatamente per iscritto il Seg. Gen. di qualunque atto del personale dipendente che essi ritengano non regolare e non conforme alle norme del presente regolamento.

CAPO VIII

DIMISSIONI = DISPENSA DAL SERVIZIO= LICENZIAMENTI= PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI= ASPETTATIVA - CONGEDI - INCOMPATIBILITA' -

ART. 46 Sono applicabili al personale degli Uffici, per quanto riguarda gli oggetti in epigrafe, in quanto siano compatibili e non sia disposto diversamente dal presente regolamento, le disposizioni contenute nella parte 1^ capo VII, e parte 2^, capo VIII e IX- e parte 3^, capo X del predetto R. D. L. 30/12/1923 N. 2960.

ART. 47. Durante il tempo in cui l'impiegato è in aspettativa l'Amm. non puo' disporre del posto che in via provvisoria, qualora le esigenze del servizio lo richiedano.

Parimenti, in caso di dispensa di ufficio per qualsiasi titolo, la Amm.ne non puo' procedere a nuova nomina se non dopo che siano trascorsi i termini per eventuali ricorsi contro il provvedimento di dispensa, ovvero sia divenuta esecutiva la decisione dell'autorità competente a seguito del ricorso dell'interessato.

ART. 48. La punizione della censura è inflitta dal Presidente del Consiglio di Amm.ne, le altre dal Consiglio di Amm.ne

1824

ART. 49. Il Consiglio di disciplina pel personale degli impiegati, previsto dall'art. 68 del predetto R. D. Legge, il cui parere è

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

richiesto per l'applicazione di punizioni piu' gravi della censure
è costituito come appresso:
dal Consigliere di Prefettura addetto al servizio delle Istituz. pubbliche di beneficenza ed assistenza, Presidente, da un funziona_ rio di altra Istituzione di 1^ classe, designato dal Presid. del Consiglio di amm.ne, ed avente grado non inferiore a quello dello incolpato, e da un rappresentante l' Ass. Prov. fascista del pub_ blico impiegato.

ART. 50 Nel caso di applicazione dell'art. 54 del R. D. L. 30/12/1923 N.2960 il licenziamento è disposto dal Consiglio di Amm.ne.
In caso di assegnazione al confino o di ammonizione gli impiegati e salariati sono sospesi di diritto e sottoposti a procedimento disciplinare-

ART. 51. Nei casi di dispensa per motivi di salute, si procede allo accertamento delle condizioni dell'impiegato mediante visita medica collegiale.

ART. 52. Ogni impiegato, qualora lo consentano le esigenze del servizio, puo' ottenere dal Pres. del Consiglio di amm.ne congedi che in complesso non eccedano per ciascun anno:
a) un mese pel segretario generale;
b) giorni venti pel rimanente personale.
Durante il congedo l'impiegato è considerato in attività di servi_ zio e conserva lo stipendio e le eventuali altre indennità.
Qualora per circostanze eccezionali il Consiglio di amm°ne accordi una proroga di congedo, che non puo' superare il periodo predetto, non è concesso alcuna indennità.

ART.53. Costituiscono incompatibilità per gli impiegati, qualunque impiego privato, l'esercizio di qualsiasi professione, commercio o industria e le carica di amministratore, commissario di serve-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

richiesto per l'applicazione di [illegible]

è costituito come appresso:

dal Consigliere di Prefettura addetto al servizio delle Istituz. pubbliche di beneficenza ed assistenza, Presidente, da un funzionario di altra Istituzione di 1° classe, designato dal Presid. del Consiglio di amm.ne, ed avente grado non inferiore a quello dello incolpato, e da un rappresentante l' Ass. Prov. fascista del pubblico impiegato.

ART. 50 Nel caso di applicazione dell'art. 54 del R. D. T. 30/12/1923 N.2960 il licenziamento è disposto dal Consiglio di Amm.ne.

In caso di assegnazione al confino o di ammonizione gli impiegati e salariati sono sospesi di diritto e sottoposti a procedimento disciplinare-

ART. 51. Nei casi di dispensa per motivi di salute, si procede allo accertamento delle condizioni dell'impiegato mediante visita medica collegiale.

ART. 52. Ogni impiegato, qualora lo consentano le esigenze del servizio, puo' ottenere dal Pres. del Consiglio di amm.ne congedi che in complesso non eccedano per ciascun anno:

a) un mese pel segretario generale;

b) giorni venti pel rimanente personale.

Durante il congedo l'impiegato è considerato in attività di servizio e conserva lo stipendio e le eventuali altre indennità.

Qualora per circostanze eccezionali il Consiglio di amm°ne accordi una proroga di congedo, che non puo' superare il periodo predetto, non è concessa alcuna incennità.

ART.53. Costituiscono incompatibilità per gli impiegati, qualunque impiego privato, l'esercizio di qualsiasi professione, commercio o industrio e le carica di amministratore, commissario di sorveglianza ed altre simili, siano o non siano retribuite, in tutte le società costituite a fine di lucro, salvo che si tratti di società cooperative costituite dagli impiegati.E' pure incompatibile ogni occupazione che, a giudizio dell'Amm.ne, non sia ritenuta conciliа

1823

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778502 1

bile con l'orario e l'osservanza dei doveri di ufficio, nonchè col decoro dell' Amm.ne.

Gli impiegati possono accettare incarichi di periti giudiziari, previa autorizzazione, caso per caso, del Consiglio di amministrazione.

ART. 54. Gli impiegati che si trovino e si pongano nelle condizioni di incompatibilità indicate nell'articolo precedente, oltre ad essere puniti a norma delle disposizioni disciplinari, saranno invitati con deliberazione del Consiglio di amm.ne ad abbandonare, entro il perentorio termine di giorni trenta, l'ufficio, la occupazione, l'incarico ecc. incompatibile. Trascorso infruttuosamente tale termine il Consiglio di amm.ne delibererà senz' altro il licenziamento dell'impiegato.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

PARTE TERZA

Capo IX

PERSONALE SUBALTERNO

ART. 55. Il numero, i gradi ed i salari del personale subalterno risultano dall'allegata Tab. B).

ART. 56. Il servizio di portineria degli stabilimenti ospedalieri viene disimpegnato dai custodi, i quali devono provvedere alla pulizia dei relativi locali, vietarne l'accesso alle persone non autorizzate ad entrare nell'ospedale, impedire che siano asportati mobili, carte ecc., e provvedere al ritiro della corrispondenza in arrivo recapitata in ospedale. Debbono peraltro eseguire tutte le disposizioni che saranno impartite dal Pres.del Consig.d'Amm.ne. I custodi avranno l'obbligo di residenza nei locali che saranno ad essi assegnati dall' Amm.ne.

L'orario di servizio dei custodi, in deroga alla disposizione del l'art.40 è in relazione alle esigenze dello stabilimento ospedaliero cui sono destinati.

ART. 57. L'autista dovrà provvedere al trasporto degli ammalati,ed a quello delle provviste nelle sedi ospedaliere. Dovrà inoltre disimpegnare tutte le funzioni del suo grado secondo le disposizioni che verranno impartite dal Presid. del Consiglio di Amm.ne.

ART. 58. I fattorini devono provvedere alla pulizia degli uffici, al trasporto della corrispondenza, degli atti e materiali da un ufficio ad altro ufficio e dipendenza, e a tutti quei servizi che saranno disposti dal Presidente e dal Segretario Generale.

ART. 59. Alla nomina dei salariati provvede direttamente il Consiglio di Amm.ne, tenendo presenti i diritti a favore dei mutilati ed invalidi diguerra, compresa quella di Spagna, e della causa nazionale, ed a favore delle persone coniugate, nonchè le superiori direttive circa le preferenze e le precedenze da accordarsi a coloro che abbiano benemerenze militari, fasciste e demografiche.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

PERSONALE SUBALTERNO

ART. 55. Il numero, i gradi ed i salari del personale subalterno risultano dall'allegata Tab. B).

ART. 56. Il servizio di portineria degli stabilimenti ospedalieri viene disimpegnato dai custodi, i quali devono provvedere alla pulizia dei relativi locali, vietarne l'accesso alle persone non autorizzate ad entrare nell'ospedale, impedire che siano asportati mobili, carte ecc., e provvedere al ritiro della corrispondenza in arrivo recapitata in ospedale. Debbono peraltro eseguire tutte le disposizioni che saranno impartite dal Pres.del Consig.d'Amm.ne. I custodi avranno l'obbligo di residenza nei locali che saranno ad essi assegnati dall' Amm.ne.

L'orario di servizio dei custodi, in deroga alla disposizione dell'art.40 è in relazione alle esigenze dello stabilimento ospedaliero cui sono destinati.

ART. 57. L'autista dovrà provvedere al trasporto degli ammalati, ed a quello delle provviste nelle sedi ospedaliere. Dovrà inoltre disimpegnare tutte le funzioni del suo grado secondo le disposizioni che verranno impartite dal Presid. del Consiglio di Amm.ne.

ART. 58. I fattorini devono provvedere alla pulizia degli uffici, al trasporto della corrispondenza, degli atti e materiali da un ufficio ad altro ufficio e dipendenza, e a tutti quei servizi che saranno disposti dal Presidente e dal Segretario Generale.

ART. 59. Alla nomina dei salariati provvede direttamente il Consiglio di Amm.ne, tenendo presenti i diritti a favore dei mutilati ed invalidi diguerra, compresa quella di Spagna, e della causa nazionale, ed a favore delle persone coniugate, nonchè le superiori direttive circa le preferenze e le precedenze da accordarsi a coloro che abbiano benemerenze militari, fasciste e demografiche.

ART. 60 Il limite massimo di età per l'ammissione dei salariati è di anni 40, salvo le eccezioni contenute nell' art.22 del presente regolamento.

1821

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Non potrà essere assunto personale subalterno che non abbia raggiunto la maggiore età.

ART. 61. Gli aspiranti alla nomina debbono essere muniti del diploma di licenza di quinta elementare.

ART. 62- Le domande di ammissione debbono essere corredate dai documenti prescritti dall'art. 23 del presente regolamento.

CAPO X.

SALARI= DOVERI DEL PERSONALE SALARIATO= DIMISSIONI= DISPENSA DAL SERVIZIO = LICENZIAMENTI = PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI= ASPETTATIVA= CONGEDI = INCOMPATIBILITA'-

ART. 63. Ai salariati sono applicabili, per questo Capo, tutte le disposizioni stabilite per gli impiegati, con le modificazioni di cui appresso.

ART. 64. Il Consiglio di disciplina pei salariati è costituito dal Segretario Generale, da un delegato dell' Ass. Prov. Fascista del pubblico impiego e da un dipendente dell' Ente di grado non inferiore a quello dell'incolpato, designato dal Presidente del Cons. di amm.ne.

ART.65. Ai salariati, qualora lo consentano le esigenze del servizio, possono essere accordati congedi che in complesso non eccedano giorni quindici durante l'anno.

ART.66. I salariati compresi nella Tabella B) sono iscritti alla Cassa di Previdenza per le Pensioni ai salariati degli Enti locali (R. D. L. 15/4/1926 N. 679- Parte II^).

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 78 5021

PARTE QUARTA

CAPO XI

PERSONALE AUSILIARIO E DI SERVIZIO FUORI RUOLO

ART. 67- Per l'istruzione elementare di ricoverati nei reparti oftalmici,etignosi, si provvederà all'assunzione degli insegnanti in rispondenza della convenzione che intercederà col Min. dell'Educaz. Nazionale.

ART.68 . Per l' assistenza religiosa agli infermi l' Amm.ne provvederà con speciali incarichi che non abbiano carattere continuativo,e con convenzioni con un Ordine religioso.

ART.69. Il personale di servizio, di cui all'alligata Tab. C), deve ritenersi fuori ruolo e quindi non potrà essere assunto che a giornata, e dovrà pertanto essere retribuito per le sole giornate ed effettive ore di servizio, nella misura indicata in detta Tab.C)-

ART.70. L' assunzione del personale in parola, nei limiti della ripetuta Tabella C), sarà fatta dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione.

Nel caso sia necessario assumere personale in eccedenza dovrà provvedersi con deliberazione del Consiglio d' amm.ne, con la quale non potranno pero' stabilirsi condizioni piu' vantaggiose di quelle fissate dalla Tabella C)-

ART. 71) Nessuna assunzione potrà effettuarsi senza che siano prodotti i documenti di cui alle lett. a) b) c) d) dell'art. 23, e quando l'aspirante non risulti iscritto al P.N.F. e al Sindac.di categoria. L' assunzione è subordinata all' esito della visita da parte dei sanitari all'uopo delegati dal Presidente.

ART.72. Puo' farsi luogo alla dimissione di dettopersonale in ogni tempo, senza obbligo alcuno di specificarne i motivi-

In tal caso il personale licenziato ha diritto soltanto alla liquidazione di una giornata di assegno per ogni trenta giorni pre-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778502 1

CAPO XI

PERSONALE AUSILIARIO E DI SERVIZIO FUORI RUOLO

ART. 67- Per l'istruzione elementare ai ricoverati nei reparti oftalmici,e stigmosi, si provvederà all'assunzione degli insegnanti in rispondenza della convenzione che interceder col Min. dell'Educaz. Nazionale.

ART.68 . Per l' assistenza religiosa agli infermi l' Amm.ne provvederà con speciali incarichi che non abbiano carattere continuativo,e con convenzioni con un Ordine religioso.

ART.69. Il personale di servizio, di cui all'alligata Tab. C), deve ritenersi fuori ruolo e quindi non potrà essere assunto che a giornata, e dovrà pertanto essere retribuito per le sole giornate ed effettive ore di servizio, nella misura indicata in detta Tab.C)-

ART.70. L' assunzione del personale in parola, nei limiti della ripetuta Tabella C), sarà fatta dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione.

Nel caso sia necessario assumere personale in eccedenza dovrà provvedersi con deliberazione del Consiglio d' amm.ne, con la quale non potranno pero' stabilirsi condizioni piu' vantaggiose di quelle fissate dalla Tabella C)-

ART. 71) Nessuna assunzione potrà effettuarsi senza che siano prodotti i documenti di cui alle lett. a) b) c) d) dell'art. 23, e quando l'aspirante non risulti iscritto al P.N.F. e al Sindac.di categoria. L' assunzione è subordinata all' esito della visita da parte dei sanitari all'uopo delegati dal Presidente.

ART.72. Puo' farsi luogo alla dimissione di dettopersonale in ogni tempo, senza obbligo alcuno di specificarne i motivi-

In tal caso il personale licenziato ha diritto soltanto alla liquidazione di una giornata di assegno per ogni trenta giorni prestati in servizio, a titolo d'indennità di sgombero dal servizio.

ART.73. Il personale di servizio verrà assicurato a norma delle leggi in vigore.

ART. 74. Al personale che dovrà essere presente per le 24 ore della giornata sarà somministrato anche il vitto,in conformità delle tabelle che saranno stabilite dall' Amm.ne-

1815

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

PARTE QUINTA

CAPO XII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. 75. Nella prima applicazione del presente regolamento l'Amm.ne provvederà ad inquadrare, nei posti e gradi indicati nelle Tabelle allegate, e secondo l'ordine di classificazione conseguito a norma dell'art. 24 della legge 30/I/1939 XVII N.283, il personale di ruolo degli Enti fusi: Ospedale T.Ravaschieri, Ospedale L.Fieschi Ravaschieri, e Istituto Vitt.Em. III nel quale il Pausilipon venne fuso con R. D. 23/4/1931 N. 779.

Non saranno però conferiti posti a coloro che non siano forniti del corrispondente titolo di studio, a norma dell'art. 21 del presente regolamento.

ART.76. In caso di disponibilità di posti, a seguito dell'inquadramento su detto, l' Amm.ne avrà facoltà di conferire i posti stessi, inquadrando, a suo criterio discrezionale:

1) il personale di ruolo degli Enti su detti, prescindendo dai titoli di studio, quando abbia coperto almeno per tre anni posto analogo a quello che andrà ad occupare;

2) il personale attualmente in servizio di altri Enti contemplati dalla legge 30/I/1939 N. 283, che in esecuzione di esse sia collocato in disponibilità.

ART.77 A tutti gli effetti di servizio il ruolo prestato, presso Enti riformati, dal personale riassunto si congiunge con quello successivo alla riassunzione.

ART.78. Al personale inquadrato proveniente da Enti soppressi, verrà conservato l'importo degli aumenti periodici di stipendio già conseguiti presso gli Enti di provenienza, che all'atto dell'inquadramento sarà aggiunto allo stipendio base fissato dalle nuove tabelle.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 78 50 21

CAPO XII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. 75. Nella prima applicazione del presente regolamento l'Amm.ne provvederà ad inquadrare, nei posti e gradi indicati nelle Tabelle allegate, e secondo l'ordine di classificazione conseguito a norma dell'art. 24 della legge 30/I/1939 XVII N.283, il personale di ruolo degli Enti fusi: Ospedale T.Revaschieri, Ospedale I.Fieschi Revaschieri, e Istituto Vitt.Em. III nel quale il Pausilipon venne fuso con R. D. 23/4/1931 N. 779.

Non saranno pero' conferiti posti a coloro che non siano forniti del corrispondente titolo di studio, a norma dell'art. 21 del presente regolamento.

ART.76. In caso di disponibilità di posti, a seguito dell'inquadramento su detto, l' Amm.ne avrà facoltà di conferire i posti stessi, inquadrando, a suo criterio discrezionale:

1) il personale di ruolo degliEnti su detti, prescindendo dai titoli di studio, quando abbia coperto almeno per tre anni posto analogo a quello che andrà ad occupare;

2) il personale attualmente in servizio di altri Enti contemplati dalla legge 30/I/1939 N. 283, che in esecuzione di esse sia collocato in disponibilità.

ART.77 A tutti gli effetti di servizio il ruolo prestato, presso Enti riformati, del personale riassunto si congiunge con quello successivo alla riassunzione.

ART.78. Al personale inquadrato proveniente da Enti soppressi, verrà conservato l'importo degli aumenti periodici di stipendio già conseguiti presso gli Enti di provenienza, che all'atto dell'inquadramento sarà aggiunto allo stipendio base fissato dalle nuove tabelle.

A tale personale saranno corrisposti gli ulteriori aumenti, sul nuovo stipendio base, cui egli eventualmente abbia diritto, tenendo conto di quelli già conseguiti.

1819

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Nel complesso gli aumenti periodici non potranno per numero eccedere quelli stabiliti dal presente regolamento.

All'atto dell'inquadramento sarà tenuto conto, agli effetti della concessione degli ulteriori aumenti periodici, anche del tempo decorso dal conseguimento dell'ultimo aumento di cui il personale abbia fruito presso l' Ente di provenienza, a condizione che tale periodo di tempo non sia inferiore ad un anno.

ART.79. Qualora a seguito dell'inquadramento, in applicazione delle precedenti norme, l'impiegato o salariato consegua uno stipendio inferiore a quello di cui godeva presso l'Ente di provenienza,gli sarà corrisposta la differenza quale assegno personale, salvo assorbimento per eventuali ulteriori aumenti periodici di carriera.

ART.80. Il personale di ruolo degli Enti fusi riconosciuto idoneo,e non inquadrato, sarà collocato in disponibilità, e verrà richiamato in servizio quando, entro due anni dalla data di collocamento in tale posizione, abbia luogo una vacanza di posti nel grado analogo a quello rivestito nell'organico della rispettiva categoria.

ART.81. Per il trattamento economico del personale in disponibilità si applicano le norme in vigore per i dipendenti statali.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 78 5021

ALLEGATO A

TABELLA ORGANICA PER PERSONALE AMMINISTRATIVO

Gruppo	Grado	N.dei posti	Stip. individuale	Indenn. di servizio attivo	Aumenti periodici N.	Periodo per la maturazione
A	Segret. Generale	1	16.000	4.000	3	ogni quadr.
A	Segretario	1	10.000	2.000	4	" "
B	Ragioniere	1	12.000	3.000	4	" "
B	V. "	1	9,000	1,500	5	" "
B	Economo	1	11,000	2.000	4	" "
C	Archivista	1	8,000	1,200	5	" biennio
C	Applicati	5	7,000	1,200	5	" "
C	Copista-dattil.	2	6.000	1,000	5	" "

Al personale coniugato verra' corrisposta una aggiunta di famiglia mensile nella misura di lire 100 pel coniuge, oltre alle quote complementari di lire 25 per ciascun figlio minorenne, fino al massimo di tre.Per ogni figlio minorenne in piu' di tre la quo_ ta complementare sarà assegnata in misura doppia, e cioè in L .50- Al vedovo con prole minorenne saranno dovute le quote per la prole nella misura su indicate.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778502 1

0 6 8 8

ALLEGATO A

TABELLA ORGANICA PER PERSONALE AMMINISTRATIVO

Gruppo	Grado	N.dei posti	Stip. individuale	Indenn. di servizio attivo	Aumenti periodici N.	Periodo per la maturazione
A	Segret. Generale	1	16.000	4.000	3	ogni quadr.
A	Segretario	1	10.000	2.000	4	" "
B	Ragioniere	1	12.000	3.000	4	" "
B	V. "	1	9.000	1,500	5	" "
B	Economo	1	11,000	2.000	4	" "
C	Archivista	1	8,000	1,200	5	" biennio
C	Applicati	5	7,000	1,200	5	" "
C	Copiste-dattil.	2	6.000	1,000	5	" "

Al personale coniugato verra' corrisposta una aggiunta di famiglia mensile nella misura di lire 100 pel coniuge, oltre alle quote complementari di lire 25 per ciascun figlio minorenne, fino al massimo di tre. Per ogni figlio minorenne in piu' di tre la quota complementare sarà assegnata in misura doppia, e cioè in L .50- Al vedovo con prole minorenne saranno dovute le quote per la prole nella misura su indicata.

1816

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ALLEGATO B

TABELLA DEL PERSONALE SUBALTERNO

Grado	N.dei posti	Salario individuale	Indennità di servizio attivo	Aumenti periodici n.	Periodo per la maturazione
Custodi	4	5.800	800	5	ogni biennio
Autiste	1	4.800	600	5	" "
Fattorini	4	4.200	500	5	" "

Al personale coniugato verra' corrisposta una aggiunta di famiglia mensile nella misura di 7.50 pel coniuge, oltre alle quote complementari di 7.10 per ciascun figlio minorenne, fino al massimo di tre. Per ogni figlio minorenne in piu' di tre, la quota complementare sarà assegnata in misura doppia, e cioè in lire 20.
Al vedovo con prole minorenne saranno dovute le quote per la prole nella misura su indicata.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ALLEGATO B

TABELLA DEL PERSONALE SUBALTERNO

Grado	N.dei posti	Salario individuale	Indennità di servizio attivo	Aumenti periodici n.	Periodo per la maturazione
Custodi	4	5.800	800	5	ogni biennio
Autista	1	4,800	600	5	" "
Fattorini	4	4.200	500	5	" "

Al personale coniugato verra' corrisposta una aggiunta di famiglia mensile nella misura di L.50 pel coniuge, oltre alle quote complementari di L.10 per ciascun figlio minorenne, fino al massimo di tre. Per ogni figlio minorenne in piu' di tre, la quota complementare sarà assegnata in misura doppia, e cioè in lire 20.
Al vedovo con prole minorenne saranno dovute le quote per la prole nella misura su indicata.

1815

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ALLEGATO B

PERSONALE DI SERVIZIO FUORI RUOLO

Qualifica	Numero	Paga giornaliera
Inservienti	24	5
Aiutante di cucina	12	4
Lavandaie	12	6
Sarte	4	10
Cucitrici	8	7
Giardiniere	1	12
Uomini di fatica	2	8

Letto, confermato e sottoscritto-

Il Comm. Prefettizio f.to Nicola Spirito-

Il segret. f.to Giuseppe Consiglio

p.c.c.

Il Segretario

f.to Consiglio

Visto

Il Comm. Prefett.

f.to Spirito

0692

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

0695

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

OSPEDALI RIUNITI PER BAMBINI
NAPOLI

allegato 4 bis

Deliberazione N.9
OGGETTO

Regolamento generale sanitario
Parte I.Regolamento e tabella organica per il personale sanitario e di assistenza

L'anno millenovecentoquarantuno-XIX il giorno diciotto febbraio.

Il Commissario Prefettizio

Vice Prefetto Comm. Dott.Nicola Spirito,assistito dal Segretario prescelto in persona del Dr.Cav. Giuseppe Consiglio, segretario dello Istituto Vittorio Emanuele III,per le facoltà conferitegli con i Decreti dell'Ecc. Il Prefetto di Napoli n.6&734 Div.CC.PP. in data 4 maggio 1939-XVII e N.105879 Liv/2/2 in data 12 agosto 1939-XVII ha adottato la seguente

DELIBERAZIONE

Visto il Provvedimento n.7 in data 5 settembre 1940,approvato dalla G.P.A. il 7 gennaio 1941-XIX col n.56044 Div.CC.PP. relativo al Regolamento generale sanitario;

Visto il provvedimento n.8 in data 15 febbraio corrente,col quale si apportano alcune modifiche al regolamento del personale amministrativo e subalterno,in accoglimento di analoghi suggerimenti dell'Autorità Tutoria;

Ritenuto che,in conseguenza,si rende necessario di modificare alcune disposizioni contenute nel Regolamento generale sanitario - Parte Prima- Regolamento e tabella organica del personale

1813

0694

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

sanitario e diassistenza"onde uniformarle a quelle del regolamento del personale amministrativo e subalterno;

D E L I B E R A

a- il Regolamento e tabella organica del personale sanitario e di assistenza - Parte Prima del Regolamento generale sanitario - deliberato con provvedimento n/7 del 5 settembre 1940-[illegible], viene modificato come appresso:

1) - Art.30 - si aggiunge dopo il V.comma:

Possono essere collocati a riposo,a loro richiesta,coloro che abbiano compiuto 60 anni di età e maturato il diritto al minimo di pensione in base alla legge e ai regolamenti che disciplinano l'ordinamento degli Istituti statali di previdenza presso cui sono iscritti.

Per il collocamento a riposo dei dipendenti non iscritti al P.N.F. è sufficiente che il sanitario abbia raggiunto il solo limite di età (anni 65) o quaranta anni di servizio.

2)- Art.36 - alle disposizioni in esso contenute vengono sostituite le seguenti:

Le infermiere, qualora esigenze straordinarie lo richiedano,possono essere trattenute in servizio oltre l'orario normale,previa autorizzazione della R. Prefettura,e comunque per il periodo di tempo strettamente indispensabile e non oltre i limiti previsti per i dipendenti dello Stato. Il compenso è quello determinato dal R.D.27 giugno 1937 n.1033.

3)- art.38 - alle disposizioni in esso contenute vengono sostituite le seguenti:

Al personale inquadrato proveniente da Enti soppressi,verrà conservato l'importo degli aumenti periodici di stipendio già conseguiti presso gli Enti di provenienza,che all'atto dell'inquadramento sarà aggiunto allo stipendio base stanziato dalle nuove tabelle.

A tale personale saranno corrisposti gli ulteriori aumenti periodici sul nuovo stipendio

1812

10695

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

base, cui egli eventualmente abbia diritto, tenendo conto di quelli già conseguiti.

Nel complesso gli aumenti periodici non potranno per numero eccedere quelli stabiliti dal presente regolamento.

All'atto dell'inquadramento sarà tenuto conto, agli effetti della concessione degli ulteriori aumenti periodici, anche del tempo decorso dal conseguimento dell'ultimo aumento di cui il personale abbia fruito presso l'Ente di provenienza, a condizione che tale periodo di tempo non sia inferiore ad un anno.

4)- Tabella organica - annotazione n.I "ad aumenti quadriennali" si sostituisce "aumenti biennali".

5)- Il testo definitivo del regolamento anzicitato,risultante a seguito delle Variazioni di cui sopra, resta formato come appresso ed è composto n.59 articoli ed annessa tabella organica.

REGOLAMENTO GENERALE SANITARIO

REGOLAMENTO E TABELLA ORGANICA PER IL PERSONALE SANITARIO E DI ASSISTENZA

C A P O I°

DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 - Alla cura ed assistenza degli infermi ricoverati si provvede con:

a)- personale sanitario

b)- personale di assistenza immediata

c)- personale per l'assistenza ausiliaria

Art.2)- Il personale sanitario comprende i medici ed i chirurgi generici e specializzati, ed il farmacista.

N. 1811

0690

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

il perso,ale di assistenza immediata e quello ausiliario per l'assistenza comprendono le infermiere diplomate e le infermiere abilitate e autorizzate.

Art.3)- Il numero e il trattamento economico del personale ospedaliero di ruolo risulta dall'alligata tabella organica.

Al personale si applicano le norme per la valutazione dello stato civile ai fini della nomina di cui al R.D.L. 25 febbraio 1939 n.335. Agli effetti del Decreto suddetto e con provvedimento della G.P.A. di Napoli in data 27 giugno 1939 -XVII n.89-501 è da considerarsi equiparato nel Gruppo A. col grado 6 il Direttore Sanitario degli Ospedali,mentre tutto il restante personale è da considerarsi di grado inferiore a quelli previsti dall'art.1 comma 1-del ripetuto D.L. 25 febbraio 1939-XVII n.335.

Il personale potrà essere destinato,a criterio insindacabile del Presidente, nelle varie aree ospedaliere.

Ai sanitari di ruolo,in aggiunta al trattamento di tabella,viene corrisposto il compenso di cui all'art.82 del R.D. 30/9-1938 n.1631.,qualora intervengano le convenzioni previste nell'articolo medesimo; e viene corrisposta altresì la compartecipazione ai proventi di cui ai successivi art.83 e 84 del detto R.D. qualora siano stabilite prestazioni per abbienti.

Art.4)- Al personale sanitario e di assistenza sono applicabili,in quanto siano compatibili e non sia disposto altrimenti col presente regolamento,le norme contenute nella parte 1.capo I,II,III e VII;parte 2.capo VIII e IX;e parte 3 capo X e XI,del R.D.L.30 dicembre 1923 n.2960

C A P O II
PERSONALE SANITARIO

Art.5)- Il personale sanitario di ruolo comprende:

a)- Il direttore Sanitario
b)- I Primari
c)- gli aiuti
d)- gli assistenti
e)- il farmacista

1810

0697

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ART. 6 - Le mansioni di servizio attribuite al sanitari di ruolo sono determinate dagli art. 22, 24, 25, 26 e 27 del R.D. 30 Settembre 1938 N° 1631.

Il personale sanitario è tenuto ad osservare qualsiasi nuova disposizione, anche in deroga di quelle vigenti alla data di assunzione in servizio, quando la nuova disposizione sia stata regolarmente deliberata ed approvata.

ART. 7 - Il personale sanitario di ruolo è nominato mediante concorso pubblico, per titoli ed esami, con le modalità contenute dal Titolo II- disposizioni generali- Art. 33 a 41 del R.D. 30 Settembre 1938 N° 1631 sull'ordinamento dei servizi ospedalieri.

ART. 8 - Tutti i concorsi per la nomina del personale sanitario devono essere banditi entro un anno dalla vacanza del posto.

Ai posti che si rendessero vacanti entro sei mesi dalla pubblicazione della graduatoria di un concorso, possono essere nominati, in qualità di ordinari, i candidati che nel concorso medesimo furono dichiarati idonei, secondo l'ordine della graduatoria, in misura, però, non superiore ad un quinto dei posti effettivamente disponibili, dovendosi per gli altri posti provvedere col pubblico concorso.

Salvo il disposto del comma precedente, i posti che si rendessero vacanti nell'anno, e fino all'espletamento del nuovo concorso, devono essere conferiti interinalmente ai sanitari dichiarati idonei nel concorso precedente.

ART. 9 - I requisiti per prendere parte ai concorsi, la composizione delle commissioni esaminatrici, le materie di esame, le norme per la valutazione dei titoli e dei

1809

0698

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

risultati delle prove,le modalità per la nomina dei candidati sono stabiliti dagli Art. 43 a 70 del richiamato R.D. 30 Settembre 1938 N° 1631, peggio- ~~ato~~ dalla 29 maggio 1940 n° 207

ART. 10- I sanitari di ruolo, esclusi gli aiuti e gli assistenti, acquistano la stabilità do o un biennio di prova, decorso il quale, entro il termine massimo di sei mesi, devono conseguire la nomina definitiva ad essere dimessi.

La deliberazione di dimissione deve essere motivata soltanto genericamente.

I sanitari che hanno acquistato la stabilità rimangono in carica fino al compimento del 65° anno di età.

Possono, però, essere dimessi, prima di tale termine, per conclusa inabilità fisica, o incapacità professionale, per soppressione di posti, o per motivi disciplinari.

Il provvedimento di dispensa è di esclusiva competenza dell'Amministrazione, salvo il disposto dei successivi articoli 24 e 27 per i casi di dispensa per inabilità fisica e per motivi disciplinari.

In caso di dispensa di ufficio, per qualsiasi titolo, l'Amministrazione non può procedere a nuova nomina se non dopo che siano trascorsi i termini per eventuali ricorsi contro il provvedimento di dispensa, ovvero sia divenuta esecutiva la decisione della Autorità competente a seguito del ricorso dell'interessato.

ART.II - Gli aiuti sono nominati per un quadriennio e possono essere riconfermati per un secondo quadriennio, previa autorizzazione del Prefetto.

Gli assistenti sono nominati per un biennio e possono essere confermati per un secondo biennio, previa

1808

10699

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

sempre l'autorizzazione del Prefetto.

ART. 12 - Giusta il disposto degli Art. 19 e 21 del ripetuto R.D. 30 Settembre 1938 N° 1631, al Direttore è fatto divieto del libero esercizio professionale, ed al personale sanitario di ruolo è fatto divieto di occupare altri posti di ruolo presso altri Enti pubblici, Ospedali o Cliniche Universitarie, e risiedere fuori del Comune di Napoli.

ART. 13 - E' in facoltà dell'Amministrazione di vietare o limitare altresì, con apposita deliberazione, per i sanitari di ruolo, talune forme di esercizio professionale, che si risolvano in una concorrenza all'Ospedale da cui i sanitari dipendono.

La deliberazione deve essere approvata dal Prefetto, sentito il Consiglio Provinciale di Sanità.

ART. 14 - E' in facoltà dell'Amministrazione di avvalersi dell'opera di Consulenti. Essi sono prescelti fra i sanitari più reputati per l'esercizio clinico in città e vengono nominati per un biennio, salvo successive riconferme, senza alcun limite di tempo.

Ai Consulenti viene corrisposto un onorario su uno od un compenso per ogni consulto, nella misura che viene determinata dall'Amministrazione, tenuto conto delle tariffe allegate al Decreto del Duce del Governo del 7 Agosto 1937 N° 2061 e delle disposizioni dell'Art. 2 del Decreto medesimo.

Possono essere nominati Consulenti onorari i sanitari che, per limiti di età, lasciano il servizio dell'Ospedale, dopo aver tenuto lodevolmente, almeno per un decennio, le funzioni di Direttore o di Primario.

1807

ART. 15 - E' altresì in facoltà dell'Amministrazione di avvalersi dell'opera di specialisti per la diagnosi e

10700

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

a) 4n mese per il Direttore Sanitario

b) venti giorni per il rimanente personale.

Durante il congedo il Sanitario è considerato in attività di servizio e conserva lo stipendio e le eventuali altre indennità

Qualora per circostanze eccezionali il Consiglio di Amministrazione accordi una proroga di congedo che non può superare il periodo predetto non è concessa alcuna indennità.

I turni di congedo vengono stabiliti, in rapporto alle esigenze del servizio, dal Direttore Sanitario. Non possono assentarsi contemporaneamente il Primario e l'Aiuto e l'Assistente di un medesimo reparto.

ART. 19 - Il Sanitario che per malattia o circostanze impreviste non sia in grado di prestare regolare servizio, ne deve informare immediatamente la Direzione Sanitaria perchè provveda alla sua sostituzione.

Qualora la malattia si prolunghi oltre i 30 giorni, il Sanitario è collocato in aspettativa per motivi di salute.

ART. 20 - Il collocamento in aspettativa, sia per motivi di salute che per motivi di famiglia, è regolato dalle norme contenute nella Parte Terza-Capo X- del R.D. 30 Dicembre 1923 N° 2960.

ART. 21 - Le mancanze commesse dai Sanitari nell'adempimento del proprio dovere sono punite a norma delle disposizioni contenute nella Parte Seconda-Capo VIII del richiamato R.D.30 Dicembre 1923 N° 2960.

1805

ART. 22 - Salvo il disposto degli Art.62 e 64 del suddetto R.D., sono puniti con la sospensione dal grado e dallo stipendio i Sanitari che si assentino durante il turno di guardia o maltrattino gli infermi. In

10701

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

la cura degli infermi della loro specialità, quando non esista in Ospedale apposito reparto ed essi vengono considerati come consulenti.

Art.35)- E' anche in facoltà dell'amministrazione di ammettere a frequentare le divisioni di cura e gli Istituti di indagini, giovani laureati in medicina e chirurgia, il numero non superiore a due per ogni divisione od Istituto. Gli aspiranti sono ammessi, previo parere del Direttore sanitario, per la durata di un biennio non prorogabile.

Essi compiono il servizio alla dipendenza del primario e sotto la sua responsabilità, e possono anche concorrere nel servizio di guardia e negli altri servizi di indole generale, ma in nessun caso da soli.

Ai frequentatori non spetta alcun assegno.

Al termine del periodo di servizio può essere rilasciato ad essi un attestato di frequenza e diligenza, sentito il parere del Primario che li ebbe alla sua dipendenza e del Direttore Sanitario.

Art.37)- I sanitari di ruolo non hanno diritto a trattamento di quiescenza a carico dell'Ente. Essi vengono però iscritti agli Istituti di Prev., con le modalità stabilite dalle leggi vigenti.

1896

Art.38)- Ogni sanitario di ruolo, qualora lo consentano le esigenze del servizio, può ottenere congedi, che, in complesso, non eccedano per ciascun anno:

0702

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

a) 6n mese per il Direttore Sanitario

b) venti giorni per il rimanente personale.

Durante il congedo il Sanitario è considerato in attività di servizio e conserva lo stipendio e le eventuali altre indennità

Qualora per circostanze eccezionali il Consiglio di Amministrazione accordi una proroga di congedo che non può superare il periodo predetto non è concessa alcuna indennità.

I turni di congedo vengono stabiliti, in rapporto alle esigenze del servizio, dal Direttore Sanitario. Non possono assentarsi contemporaneamente il Primario e l'Aiuto e l'Assistente di un medesimo reparto.

ART. 19 - Il Sanitario che per malattia o circostanze in riviste non sia in grado di prestare regolare servizio, ne deve informare immediatamente la Direzione Sanitaria perchè provveda alla sua sostituzione.

Qualora la malattia si prolunghi oltre i 30 giorni, il Sanitario è collocato in aspettativa per motivi di salute.

ART. 20 - Il collocamento in aspettativa, sia per motivi di salute che per motivi di famiglia, è regolato dalle norme contenute nella Parte Terza-Capo X- del R.D. 30 Dicembre 1923 N° 2960.

ART. 21 - Le mancanze commesse dai Sanitari nell'adempimento del proprio dovere sono punite a norma delle disposizioni contenute nella Parte Seconda-Capo VIII del richiamato R.D.30 Dicembre 1923 N° 2960.

1805

ART. 22 - Salvo il disposto degli Art.62 e 64 del suddetto R.D., sono puniti con la sospensione dal grado e dallo stipendio i Sanitari che si assentino durante il turno di guardia o maltrattino gli infermi. In

0703

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

caso di recidiva si fa luogo alla revoca dell'impiego.

ART. 23 - La punizione della censura è inflitta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, le altre dal Consiglio di Amministrazione in seguito a rapporto del Direttore Sanitario.

ART. 24 - Il Consiglio di disciplina per il personale sanitario, previsto dall'Art. 66 del predetto R.D. Legge, il cui parere è richiesto per l'applicazione di punizioni più gravi della censura è costituito come appresso:

da un Direttore di altro Ospedale di Prima Categoria, designato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, -Presidente-, da un Sanitario di grado non inferiore a quello dell'inculpato e dal Segretario Generale.

Quando il Consiglio di disciplina sia convocato a carico del Direttore Sanitario, esso sarà presieduto dal Medico Provinciale capo, e ne faranno parte un Sanitario di altro Ospedale di Prima Categoria, designato dal Presidente, avente grado non inferiore a quello dell'inculpato, ed il Segretario Generale.

ART. 25 - Il Sanitario sottoposto a procedimento penale, per taluno dei reati di cui all'Art. 8 della legge Cons. e Prov., sarà sospeso dallo stipendio e dalle funzioni fino alla completamento del giudizio. Se questo si chiude con piena assoluzione, egli ha diritto a riportare gli assegni che gli sarebbero spettati pel tempo della sospensione; se l'assoluzione è motivata da mancanza di insufficienza di prove, da amnistia, o sia data condanna a pena non restrit-

1804

0704

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

tivo della libertà personale,il sanitario deve essere sottoposto al giudizio del Consiglio di Disciplina pel provvedimento disciplinare da adottare.

ART. 26 - Salvo se del caso l'azione penale,i Sanitari che abbiano conseguito l'ammissione in servizio producendo documenti falsi o con atti fraudolenti,incorrono,previi i necessari accertamenti,nel licenziamento:essi non hanno diritto a pensione nè ad indennità alcuna.
Il licenziamento è disposto dal Consiglio di Amministrazione.
In caso di assoluzione al cenfino o di ammonizione i Sanitari sono sospesi di diritto e sottoposti a procedimento disciplinare.

ART. 27 - Nei casi di dispensa per motivi di salute,si procede alla accertamento delle condizioni del Sanitario mediante visita medica collegiale.

ART. 28 - Per ciascun Sanitario viene compilato e custodito,per cura della Segreteria dell'Ente,un fascicolo personale,matricolare e caratteristico. Vi sono annotate la generalità, lo stato di famiglia,la nomina,le promozioni e le ricompense conseguite,le punizioni subite,il trattamento economico ed ogni altra notizia che valga a dar conto della condotta morale e professionale del Sanitario e della sua carriera.Questi documenti hanno carattere riservato,ed è vietato rilasciarne copia od estratti senza l'espresso ordine dell'Amministrazione.

ART. 29 -Annualmente,nel mese di dicembre,vengono compilate le note caratteristiche di tutti i Sanitari.
Le note per gli Aiuti e per gli Assistenti sono compilate dai rispettivi primari e sono poi sottoposte all'esame del Direttore Sanitario;quelle dei Primari vengono compilate dal Direttore Sanitario, 1803 le del Ma-

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

rettore del Presidente del Consiglio di amm/ne.
Nelle note si fa cenno del valore professionale e del la diligenza in servizio del Sanitario, attribuendoad esso una delle qualifiche di ottimo-distinto-buono-mediocre cattivo.
Le note così compilate sono allegate al fascicolo personale del Sanitario.
Al Sanitario viene data comunicazione della qualifica a lui attribuita, della quale può gravarsi ad una Commissione composta dal Presidente, da un Consigliere di amministrazione e da un Direttore Sanitario di altro Ospedale di prima categoria, designato dal Presidente. Qualora ai tratti del Direttore il gravame viene esaminato dal Consiglio di amministrazione, con intervento del Medico Provinciale.

CAPO III

PERSONALE DI ASSISTENZA

Art.30)- Il personale di assistenza immediata è costituito da Suore di un Ordine Religioso prescelto dalla Amministrazione. Tali Suore debbono essere fornite di diploma rilasciato da una Scuola Convitto Professionale per infermiere (art.8 e 9 del R.D.L.15/8-1925 n.1832) ovvero di diploma di abilitazione alle funzioni direttive, giusta l'art.137 della Legge 27/7-1934 n.1265. Ad ogni divisione dev'essere assegnata un capo-sala diplomata, ed assicurata l'assistenza di una infermiere diplomata per ogni trenta malati.

1802

Art.31-A suore del medesimo ordine sono affidati

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

di guardaroba, di cucina, di dispensa, di vigilanza alle sale e tutti quegli altri che dall'Amministrazione saranno stabiliti.

ART. 32 - Le suore vengono assunte mediante convenzione da stipularsi e n la Casa centrale d l l'Ordine religioso prescelto.

CAPO IV

PERSONALE PER L'ASSISTENZA AUSILIARIA

ART. 33 - Le infermiere sono nominate dall'Amministrazione con le norme dell'art. 157 del Testo Unico delle leggi sanitarie e dell'Art. 45 del R.D. 21 novembre 1929 N. 2330.

Le aspiranti devono presentare domanda corredata dai seguenti documenti:

a) atto di nascita da cui risulti di aver compiuto gli anni 21 e non superato i 25.

b) certificato di buona condotta morale e politica rilasciato dal podestà del Comune nel quale l'aspirante ha dimorato nell'ultimo triennio, e di data non anteriore a tre mesi;

c) certificato generale del casellario giudiziale di data non anteriore a tre mesi;

d) diploma di abilitazione per l'esercizio della professione;

e) certificato d'iscrizione al C.N.F. e all'organizzazione sindacale di categoria.

Nomina ancora coprire i posti vacanti negli organici delle infermiere, l'Amministrazione, compiuta la istruttoria delle domande ricevute, forma una gra-

N. 1801

0707

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

duatoria delle aspiranti,in base alla quale procede alla nomina. La graduatoria ha valore solamente per l'anno per il quale fu compilata.

Art.34)- La nomina è fatta,in ogni caso,a titolo di esperimento e per la durata di un anno.Al termine dello esperimento,sentito il parere del Direttore Sanitario e della Superiora delle Suore,l'aspirante in prova consegue la nomina definitiva in pianta stabile. Se non idonea,viene dimessa.

Il tempo trascorso per l'esperimento è valutato per intero,ai fini degli aumenti periodici di carriera,alle infermiere risultate idonee.

Art.35)- Sono applicabili alle infermiere le disposizioni in materia di quiescenza,congedi,aspettativa e sanzioni disciplinari stabilite dal presente regolamento per il personale sanitario,con le modificazioni contenute negli articoli seguenti.

Art.36)-Le infermiere,qualora esigenze straordinarie lo richiedano,possono essere trattenute in servizio oltre l'orario normale,previa autorizzazione della R.Prefettura,e comunque per il periodo di tempo strettamente indispensabile e non oltre i limiti previsti per i dipendenti dello Stato.Il compenso è quello determinato dal R.D.L.27 giugno 1937 n.1033.

Art.37)-Le infermiere possono fruire,qualora le esigenze del servizio lo consentano,di un congedo di quindici giorni lavorativi per anno.Durante il congedo esse percepiscono l'intera paga,ma non ricevono il vitto.Per il congedo spettante alle infermiere durante la

N. 1800

07068

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

gravidanza ed il puerperio,mi osservano le norme di legge.

ART. 38 - L'infermiera che si assenti,senza giustificato motivo,dal servizio,oltre le sanzioni disciplinari,è privata della paga,per le giornate di assenza.

Quando l'assenza sia giustificata,le giornate di assenza sono imputate sul congedo ordinario. Per le giornate eventualmente eccedenti l'Amministrazione riterrà sulla paga il corrispondente importo.

ART. 39 - L'infermiera che per malattia o circostanze impreviste non possa assumere o continuare il servizio, deve darne avviso tempestivo alla Direzione Sanitaria affinchè questa possa provvedere alla sostituzione.

La Direzione Sanitaria deve accertare la entità della malattia,e quando giudichi che l'infermiera possa compiere il suo servizio,darà analoga disposizione.L'infermiera che non si presenti in servizio sarà considerata assente senza giustificazione.

Nessun assegno per vitto viene corrisposto alla infermiera ammalata.

Alle infermiere che,per ragioni di servizio,fanno orario continuativo e permangono ininterrottamente nell'Ospedale,viene somministrato il vitto speciale in caso di malattia,secondo le prescrizioni della Direzione Sanitaria,solo nei primi dieci giorni. E'in facoltà del Presidente successivamente di ordinare che l'ammalata sia trasferita in adatto Ospedale o curata in famiglia.

1799

07709

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ART. 40 - Le infermiere devono cessare dal servizio al compimento del cinquantaquattresimo anno di età, ed in ogni caso quando sia per esse maturato il diritto alla pensione da parte degli Istituti di previdenza presso i quali sono assicurate.

L'Amministrazione può, però, disporre in ogni tempo, la anticipata dimissione delle infermiere:

a) per scarso rendimento
b) per punizione
c) per sopravvenuta inabilità fisica
d) per riduzione di ponti

L'esonero per scarso rendimento è disposto dall'Amministrazione, udito il Direttore Sanitario, e tenuto conto dello stato di salute, dell'attitudine e dello zelo dell'infermiera nell'espletamento delle sue mansioni, e della sua assenza dal servizio. All'esonero per punizione si provvede dopo deliberazione del Consiglio di Disciplina. Nel caso di esonero per inabilità fisica, l'Amministrazione provvederà solo dopo accertamento sanitario mediante visita medica collegiale.

ART. 41 - Le infermiere, comunque dimesse dal servizio, hanno diritto al trattamento di quiescenza che potrà ad esse spettare dalla Cassa di Previdenza, presso la quale sono iscritte, in base alle norme in vigore. Nessuna indennità di licenziamento spetta però ad esse.

ART. 42 - In caso di demeritamenti, a carico dell'infermiera saranno adottate misure disciplinari, e si provvederà alla rivalsa del danno con ritenute sulla paga nel limite non superiore al quinto.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ART. 43 - Il Consiglio di disciplina per il personale di Assistenza ausiliaria è costituito dal Segretario Generale, dal Direttore Sanitario e da un dipendente dell'Ente, designato dal Presidente, ed avente grado non inferiore a quello dell'inquisito.

ART. 44 - Per le assegnazioni del reparto lattanti il Consiglio di Amministrazione provvede, previ accertamenti sanitari, all'assunzione, secondo il bisogno, in qualità di straordinarie, di balie per l'allattamento degli infermi ricoverati, che non siano nutriti al seno della madre.

CAPO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. 45 - I sanitari che, alla data in cui entra in vigore il presente regolamento, abbiano raggiunto il limite di età di anni 65, a norma dell'Art. 18 del R.D. 30 Settembre 1938 N. 1631, devono essere collocati a riposo, col trattamento che ad essi compete in base alle norme di assunzione.

ART. 46 - A norma dell'Art. 96 del R.D. 30 Settembre 1938 N. 1631 e dell'Art. 24 della legge 30 Gennaio 1939 N. 283, i sanitari in pianta stabile degli Enti fusi ad eccezione degli Aiuti e degli Assistenti, possono essere riassunti, sempre quando siano stati riconosciuti idonei dalla Commissione prevista dal richiamato Art. 24 ed esista in tabella posto analogo a quello ricoperto.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

all'assunzione in ogni caso,si deve procedere secondo l'ordine della graduatoria compilata dalla commissione.

ART. 47 - I sanitari dichiarati idonei,e non risseunti, sono considerati in disponibilità,giusta l'art.24 della richiamata Legge 30 Gennaio 1926 N. 263.

ART. 48 - I sanitari degli enti fusi,ad eccezione degli aiuti e degli Assistenti,i quali stiano effettuando il periodo di prova per conseguire la stabilità,sono ammessi a completare detto periodo di prova,sempre quando siano stati riconosciuti idonei dalla Commissione di cui al precedente Art.46 ed assista in tabella posto analogo a quello ricoperto.

ART. 49 - A tutti gli effetti il servizio di ruolo prestato presso gli enti fusi dal personale rassunto si congiunge con quello successivo alla rassunzione.

ART. 50 - Nel caso in cui i particolari ordinamenti degli enti fusi designano con espressioni diverse i posti stabiliti nella presente tabella organica,ma nella sostanza le funzioni sono eguali,i titolari possono essere assunti con la nuova qualifica.

ART. 51 - Il personale sanitario già stabile degli enti fusi, appartenente a quelle categorie che per il presente ordinamento non possono acquistare la stabilità,qualora sia assunto con le modalità e le condizioni stabilite dal precedente Art. 46,ha diritto,a mente dell'Art. 96 del R.D. 30 Settembre 1938 N. 1638, a mantenere il posto fino al raggiungimento dei limiti di età

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

eventualmente stabiliti negli ordinamenti degli Enti fusi,ma non oltre,in ogni caso,il limite di età di 50 anni per gli Aiuti, e di 45 anni per gli Assistenti.

Art.52)- Entro un quadriennio a decorrere dalla entrata in vigore del R.D. 30 settembre 1938 n.1631 si applicano per i concorsi ai posti di direttore sanitario e di Primari le disposizioni transitorie di cui all'art.99 del richiamato R.D. aggiornato dall'art.3 del R.D. 29 marzo 1940 n.207.

Parimenti per i concorsi ad aiuti si applicano le disposizioni dell'art.2 del R.D. 29 marzo 1940 n.207.

Art.53)-Gli specialisti assunti temporaneamente in servizio presso gli Enti fusi possono essere conservati nel loro incarico fino al compimento del tempo pel quale furono nominati,sempre quando siano stati riconosciuti idonei dalla su richiamata Commissione,e la loro opera sia ritenuta necessaria dal Consiglio di Amministrazione.

Art.54)-Ai sanitari,i quali,in applicazione delle precedenti disposizioni devono essere collocati a riposo, e quando pel servizio prestato se ne siano resi meritevoli,viene conferito ad honorem il titolo seguente:

a)- consulente onorario,per i Direttori
b)- primario emerito,per i primari
c)- aiuto onorario,per gli aiuti e coadiutori
d)- assistenti onorari,per i sanitari straordinari

in servizio da almeno un biennio.

Art.55)- Il personale di assistenza ausiliaria che abbia compiuto i limiti di età previsti dalla legge pel

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

conseguimento della pensione,deve essere senz'altro collocato a riposo.

Art.56)- Le infermiere degli Enti fusi,con nomina in pianta stabile, che siano provviste dei titoli di studio e del diploma di abilitazione possono essere assunte quali inservienti.

Art.57)- Il personale di assistenza ausiliaria,quando ve ne sia la possibilità, viene gradualmente costituito con personale delle scuole infermiere volontarie e professionali.

Art.58)- Al personale inquadrato proveniente da Enti soppressi verrà conservato l'importo degli aumenti periodici di stipendio già conseguiti presso gli Enti di provenienza,che all'atto dell'inquadramento sarà aggiunto allo stipendio base fissato dalle nuove tabelle.A tale personale saranno corrisposti gli ulteriori aumenti, sul nuovo stipendio base,cui egli eventualmente abbia diritto,tenendo conto di quelli già conseguiti.

Nel complesso gli aumenti periodici non potranno per numero eccedere quelli stabiliti dal presente regolamento.

All'atto dell'inquadramento sarà tenuto conto,agli effetti della concessione degli ulteriori aumenti periodici, anche del tempo decorso dal conseguimento dell'ultimo aumento di cui il personale abbia fruito presso l'Ente di provenienza,condizione che tale periodo di tempo non sia inferiore ad un anno.

Art.59)- Qualora a seguito dell'inquadramento,in appli-

1794

0714

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

cazione delle precedenti norme, il sanitario o infermiera consegua uno stipendio inferiore a quello di cui godeva presso l'Ente di provenienza, gli sarà corrisposta la differenza quale assegno personale, salvo assorbimento per eventuali ulteriori aumenti periodici di carriera.

1793

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

TABELLA ORGANICA

del

PERSONALE SANITARIO E DI ASSISTENZA

Personale sanitario			
1 - Direttore	I	L. 30.000	
2 - Primario medico	I	6.000	
3 - Primario chirurgo	I	6.000	
4 - Primario Ortopedico	1	6.000	
5 - Primario oculista	I	6.000	
6 - Primario dermatologo	I	6.000	
7 - Primario radiologo	I	6.000	
8 - Primario batteriologo	I	6.000	Il sanitario di guardia in
9 - Aiuto di medicina	I	4.000	servizio notturno percepisce
10- Aiuto di chirurgia	I	4.000	una indennità di lire 7,50
11- Aiuto Ortopedico	I	4.000	per ciascuna guardia
12- Assistenti di medicina, chirurgia e ortopedia	4	3.000	
13 - Assistente oculista	1	3.000	
14- Assistente dermatologo	1	3.000	
15 - Assistente radiologo	1	3.000	
16 - Assistente batteriologo	I	3.000	
17- Farmacista	I	7.000	

PERSONALE DI ASSISTENZA (Suore)

18- Suore infermiere diplomate	23 -	Il trattamento risulterà dalla convenzione di cui all'art.32
19- Suore per i servizi generali	15	

1792

0 7 1 6

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

PERSONALE DI ASSISTENZA AUSILIARIA

20- Infermiere abilitate 40 L. 2.400

ANNOTAZIONI

1)- Il personale di ruolo di assistenza ausiliaria ha diritto a cinque aumenti biennali nella misura di un decimo dello stipendio.

2)- Il personale di assistenza ausiliaria,di ruolo,quando sia coniugato,gode di un supplmento di aggiunta di famiglia mensile di L.50, oltre il supplemento mensile di L.10 per ogni figlio minorenne fino ad 3 e di L.20 per ogni figlio in più. Al vedovo con prole minorenne saranno dovute le quote per la prole nella misura suindicata.

3)- Il personale di assistenza ausiliaria ha diritto a consumare i pasti che si distribuiscono durante il turno di servizio,secondo la dieta fissata dall"amministrazione.

4)- I sanitari di guardia hanno diritto al vitto per i pasti che si distribuiscono durante il loro turno di servizio.

Letto,confermato e sottoscritto.

Il Commissario Prefettizio F.to Nicola Spirito.
Il Segretario F.to Giuseppe Consiglio.

p.c.c.

IL SEGRETARIO

VISTO
IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

N. 1791

OSPEDALI RIUNITI "CARDARELLI" in NAPOLI

Opera Pia Ospedale Lina Fieschi Ravaschieri

allegato 5

IN NAPOLI

N. ..... Tornata del Consiglio di Ammin.ne del 23 dicembre 1928

OGGETTO ~~Nuovi~~ Nuovi gabinetti scentifici- ampliamento dei servizi amministrativi-sanitari

Copia *L'anno 1928 il giorno* ventitre *del mese predetto*

alle ore 12 *previo invito a domicilio, sono intervenuti i signori:*

1. Nobile Camillo Giudice Caracciolo — **Presidente**
2. ~~Comm/ Avv/ Raffaele Stahl~~
3. Comm/ Andrea Matarazzo — **Consiglieri**
4. .....
5. .....

Assistiti dal Segretario Cav/ Ettore Mellone

Letto ed approvato il verbale della precedente tornata si è passato alla trattazione delle pratiche segnate all'ordine del giorno ed il Consiglio ha determinato quanto appresso:

Il Consiglio:

presa in esame la decisione dell' On/le G. P.A. emessa in seduta 23 decorso ottobre relativa alla deliberazione del 15 detto mese.

Considerato che per le ragioni esposte in detto provvedimento siasi dal l' On/le G.P.A. consentitoll' aumento di retribuzione che però è apparso

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

N. ..... Tornata del Consiglio di Ammin.ne del 23 dicembre 1928

OGGETTO Nuovi gabinetti scentifici- ampliamento dei servizi amministrativi-sanitari

Copia *L'anno 1928 il giorno* ventitre *del mese predetto*

alle ore 12 *previo invito a domicilio, sono intervenuti i signori:*

1. Nobile Camillo Giudice Caracciolo — Presidente
2. ~~Comm/ Avv/ Raffaele Stanlj~~ — Consiglieri
3. Comm/ Andrea Matarazzo — Consiglieri
4. ..... — Consiglieri
5. ..... — Consiglieri

Assistiti dal Segretario Cav/ Ettore Mollame

Letto ed approvato il verbale della precedente tornata si è passato alla trattazione delle pratiche segnate all'ordine del giorno ed il Consiglio ha determinato quanto appresso:

Il Consiglio:

presa in esame la decisione dell' On/le G. P.A. emessa in seduta 23 decorso ottobre relativa alla deliberazione del 15 detto mese.

Considerato che per le ragioni esposte in detto provvedimento siasi dal l' On/le G.P.A. consentitoll' aumento di retribuzione che però è apparso alquanto elevato in relazione alla misura ed all' equa sua attribuzione.

Che nel fine di prpporzionare gli aumenti delle retribuzioni in misura consona all' emesso provvedimento tutorio dianzi cennato debbasi per tale parte modificare la predetta deliberazione con minorazione delle somme con essa assegnate al personale.

1790

Che sulla rilevata sperequazione di aumenti segnato per l' usciere-custo-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

de dell' ambulatorio essa scompare in quantoche l' aumento fu rapportato esclusivamente al maggior servizio di custodia e non a quello inerente al servizio speciale dei nuovi gabinetti che si esegue da persona a ciò destinata la cui spesa rientra in quella generale della introdotta nuova funzione con le norme cui al provvedimento tutorio 22 maggio u. n° 16974.

Il Consiglio , pei motivi cui innanzi, tenuto presente il maggior lavoro di concetto, di ordine, e di cassa derivato dall' ampliamento dei servizi amministrativi-sanitari esposti con la suindicata deliberazione 15 decorso ottobre, procede alla modifica della parte di essa relativa alle retribuzioni a lordo nella misura cui segue:

Pel Segretario-Ragioniere da £ 8000 lorde ad annue £6800 lorde

" Tesoriere " 6000 " " 5000 "

"A Applicato- dattilografo 5000" " 4800 "

" Usciere-custode-ambulatorio 3120 " 3120"

Ed in tali limiti

DTERMINA

Previo adempimento di legge sottoporre la presente deliberazione alla approvazione della Onorevole Giunta Provinciale Amministrativa;

Firmato Camillo Giudice Caracciolo Presidente . Raffaele Stahlj, Andrea Matarazzo Consiglieri.Ettore Mollame Segretario.

Per copia conforme ad uso amm/vo

IL SEGRETARIO

Visto
IL PRESIDENTE

Il sottoscritto Segretario dell' Ospedale Lina attesta che la presente deliberazione affissa al pretorio albo pretoriodal giorno 27 dicem-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

nata la cui spesa rientra in quella generale della introdotta nuova funzione con le norme cui al provvedimento tutorio 22 maggio u. nº 16974.

Il Consiglio , pei motivi cui innanzi, tenuto presente il maggior lavoro di concetto, di ordine, e di cassa derivato dall' ampliamento dei servizi amministrativi-sanitari esposti con la suindicata deliberazione 15 decorso ottobre, procede alla modifica della parte di essa relativa alle retribuzioni a lordo nella misure cui segue:

Pel Segretario-Ragioniere da £ 8000 lorde ad annue £6800 lorde

" Tesoriere " 6000 " " 5000 "

"""A Applicato- dattilografo 5000" " 4800 "

""" Usciere-custode-ambulatorio 3120 " 3120"

Ed in tali limiti

DETERMINA

Previo adempimento di legge sottoporre la presente deliberazione alla approvazione della Onorevole Giunta Provinciale Amministrativa;

Firmato Camillo Giudice Caracciolo Presidente . Raffaele Stahlj, Andrea Materazzo Consiglieri.Ettore Mellame Segretario.

Per copia conforme :d uso amm/vo

IL SEGRETARIO

Visto

IL PRESIDENTE

Il sottoscritto Segretario dell' Ospedale Lina attesta che la presente deliberazione affissa al proprio albo pretoricddal giorno 27 dicembre al giorno 28 di detto mese non è stata seguita da opposizione.

Napoli 29 dicembre 1928

IL SEGRETARIO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

(allegato N. 6)

- OSPEDALE RIUNITI PER BAMBINI =

TABELLA DEGLI STIPENDI E SALARI

= AL PERSONALE AMMINISTRATIVO-BIBLIOTECARIO E FUORI RUOLO =

in godimento dal 31 ? 1960 ----------

a)- Un Funzionario Segretario Generale			L. 4200.00
b)- Un Ragioniere			" 9936,20
c)- Un V.Ragioniere			" 7941,60
d)- Un Economo			" 7211,60
e)- Un Tesoriere			" 6214,20
f)- Un applicato provvisorio con nomina anno per anno		L. 4636,80	
detto incarico provvisorio con-		" 1200.--	
trollo Officina Ortopedico	1000.00	"	6836,80
i)- Dattilografa con nomina anno per anno			4999;80
g)- Un applicata distaccata dall"Istituto Vittorio			
Emanuele III		L. 11862,50	
detto aggiunta di servizio	" 510,60		12373,10
i)- Una dattilografa distaccata dall'En-			
te predetto		L. 5853.00	
detta vitto in danaro	1800.00		7653.00
l) un applicato provvisorio con nomina annuale			7800.00
m) Un usciere - custode dell"amministrazione			4480.80
n)-Un fattorino			2852,40
c)-Un custode dell"Ospedale Lina			2480.40
p)-Un custode dell"Istituto Ortopedico			3759,80
[illegible] custode dell'Ospizio Marino Napoli			3462,00

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

TABELLA DEGLI STIPENDI E SALARI

= AL PERSONALE AMMINISTRATIVO DI RUOLO E FUORI RUOLO =

assegnamento del 31 ? 1946 ----------

a)- Un funzionario Segretario Generale		L.	4200.00
b)- Un Ragioniere		"	9938,20
c)- Un V.Ragioniere		"	7941,60
d)- Un Economo		"	7311,50
e)- Un Tesoriere		"	6214,20
f)- Un applicato provvisorio con nomina anno per anno	L. 4636,80		
detto incarico provvisorio con-tributo Officina Ortopedico	" 1200.00	"	6836,80
g)- Dattilografa con nomina anno per anno			4999,80
h)- Un applicato distaccata dall'Istituto Vittorio Emanuele III	L. 11862,50		
detto aggiunta di servizio	" 510,60		12373,10
i)- Una dattilografa distaccata dall'En-te predetto	L. 5853.00		
detta vitto in danaro	1800.00		7653.00
l) un applicato provvisorio con nomina annuale			7800.00
m) Un usciere - custode dell'amministrazione			4480.80
n)-Un fattorino			2852,40
o)-Un custode dell'Ospedale Lina			2480.40
p)-Un custode dell'Istituto Ortopedico			3169,80
q)-un custode de l'Ospizio Marino Bagnoli			3462,00
r)-un Custode dell'Ospedale Fausillipon			5852,40
s)-Un custode di Villa Santonuono ex Pre[illegible]orio	1789		
lire	5852.40		
detto vitto in danaro	1800.00		7652,40

---------- ./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

N.B. - L'incarico di FF.Segretario Generale è ricoperto, in attesa di provvedimenti definitivi per l'inquadramento del personale, dal V. Ragioniere.

Quello per la tenuta dell'archivio e per il controllo della officina, è ricoperto dall'applicato provvisorio, per la stessa ragione.

I custodi, oltre l'alloggio, godono della luce e del gas.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

(alligato n. 5)

= OSPEDALI RIUNITI PER BAMBINI =

STIPENDI E ASSEGNI AL PERSONALE SANITARIO

CLASSIFICA	Sez. Lima e Marino	Sez. Ortopedico	Sez. Pausilipon e Villa Santonuovo
Un direttore			9972.00
Idem	5533,80		
primario chirurgo		2949.00	
primario chirurgo			11002,80
Un primario medico chirurgi	2232,60		7315,80
Medico ordinario		3163,20	
Medico ordinario idem ff.		2949.00	
chirurgo ordinario ff.		1462,80	
assistente medico		1503,40	
assistenti sezione Pausillipon			3657,60
assistente medico		1503,40	
assistente chirurgo	1500.00		
farmacista analista		2436,60	
farmacista			3127,20
analista			1164.00
Radiologo		1503,40	
radiologo			2192,30
	564.10		

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

STIPENDI E ASSEGNI AL PERSONALE SANITARIO

CLASSIFICA	Sez. Lina	sez.Ortopedico e Marino	Sez.Pausillipon e Villa Santonuo- no
Un direttore			9972.00
Idem	5533,80		
primario chirurgo		2949.00	
primario chirurgo			11002,80
Un primario medico			11002,80
chirurgi	2232,60		
Medico ordinario			7315,80
Medico ordinario		3103,20	
idem ff.		2949.80	
chirurgo ordinario ff.		1462,80	
assistente medico		1503,40	
assistenti sezione Pausillipon			3657,60
assistente medico		1503,40	
assistente chirurgo	1500.00		
farmacista analista		2436,60	
farmacista			3127,20
analista			1104.00
Radiologo		1503,40	
radiologo			2192,30
Oculista	564.10		
Oculista			3657,60
Dermatologo			2194,80
Otorinolaringolaiatria			2194,80
assistente chirurgo		1462,80	

1788

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

CLASSIFICA	Sez. Lina e Marino	Sez.Ortopedico Pausillipon e Villa Santucho	Sezione
Per il servizio di guardia diurna L. 6,9C giornaliere			6,9C giornaliere
idem notturno			6,9C idem
assistente per servizio di guardia notturna presso le sezioni Lina e Ortopedico che sono comunicanti	4800.CC		
Per un assistente per il servizio di guardia	3000.CC		

I sanitari specialisti/oculista del Lina- analista del Pausillipon/ricevono gli assegni di cui sopra quale indennità in quanto prestano servizio non con carattere continuativo.

Per gli specialisti addetti alla sezione Pausillipon (oculista, dermatologo, otorinolaringoiatria)l'assegno, è oltre, è della metà perchè prestano servizio anche presso l'Istituto Vittorio Emanuele III. Il radiologo del Pausillipon neanche presta servizio giornaliero.

Per i sanitari dipendenti da questa P.C. è in corso la pratica per la ~~~~ speciale indennità giornaliera di L.5C per ogni giornata di presenza,salvo che già non la riscuotano per il servizio prestato presso altri Enti.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

(allegato N. 8)

= OSPEDALE RIUNITI PER BAMBINI =

ASSEGNO AL PERSONALE MONACALE DI ASSISTENZA

CLASSIFICA	Sez. Lina e Marino	Sez. Ortopedico Ospizio Marino	Sezione Padiglioni e Villa Santobuono
Superiora oltre una indennità per supplemento vitto in L. 4 al giorno	L.2926,80 1460.00		4390,20
Suore idem c.s.	L. 1097.00 1460.00		2557.00 4753,20
Un Cappellano			
Superiora	1330,40		
Suore idem	1339,40		
Superiora (Ortopedico)		2332,80	
Suore idem idem (idem)		1879,20	
Superiora (Ospizio Marino		2332,80	
Suore idem idem "		1879,20	
Superiora (Villa Santobuono) - convalescenziario -			2332,80
Suore			1879,20

N.B. Il personale monacale riceve anche il vitto.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

(alligato N. 9)

= OSPEDALE RIUNITI PER BAMBINI =

SALARIO PERSONALE FEMMINILE LAICO ED ASSISTENTE

CLASSIFICA	Sez. Lina e Marino	Sez.Ortopedico	Sezione Pausilipon e Villa Santobuono
Infermiere diplomata		6189,00	
guardarobiera		854.00	
Inservienti	1131.00		
Inservienti(sezione Ortopedico,Bagnoli e Marino)		2004.00	
Inservienti (sez.Pausilipon e Villa Santobuono			1862,40
Lavandaie	1511,40		
Lavandaie sez.Ortopedico e sez.Marino)		2004.00	
Balie			2608,20
idem			3912.00
Inservienti			1329,60
Cuciniera			2689,20
Cucitrice			2737,50
Giardiniere			6314,50

N.B. Il personale suddetto,salvo la infermiera diplomata e la guardarobiera viene pagato a giorno effettivo di lavoro prestato. Oltre gli assegni ricevono il vitto.

Salvo la infermiera diplomata,il restante personale è alloggiato nello Ospedale.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

CLASSIFICA	Sez. Lina	Sez. Ortopedico e Marino	Sezione Pausilli-pon e Villa Santo-buono
Infermiera diplomata		6169,00	
guardarobiera		884.00	
Inservienti	1131.00		
Inservienti(sezione Ortopedico,Bagnoli e Marino)		2004.00	
Inservienti (sez.Pausillipon e Villa Santoruono			1862,40
Lavandaie	1511,40		
Lavandaie sez.Ortopedico e sez.Marino)		2004.00	
Balie			2608,20
idem			3912.00
Inservienti			1329,60
Cuciniera			2689,20
Cucitrice			2737,50
Giardiniere			6314,50

N.B. Il personale suddetto,salvo la infermiera diplomata e la guardarobiera viene pagato a giorno effettivo di lavoro prestato. Oltre gli assegni ricevono il vitto.

Salvo la infermiera diplomata,il restante personale è alloggiato nello Ospedale.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

(alligato n. 10)

= OSPEDALI RIUNITI PER BAMBINI =

TABELLA DEL SERVIZIO ATTIVO CORRISPOSTO AL DIPENDENTE

PERSONALE

Ragioniere	L. 902.00
V.Ragioniere	930,80
Economo	608,40
Un applicata staccata dall"Istituto Vittorio Eman.III	
Una dattilografa idem	
Un suciere custode dell"amministrazione	375,40
Un fattorino	330.00
Un custode dell"Ospedale Lina	366.00
Un custode dell'Istituto Ortopedico	330.00
Un custode dell'Ospizio Marino	330.00
Un custode del Pausillipon	

Personale monacale addetto alla sezione Lina Ravaschieri 232.00

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

0731

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

OSPEDALI RIUNITI PER BAMBINI

NAPOLI

allegato N. 11

L'anno 1941 - A. - il giorno 20 Dicembre

OGGETTO

Provvedimenti economici di carattere temporaneo al Personale degli Enti Ausiliari dello Stato

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

Gr. Uff. Prof. Avv. Alfredo Canalini assistito dal ff. Segretario Generale Dott. Cav. G. Consiglio

Letta la circolare p refettizia del 1 agosto corrente anno, Div. Rag. N° 93448, con la quale vengono segnalate le norme da seguire per l'applicazione dei provvedimenti economici di carattere temporaneo in dipendenza dello stato di guerra per il personale degli Enti ausiliari dello Stato e di cui al R.D.L. 14 luglio 1941- - N.646, con decorrenza dal 1 luglio c.a.

Ritenuto che l'assegno straordinario di guerra va applicato in ragione del 20% sulle prime L. 4800 annue lorde e del 10% sulla quota eccedente tale somma fino a L. 8400, e che la maggiorenza del caro viveri va invece applicata in ragione del 65% su quello percepito al 31 marzo u.s.

Ritenuto che al personale sprovvisto di carovi veri la maggiorazione va computata sul decimo dello stipendio e servizio attivo lordo annuo;

Ritenuto che per applicare le disposizioni di cui sopra e le direttive ricevute dalla superiore Autorità prefettizia:

I°- è stata fatta una nuova accurata indagine per accertare se ciascun dipendente fosse celibe o nubile, o coniugato o vedovo con o senza figli

2°- è stato richiesta ad ogni dipendente una dichiarazione scritta per accertare se percepisse per soldo od altri impieghi, altri assegni, e così stabilire l'importo complessivo di assegni goduti e quindi non corrispondere alcun assegno se il

1784

Certifico che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Ente il 29/12/41

e che avverso la stessa non sono pervenuti reclami od opposizioni.

Napoli, 29/12/41

Il Segretario Generale

Mod. 18-1000 TIP. RITRAVAJA - NAPOLI 41589

0732

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

complessoe dei suoi assegni superasse le L. 21.890 annue, ovvero pre.
l'emumento alla quota degli assegni corrisposti da questo Ente

3° è stato diviso il personale in due gruppi anche per quanto concerne l
segno temporaneo di guerra, comprendendo nel primo gruppo gli impiegati aventi
assegni superiori a L. 4800 annue e in secondo gruppo i dipendenti aventi asse-
gni pari o superiori a L. 4800 annue

4°- è stato accertato per il personale femminile coniugato se il coniuge aves-
se percepito assegni da parte di Enti pubblici

Ritenuto che, tenendo presente i risultati degli accertamenti predetti
e dandone notizia in apposite colonne aggiunte al modulo prefettizio degli stes-
si prospetti in modo che gli stessi debitamente firmati dal Capo dell'Amm.ne
potessero costituire altrettanti certificati, sono stati compilati gli elenchi
nominativi del personale dipendente da questo Ente, distinti però i due ex Ospe-
dali Lina Fieschi Ravaschieri e Teresa Ravaschieri, dato che per il 1941 gli
stessi hanno conservato distinti bilanci da cui emerge:

a) la spesa occorrente per l'assegno temporaneo di guerra;

b) la quota di maggiorazione caroviveri e concessioni straordinarie del
personale coniugato o vedovo con prole minorenne;

Considerato che, per la sezione "Lina" la maggiore spesa è:

a) per assegno temporaneo di guerra, di annue L. 14820.96 che per
il secondo semestre del corrente esercizio ammonta con gli arrotondamenti a
L. 7410.38

b) per maggiorazione di caroviveri di annue L. 2372.20 e, quindi,
per 2° semestre corrente anno(arrotondata) di L. 1182.95
ed in totale, pel 2° semestre cia. L. 8593.33

Che, per la Sezione "Instituto Ortopedico" la maggiore spe-
sa è, per:

a) assegno temporaneo di guerra per l'anno 1941-XIX- di L. 13042.90
L. 25892.65 e pel 2° semestre detto anno

b) maggiorazione caroviveri, rispettivamente di L.5477.60
e L. (per arrotondamento) L. 2725.25

ed in totale di L. 15768.15

Considerato che per la maggiore spesa di cui sopra occorre; come dalle im-

0733

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

OSPEDALI RIUNITI PER BAMBINI

Segue Deliberazione del 20 Dicembre 1941-XX- *N.* 125

Partite norme, stanziare apposito fondo in bilancio e che a ciò può provvedersi con adeguato prelevamento di somma da stanziamenti passivi che ne presentano disponibilità;

Considerato che avendo, allo stato, le due sezioni "Lina" ed "Istituto Ortopedico"Ravaschieri" ancora separati bilanci e distinta gestione contabile le variazione di cui innanzi vanno eseguite sui rispettivi bilanci

Delibera

1°) Attribuire al personale dipendente - Sezioni:"Lina" e "Istituto Ortopedic.

a) l'assegno temporaneo di guerra come dai rispettivi alligati prospetti A

b) la maggiorazione del caroviveri e concessioni straordinarie, come dai rispettivi alligati prospetti B, e tutto con decorrenza dal 1 luglio c.a.

2°) Stornare dal Cap. 2 art. 2 "Manutenzione fabbricati dell'Ente" del bilancio in corso della Sezione "Lina", che ne presenta disponibilità, L.8593.33 ed iscrivere, nella parte passiva di esso bilancio, -Sez. II " Spese straordinarie" il Cap. 30 bis "Trattamento di guerra al personale dipendente" Art. 1 "Assegno straordinario di guerra" L. 7410.38

Art. 2 "Maggiorazioni caroviveri e concessioni straordinarie lire L. 1182.95

L. 8593.33

3°) Prelevare dal Fondo di Riserva iscritto nel bilancio della Sezione "Istituto Ortopedico", e che ne presenta disponibilità, L. 15768.15, ed iscrivere nella parte passiva di esso bilancio, Sez. II "Spese straordinarie" il Cap. 20 bis "Trattamento di guerra al personale dipendente":

Art. 1 "Assegno straordinario di guerra" L.13042.90

Art. 2 "Maggiorazione caroviveri e concessioni straordinarie L. 2725.25

L.15768.15

1783

Mod. 19-300 OP. RIUNIAVAJA - (1945-DL) 41589

0734

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Letto, confermato e sottoscritto

Il Commissario Prefettizio F.to A.Canalini

Il Segretario Generale F.to G. Congiglio

Per copia conforme

Il Segretario Generale ff.

VISTO

Il Commissario Prefettizio

R. PREFETTURA DI NAPOLI

N. 45085 *bis* - Div. Rag.

Atti pubblici 12

Napoli, li 19 maggio 1942

OGGETTO: **Trattamento di famiglia al personale degli Enti Ausiliari.**

Al Presidente dell'Amministrazione Provinciale di NAPOLI

Ai Sigg. Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni con preghiera di comunicazione ai Presidenti delle Istituzioni di Beneficenza di 2ª classe.

Ai Commissari Prefettizi e Presidenti delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza di 1ª classe della Provincia di NAPOLI

A maggior chiarimento e precisazione delle disposizioni date con circolare n. 118 del 2 - 5 - 42, n. 45085 div. Rag., si rimettono i tracciati dei prospetti da inviare a questa R. Prefettura, nonchè le tabelle delle indennità spettanti, al personale dipendente, di ruolo, non di ruolo e operaio, da tenersi presente nella Compilazione dei suddetti prospetti.

Ad eliminare dubbi e difficoltà si richiama la attenzione delle Amministrazioni, sulle seguenti norme in vigore:

1°) Deve considerarsi di ruolo solo il personale con nomina effettiva e con deliberazione debitamente approvata.

2°) Agli impiegati e salariati di ruolo vanno corrisposte, per il periodo 1 - 1 - 41 e 30 - 9 - 42, le indennità di cui alla allegata tabella n. 1, con le seguenti avvertenze:

a) se essi percepiscono uno stipendio o salario, e supplemento di servizio attivo compreso tra L. 13310 e 21890, va applicata la prima parte di detta tabella;

b) se essi percepiscono uno stipendio o salario, e supplemento di servizio attivo non superiore a L. 13309,99, va applicata la seconda parte;

c) se essi percepiscono uno stipendio o salario, e supplemento di servizio attivo superiore a L. 21890, nulla è dovuto;

d) per il personale femminile coniugato, occorre tener presente se il marito sia dipendente da amministrazioni Statali o Enti Ausiliari o Provincie, Comuni, Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza, etc., oppure fruisca di assegni familiari di cui alla legge 6 - 8 - 1940 n. 1278 (art. 4 R. D. L. 24 - 3 - 41 n. 203), o se non si trovi in tali condizioni.

Nel secondo caso invece va corrisposto il trattamento di cui al n. 3 della detta tabella, senza tener conto se esse abbiano o pur no prole minorenne.

Qualora poi il detto personale abbia il marito economicamente inesistente (cioè per dichiarazione di assenza con sentenza passata in giudicato, assoluta inabilità al lavoro congiunta a mancanza di risorse, internato in paesi nemici, prigioniero o disperso), e fino a che permanga tale situazione gli si dovrà corrispondere il trattamento che verrebbe corrisposto al personale maschile nelle identiche condizioni di famiglia.

e) per il personale maschile, coniugato senza prole che abbia diritto a quote suppletive di caroviveri, occorre distinguere se la moglie percepisca, o meno, stipendio, salario, retribuzione, etc., nonchè un proprio caroviveri, a carico dello Stato o di Ente Ausiliario (art. 110 R. D. 30 - 12 - 23 n. 3084).

Nel primo caso va corrisposta l'indennità di cui al n. 2 della citata tabella 1, nel secondo caso l'indennità di cui al n. 3, tenendo sempre conto della popolazione legale del Comune, e dell'ammontare complessivo dello stipendio o salario, e supplemento di servizio attivo.

Per il personale maschile con prole minorenne, coniugato con persona alle dipendenze dello Stato o Enti Ausiliari etc., va corrisposto il trattamento previsto per i vedovi con il corrispondente numero di figli.

f) al personale maschile e femminile di ruolo il trattamento di famiglia, parificato alla indennità di caroviveri dei Segretari Comunali, non deve in nessun caso superare l'ammontare complessivo dello stipendio, o salario, e supplemento di servizio attivo percepito.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Al Presidente dell'Amministrazione Provinciale di
NAPOLI

Ai Sigg. Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni con preghiera di comunicazione ai Presidenti delle Istituzioni di Beneficenza di 2ª classe.

Ai Commissari Prefettizi e Presidenti delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza di 1ª classe della Provincia di NAPOLI

A maggior chiarimento e precisazione delle disposizioni date con circolare n. 118 del 2 - 5 - 42, n. 45085 div. Rag., si rimettono i tracciati dei prospetti da inviare a questa R. Prefettura, nonchè le tabelle delle indennità spettanti, al personale dipendente, di ruolo, non di ruolo e operaio, da tenersi presente nella Compilazione dei suddetti prospetti.

Ad eliminare dubbi e difficoltà si richiama la attenzione delle Amministrazioni, sulle seguenti norme in vigore:

1°) Deve considerarsi di ruolo solo il personale con nomina effettiva e con deliberazione debitamente approvata.

2°) Agli impiegati e salariati di ruolo vanno corrisposte, per il periodo 1 - 1 - 41 e 30 - 9 - 42, le indennità di cui alla allegata tabella n. 1, con le seguenti avvertenze:

a) se essi percepiscono uno stipendio o salario, e supplemento di servizio attivo compreso tra L. 13310 e 21890, va applicata la prima parte di detta tabella;

b) se essi percepiscono uno stipendio o salario, e supplemento di servizio attivo non superiore a L. 13309,99. va applicata la seconda parte;

c) se essi percepiscono uno stipendio o salario, e supplemento di servizio attivo superiore a L. 21890, nulla è dovuto;

d) per il personale femminile coniugato, occorre tener presente se il marito sia dipendente da amministrazioni Statali o Enti Ausiliari o Provincie, Comuni, Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza, etc., oppure fruisca di assegni familiari di cui alla legge 6 - 8 - 1940 n. 1278 (art. 4 R. D. L. 24 - 3 - 41 n. 203), o se non si trovi in tali condizioni.

Nel primo caso a esso va corrisposto il trattamento di cui al n. 1 della tabella n. 1, tenendo sempre conto delle due categorie di stipendi e salari di cui alla parte 1ª e 2ª di essa tabella, e senza quindi le maggiorazioni del 40 e 65 %.

Nel secondo caso invece va corrisposto il trattamento di cui al n. 3 della detta tabella, senza tener conto se esse abbiano o pur no prole minorenne.

Qualora poi il detto personale abbia il marito economicamente inesistente (cioè per dichiarazione di assenza con sentenza passata in giudicato, assoluta inabilità al lavoro congiunta a mancanza di risorse, internato in paesi nemici, prigioniero o disperso), e fino a che permanga tale situazione gli si dovrà corrispondere il trattamento che verrebbe corrisposto al personale maschile nelle identiche condizioni di famiglia.

e) per il personale maschile, coniugato senza prole che abbia diritto a quote suppletive di caroviveri, occorre distinguere se la moglie percepisca, o meno, stipendio, salario, retribuzione, etc., nonchè un proprio caroviveri, a carico dello Stato o di Ente Ausiliario (art. 110 R. D. 30 - 12 - 23 n. 3084).

Nel primo caso va corrisposta l'indennità di cui al n. 2 della citata tabella 1, nel secondo caso l'indennità di cui al n. 3, tenendo sempre conto della popolazione legale del Comune, e dell'ammontare complessivo dello stipendio o salario, e supplemento di servizio attivo.

Per il personale maschile con prole minorenne, coniugato con persona alle dipendenze dello Stato o Enti Ausiliari etc., va corrisposto il trattamento previsto per i vedovi con il corrispondente numero di figli.

f) al personale maschile e femminile di ruolo il trattamento di famiglia, parificato alla indennità di caroviveri dei Segretari Comunali, non deve in nessun caso superare l'ammontare complessivo dello stipendio, o salario, e supplemento di servizio attivo percepito.

3°) Sono da considerare non di ruolo anche gli impiegati e salariati ricoprenti in via provvisoria posti di organico, anche se gli stessi godano lo stesso trattamento economico previsto dall'organico.

Della Torre - Portici - 5-942

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

4°) Agli impiegati e salariati non di ruolo, va corrisposta l'oggiunta di famiglia di cui alla tabella n. 2 (parte 1ª e 2ª), allegata, con le seguenti avvertenze:

a) il personale femminile coniugato va diviso come quello di ruolo già citato: a quello che si trovi nelle condizioni dell'art. 4 del R. D. L. 24-3-41 n. 203 (e cioè coniugato con dipendente statale etc., oppure che fruisca assegni familiari etc.) va corrisposto l'indennità di cui al n. 1 della tabella 2, senza quindi le maggiorazioni del 40 e 100 %.

Per quello invece che non si trovi in tali condizioni è dovuta l'indennità di cui al n. 2, a meno che il marito non sia economicamente inesistente, nel qual caso le stesse vanno paragonate al personale maschile che si trovi nelle stesse condizioni di famiglia.

5°) Al personale operaio va corrisposto un trattamento familiare uguale all'aggiunta di famiglia stabilita per il personale salariato non di ruolo dello Stato, di cui alla parte 2ª dell'allegata tabella 2.

Detto trattamento sarà corrisposto in quote giornaliere pari ad un trecentosessantacinquesimo o ad un trecentesimo dell'importo annuo, delle indennità spettanti, a seconda che trattisi di operai retribuiti per tutti i giorni dell'anno o per i soli giorni lavorativi, e ciascuna quota giornaliera va suddivisa in tante quote orarie quante sono le ore normali di lavoro (art. 12 della Legge 20-4-39 n. 591).

A detto personale operaio non va, però, corrisposto alcun trattamento familiare qualora lo stesso sia assunto per lavori di carattere occasionale di durata non superiore a 15 giorni in un anno.

Per l'applicazione di quanto innanzi occorre tenere ancora presente quanto segue:

Il personale femminile coniugato deve rilasciare, sotto la propria responsabilità, apposita dichiarazione con la quale attesti di non essersi trovata nè di trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 4 del R. D. L. 24-3-41, obbligandosi nel contempo a comunicare all'Ente, dal quale dipende, il giorno in cui esso, eventualmente, verrà a trovarsi in tali condizioni.

Il personale maschile di ruolo, coniugato, dovrà anch'esso rilasciare apposita dichiarazione attestante che il coniuge non è provvisto di stipendio, retribuzione, salario etc., nonchè di proprio caroviveri, a carico dello Stato o di Enti Ausiliari, nonchè dichiarazione di non essere separato legalmente dalla moglie, nel qual caso questa cesserebbe di essere considerata a carico.

Della veridicità di tali dichiarazioni saranno responsabili i capi delle Amministrazioni, i quali provvederanno ad assumere informazioni al riguardo.

Tutte le indennità corrisposte dal 1-1-41, a titolo di caroviveri, e relative maggiorazioni del 40, 65 e 100 %, etc., nonchè per aggiunta di famiglia, vanno detratte dalle somme dovute in applicazione della presente Circolare.

Come già detto nella precedente circolare, qualora il nuovo trattamento risulti inferiore a quello goduto al 31 dicembre 1940, la differenza dovrà essere conservata ad personam per essere riassorbita con gli aumenti del trattamento medesimo, dovuto dopo il 1-1-1941.

Dal 1° ottobre 1942 ai Segretari Comunali, e agli impiegati e salariati di ruolo, va corrisposto in sostituzione della indennità di caroviveri, l'aggiunta di famiglia nelle misure ed alle condizioni stabilite per i dipendenti statali delle corrispondenti categorie, e riportata nella allegata tabella n. 3, tenendo sempre conto per le donne coniugate se esse rientrano, oppure no, nella categoria del già citato art. 4 del R. D. L. 24-3-41 n. 203, dovendosi ad esse corrispondere, nel primo caso il trattamento di cui al n. 1, e nel secondo caso quello previsto per il personale coniugato senza figli minorenni di cui al n. 2, a meno che il marito non sia economicamente inesistente, nel qual caso dovrà corrispondersi il trattamento che verrebbe corrisposto al personale maschile nelle identiche condizioni di famiglia.

Restano immutate le disposizioni già impartite con la precedente circolare n. 118, del 2-5-42, circa il riparto da farsi per quei dipendenti che, legalmente autorizzati, occupino più di un posto, e per i quali occorre farsi rilasciare apposita dichiarazione, attestante il numero dei posti occupati e le rispettive retribuzioni percepite.

Si resta in attesa della deliberazione, già richiesta, indicante tra l'altro i mezzi occorrenti per far fronte sollecitamente al pagamento di quanto dovuto al personale dipendente, e dei prospetti delle competenze dovute, da compilarsi secondo i modelli allegati alla presente Circolare, vistati dal Segretario e dal Ragioniere, i quali si rendono anch'essi responsabili della esattezza dei dati esposti.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

a) il personale femminile coniugato va diviso come quello di ruolo già citato: a quello che si trovi nelle condizioni dell'art. 4 del R. D. L. 24-3-41 n. 203 (e cioè coniugato con dipendente statale etc., oppure che fruisca assegni familiari etc.) va corrisposto l'indennità di cui al n. 1 della tabella 2, senza quindi le maggiorazioni del 40 e 100 %.

Per quello invece che non si trovi in tali condizioni è dovuta l'indennità di cui al n. 2, a meno che il marito non sia economicamente inesistente, nel qual caso le stesse vanno paragonate al personale maschile che si trovi nelle stesse condizioni di famiglia.

5°) Al personale operaio va corrisposto un trattamento familiare uguale all'aggiunta di famiglia stabilita per il personale salariato non di ruolo dello Stato, di cui alla parte 2ª dell' allegata tabella 2.

Detto trattamento sarà corrisposto in quote giornaliere pari ad un trecentosessantacinquesimo o ad un trecentesimo dell'importo annuo, delle indennità spettanti, a seconda che trattisi di operai retribuiti per tutti i giorni dell'anno o per i soli giorni lavorativi, e ciascuna quota giornaliera va suddivisa in tante quote orarie quante sono le ore normali di lavoro (art. 12 della Legge 20-4-39 n. 591).

A detto personale operaio non va, però, corrisposto alcun trattamento familiare qualora lo stesso sia assunto per lavori di carattere occasionale di durata non superiore a 15 giorni in un anno.

Per l'applicazione di quanto innanzi occorre tenere ancora presente quanto segue:

Il personale femminile coniugato deve rilasciare, sotto la propria responsabilità, apposita dichiarazione con la quale attesti di non essersi trovata nè di trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 4 del R. D. L. 24-3-41, obbligandosi nel contempo a comunicare all'Ente, dal quale dipende, il giorno in cui esso, eventualmente, verrà a trovarsi in tali condizioni.

Il personale maschile di ruolo, coniugato, dovrà anch' esso rilasciare apposita dichiarazione attestante che il coniuge non è provvisto di stipendio, retribuzione, salario, etc., nonchè di proprio ca-

responsabili i capi delle Amministrazioni, i quali provvederanno ad assumere informazioni al riguardo.

Tutte le indennità corrisposte dal 1-1-41, a titolo di caroviveri, e relative maggiorazioni del 40, 65 e 100 %, etc., nonchè per aggiunta di famiglia, vanno detratte dalle somme dovute in applicazione della presente Circolare.

Come già detto nella precedente circolare, qualora il nuovo trattamento risulti inferiore a quello goduto al 31 dicembre 1940, la differenza dovrà essere conservata ad personam per essere riassorbita con gli aumenti del trattamento medesimo, dovuto dopo il 1-1-1941.

Dal 1° ottobre 1942 ai Segretari Comunali, e agli impiegati e salariati di ruolo, va corrisposto in sostituzione della indennità di caroviveri, l'aggiunta di famiglia nelle misure ed alle condizioni stabilite per i dipendenti statali delle corrispondenti categorie, e riportata nella allegata tabella n. 3, tenendo sempre conto per le donne coniugate se esse rientrano, oppure no, nella categoria del già citato art. 4 del R. D. L. 24-3-41 n. 203, dovendosi ad esse corrispondere, nel primo caso il trattamento di cui al n. 1, e nel secondo caso quello previsto per il personale coniugato senza figli minorenni di cui al n. 2, a meno che il marito non sia economicamente inesistente, nel qual caso dovrà corrispondersi il trattamento che verrebbe corrisposto al personale maschile nelle identiche condizioni di famiglia.

Restano immutate le disposizioni già impartite con la precedente circolare n. 118, del 2-5-42, circa il riparto da farsi per quei dipendenti che, legalmente autorizzati, occupino più di un posto, e per i quali occorre farsi rilasciare apposita dichiarazione, attestante il numero dei posti occupati e le rispettive retribuzioni percepite.

Si resta in attesa della deliberazione, già richiesta, indicante tra l'altro i mezzi occorrenti per far fronte sollecitamente al pagamento di quanto dovuto al personale dipendente, e dei prospetti delle competenze dovute, da compilarsi secondo i modelli allegati alla presente Circolare, vistati dal Segretario e dal Ragioniere, i quali si rendono anch'essi responsabili della esattezza dei dati esposti.

IL PREFETTO: **Albini**

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

0739

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

TABELLA N. 1

Trattamento di famiglia mensile da attribuire agli impiegati e ai salariati di ruolo degli Enti Locali a decorrere dal 1/1/41 e successive variazioni fino al 30 settembre 1942 (R. D. L. 24/3/41 n.ro 203 e 14/7/941 n.ro 646)

STATO DI FAMIGLIA	Segretari Comunali dei gradi IV – V e VI												
	Impiegati e salariati provvisti di uno stipendio e supplemento di servizio attivo che, complessivamente, raggiun e non superano le L. 21890, e residenti nell'abitato principale di Comuni aventi almeno												
	500.000 abitanti (nessuna riduzione)			100.000 e non più di 499.999 abitanti (riduzione 10 %)			50.000 e non più di 99.999 abitanti (riduzione 25 %)			20.000 e non più di 49.999 abitanti (riduzione 40 %)			
	dal 1/1-41 al 31/3-41	dal 1/4-41 al 30/6-41	dal 1/7-41 in poi	dal 1/1-41 al 31/3-41	dal 1/4-41 al 30/6-41	dal 1/7-41 in poi	dal 1/1-41 al 31/3-41	dal 1/4-41 al 30/6-41	dal 1/7-41 in poi	dal 1/1-41 al 31/3-41	dal 1/4-41 al 30/6-41	dal 1/7-41 in poi	dal 1/1-41 al 31/3-41
1) Personale femminile coniugato, di cui art. 4 R. D. L. 24-3-41 n.ro 203 . .	66,—	66,—	66,—	59,40	59,40	59,40	49,50	49,50	49,50	39,60	39,60	39,60	33,—
2) Coniugato — senza prole che abbia diritto a quote suppletive di caroviveri — con persona provvista in proprio di stipendio, retribuzione, salario, pensione, nonchè di proprio caroviveri	66,—	92,40	108,90	59,40	83,16	98,—	49,50	69,30	81,67	39,60	55,44	65,34	33,—
3) Coniugato senza prole di età inferiore a 18 anni (o vedovo con 1 figlio di età inferiore a 18 anni)	106,16	148,62	175,15	96,53	133,74	157,62	79,61	111,45	131,39	63,69	89,16	105,10	53,09
4) Coniugato con un figlio di età inferiore 18 anni (o vedovo con 2 figli) . . .	123,22	172,50	203,31	110,90	155,26	182,98	92,41	129,37	152,51	73,93	103,50	121,97	61,61
5) Coniugato con 2 figli di età inferiore a 18 anni (o vedovo con 3 figli) . . .	140,28	196,39	231,46	126,24	176,73	208,30	105,20	147,28	173,60	84,16	117,82	138,86	70,13
6) Coniugato con 3 figli di età inferiore a 18 anni (o vedovo con 4 figli) . . .	157,34	220,27	259,69	141,60	198,24	233,65	118,—	165,20	194,70	94,40	132,16	155,76	78,67
7) Coniugato con 4 figli di età inferiore a 18 anni (o vedovo con 5 figli) . . .	191,46	268,04	315,91	172,31	241,23	283,86	143,59	201,02	236,94	114,87	160,81	189,55	95,78
8) Coniugato con 5 figli di età inferiore a 18 anni (o vedovo con 6 figli) . . .	225,58	315,81	372,20	203,02	284,22	334,98	169,19	236,86	279,16	135,34	189,47	223,32	112,79
9) Coniugato con 6 figli di età inferiore a 18 anni (o vedovo con 7 figli) . . .	259,71	363,59	428,52	233,73	327,22	385,67	194,77	272,67	321,39	155,82	218,14	257,10	129,85
10) Coniugato con 7 figli di età inferiore a 18 anni (o vedovo con 8 figli) . . .	293,83	411,36	484,82	264,44	370,21	436,34	220,37	308,51	363,60	176,29	246,80	290,90	146,91
11) Coniugato con 8 figli di età inferiore a 18 anni (o vedovo con 9 figli) . . .	327,95	459,13	541,12	295,15	413,21	487,01	245,96	344,34	405,83	196,76	275,46	324,66	163,97
12) Coniugato con 9 figli di età inferiore a 18 anni (o vedovo con 10 figli) . . .	362,07	506,89	597,41	325,86	456,20	537,67	271,55	380,17	448,05	217,23	304,12	358,46	181,03

1781

0746

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Trattamento di famiglia mensile da attribuire agli impiegati e ai salariati di ruolo degli Enti Locali

a decorrere dal 1/1/41 e successive variazioni fino al 30 settembre 1942 (R. D. L. 24/3/41 n.ro 203 e 14/7/941 n.ro 646)

DI FAMIGLIA	Segretari Comunali dei gradi IV – V e VI — Impiegati e salariati provvisti di uno stipendio e supplemento di servizio attivo che, complessivamente, raggiungono le L. 13310 e non superano le L. 21890, e residenti nell'abitato principale di Comuni aventi almeno														
	500.000 abitanti (nessuna riduzione)			100.000 e non più di 499.999 abitanti (riduzione 10 %)			50.000 e non più di 99.999 abitanti (riduzione 25 %)			20.000 e non più di 49.999 abitanti (riduzione 40 %)			meno di 20.000 abitanti (riduzione 50 %)		
	dal 1/1-41 al 31/3-41	dal 1/4-41 al 30/6-41	dal 1/7-41 in poi	dal 1/1-41 al 31/3-41	dal 1/4-41 al 30/6-41	dal 1/7-41 in poi	dal 1/1-41 al 31/3-41	dal 1/4-41 al 30/6-41	dal 1/7-41 in poi	dal 1/1-41 al 31/3-41	dal 1/4-41 al 30/6-41	dal 1/7-41 in poi	dal 1/1-41 al 31/3-41	dal 1/4-41 al 30/6-41	dal 1/7-41 in poi
mminile coniugato, di cui L. 24-3-41 n.ro 203 . .	66,—	66,—	66,—	59,40	59,40	59,40	49,50	49,50	49,50	39,60	39,60	39,60	33,—	33,—	33,—
senza prole che abbia diritto pletive di caroviveri — con vista in proprio di stipendio, salario, pensione, nonchè di riveri	66,—	92,40	108,90	59,40	83,16	98,—	49,50	69,30	81,67	39,60	55,44	65,34	33,—	46,20	54,45
nza prole di età inferiore a edovo con 1 figlio di età inanni)	106,16	148,62	175,15	95,53	133,74	157,62	79,61	111,45	131,39	63,69	89,16	105,10	53,07	74,29	87,56
n un figlio di età inferiore edovo con 2 figli) . . .	123,22	172,50	203,31	110,90	155,26	182,98	92,41	129,37	152,51	73,93	103,50	121,97	61,61	86,25	101,65
n 2 figli di età inferiore a edovo con 3 figli) . . .	140,28	196,39	231,46	126,24	176,73	208,30	105,20	147,28	173,60	84,16	117,82	138,86	70,13	98,18	115,71
n 3 figli di età inferiore a edovo con 4 figli) . . .	157,34	220,27	259,59	141,60	198,24	233,65	118,—	165,20	194,70	94,40	132,16	155,76	78,67	110,13	129,80
n 4 figli di età inferiore a edovo con 5 figli) . . .	191,46	268,04	315,91	172,31	241,23	283,86	143,59	201,02	236,94	114,87	160,81	189,55	95,73	134,02	158,05
n 5 figli di età inferiore a edovo con 6 figli) . . .	225,58	315,81	372,20	203,02	284,22	334,98	169,19	236,86	279,16	135,34	189,47	223,32	112,79	157,90	186,10
n 6 figli di età inferiore a edovo con 7 figli) . . .	259,71	363,59	428,52	233,73	327,22	385,67	194,77	272,67	321,39	155,82	218,14	257,10	129,85	181,79	214,25
n 7 figli di età inferiore a edovo con 8 figli) . . .	293,83	411,36	484,82	264,44	370,21	436,34	220,37	308,51	363,60	176,29	246,80	290,90	146,91	205,67	242,40
n 8 figli di età inferiore a vedovo con 9 figli) . . .	327,95	459,13	541,12	295,15	413,21	487,01	245,96	344,34	405,83	196,76	275,46	324,66	163,97	229,55	270,55
n 9 figli di età inferiore a edovo con 10 figli) . . .	362,07	506,89	597,41	325,86	456,20	537,67	271,55	380,17	448,05	217,23	304,12	358,46	181,03	253,44	298,70

0741

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

TABELLA N. 1

Trattamento di famiglia mensile da attribuire agli impiegati e ai salariati di ruolo degli Enti Locali a decorrere dal 1/1/41 e successive variazioni fino al 30 settembre 1942 (R. D. L. 24/3/41 n.ro 203 e 14/7/941 n.ro 646)

STATO DI FAMIGLIA	Segretari Comunali dei gradi VII e VIII — Impiegati e salariati provvisti di uno stipendio e supplemento di servizio attivo inferiore a L. 18 e residenti nell'abitato principale di Comuni aventi almeno												
	500.000 abitanti (nessuna riduzione)			100.000 e non più di 499.999 abitanti (riduzione 10 %)			50.000 e non più di 99.999 abitanti (riduzione 25 %)			20.000 e non più di 49.999 abitanti (riduzione 40 %)			
	dal 1 | 1-41 al 31 | 3-41	dal 1 | 4-41 al 30 | 6-41	dal 1 | 7-41 in poi	dal 1 | 1-41 al 31 | 3-41	dal 1 | 4-41 al 30 | 6-41	dal 1 | 7-41 in poi	dal 1 | 1-41 al 31 | 3-41	dal 1 | 4-41 al 30 | 6-41	dal 1 | 7-41 in poi	dal 1 | 1-41 al 31 | 3-41	dal 1 | 4-41 al 30 | 6-41	dal 1 | 7-41 in poi	d 1 | 1 al 31 | 3
1) Personale femminile coniugato, di cui art. 4 R. D. L. 24-3-41 n.ro 203 . .	77,—	77,—	77,—	69,30	69,30	69,30	57,75	57,75	57,75	46,20	46,20	46,20	38
2) Coniugato — senza prole che abbia diritto a quote suppletive di caroviveri — con persona provvista in proprio di stipendio, retribuzione, salario, pensione, nonchè di proprio caroviveri	77,—	107,80	127,05	69,30	97,02	114,35	57,75	80,85	95,30	46,20	64,68	76,23	38
3) Coniugato senza prole di età inferiore a 18 anni (o vedovo con 1 figlio di età inferiore a 18 anni)	123,86	173,40	199,42	111,47	156,05	183,92	92,89	130,04	153,28	74,31	104,03	122,60	6
4) Coniugato con un figlio di età inferiore 18 anni (o vedovo con 2 figli) . . .	143,75	201,25	237,18	129,38	181,13	213,48	107,81	150,93	177,90	86,25	120,75	142,32	7
5) Coniugato con 2 figli di età inferiore a 18 anni (o vedovo con 3 figli) . . —	163,66	229,12	270,05	147,31	206,23	243,04	122,76	171,86	202,55	98,20	137,48	162,03	8
6) Coniugato con 3 figli di età inferiore a 18 anni (o vedovo con 4 figli) . . .	183,56	256,98	302,87	165,20	231,28	272,58	137,67	192,73	227,15	110,13	154,18	181,73	9
7) Coniugato con 4 figli di età inferiore a 18 anni (o vedovo con 5 figli) . . .	223,37	312,71	368,55	201,03	281,44	331,70	167,53	234,54	276,42	134,08	187,71	221,23	11
8) Coniugato con 5 figli di età inferiore a 18 anni (o vedovo con 6 figli) . . .	263,18	368,45	434,24	236,86	331,60	390,82	197,38	276,33	325,71	157,90	221,06	260,56	13
9) Coniugato con 6 figli di età inferiore a 18 anni (o vedovo con 7 figli) . . .	302,99	424,18	499,95	272,69	381,76	449,94	227,23	318,12	374,96	181,79	254,50	298,78	15
10) Coniugato con 7 figli di età inferiore a 18 anni (o vedovo con 8 figli) . . .	342,80	479,92	565,62	308,51	431,91	509,05	257,10	359,94	424,21	205,67	287,93	339,35	17
11) Coniugato con 8 figli di età inferiore a 18 anni (o vedovo con 9 figli) . . .	382,61	535,65	631,30	344,34	482,07	568,17	286,95	401,73	473,45	229,55	321,37	378,78	19
12) Coniugato con 9 figli di età inferiore a 18 anni (o vedovo con 10 figli) . . .	422,42	591,38	697,—	380,17	532,23	627,30	316,81	443,53	522,73	253,45	354,83	418,17	2

0741

0742

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Trattamento di famiglia mensile da attribuire agli impiegati e ai salariati di ruolo degli Enti Locali
a decorrere dal 1/1/41 e successive variazioni fino al 30 settembre 1942 (R. D. L. 24/3/41 n.ro 203 e 14/7/941 n.ro 646)

DI FAMIGLIA	Segretari Comunali dei gradi VII e VIII — Impiegati e salariati provvisti di uno stipendio e supplemento di servizio attivo inferiore a L. 13310, e residenti nell'abitato principale di Comuni aventi almeno														
	500.000 abitanti (nessuna riduzione)			100.000 e non più di 499.999 abitanti (riduzione 10 %)			50.000 e non più di 99.999 abitanti (riduzione 25 %)			20.000 e non più di 49.999 abitanti (riduzione 40 %)			meno di 20.000 abitanti (riduzione 50 %)		
	dal 1/1-41 al 31/3-41	dal 1/4-41 al 30/6-41	dal 1/7-41 in poi	dal 1/1-41 al 31/3-41	dal 1/4-41 al 30/6-41	dal 1/7-41 in poi	dal 1/1-41 al 31/3-41	dal 1/4-41 al 30/6-41	dal 1/7-41 in poi	dal 1/1-41 al 31/3-41	dal 1/4-41 al 30/6-41	dal 1/7-41 in poi	dal 1/1-41 al 31/3-41	dal 1/4-41 al 30/6-41	dal 1/7-41 in poi
minile coniugato, di cui 24-3-41 n.ro 203 . .	77,—	77,—	77,—	69,30	69,30	69,30	57,75	57,75	57,75	46,20	46,20	46,20	38,50	38,50	38,50
enza prole che abbia diritto etive di caroviveri — con sta in proprio di stipendio, alario, pensione, nonchè di veri	77,—	107,80	127,05	69,30	97,02	114,35	57,75	80,85	95,30	46,20	64,68	76,23	38,50	53,90	63,52
a prole di età inferiore a lovo con 1 figlio di età in- ni)	123,86	173,40	199,42	111,47	156,05	183,92	92,89	130,04	153,28	74,31	104,03	122,60	61,93	86,70	102,18
un figlio di età inferiore lovo con 2 figli) . . .	143,75	201,25	237,18	129,38	181,13	213,48	107,81	150,93	177,90	86,25	120,75	142,32	71,87	100,61	111,60
2 figli di età inferiore a lovo con 3 figli) . . —	163,66	229,12	270,05	147,31	206,23	243,04	122,76	171,86	202,55	98,20	137,48	162,03	81,84	114,57	135,03
3 figli di età inferiore a ovo con 4 figli) . . .	183,56	256,98	302,87	165,20	231,28	272,58	137,67	192,73	227,15	110,13	154,18	181,73	91,78	128,49	151,43
4 figli di età inferiore a lovo con 5 figli) . .	223,37	312,71	368,55	201,03	281,44	331,70	167,53	234,54	276,42	134,08	187,71	221,23	111,68	156,35	184,37
5 figli di età inferiore a ovo con 6 figli) . . .	263,18	368,45	434,24	236,86	331,60	390,82	197,38	276,33	325,71	157,90	221,06	260,56	131,59	184,22	217,13
6 figli di età inferiore a ovo con 7 figli) . . .	302,99	424,18	499,95	272,69	381,76	449,94	227,23	318,12	374,95	181,79	254,50	298,78	151,49	212,08	249,97
7 figli di età inferiore a lovo con 8 figli) . . .	342,80	479,92	565,62	308,51	431,91	509,05	257,10	359,94	424,21	205,67	287,93	339,35	171,40	239,96	282,81
8 figli di età inferiore a ovo con 9 figli) . . .	382,61	535,65	631,30	344,34	482,07	568,17	286,95	401,73	473,45	229,55	321,37	378,78	191,30	267,82	315,65
9 figli di età inferiore a ovo con 10 figli) . . .	422,42	591,38	697,—	380,17	532,23	627,30	316,81	443,53	522,73	253,45	354,83	418,17	211,21	295,69	348,50

0743

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

TABELLA N. 2

Trattamento mensile di famiglia da attribuire agli impiegati non di ruolo, degli Enti Ausiliari

STATO DI FAMIGLIA	Personale impiegatizio (Cat. I - II e III di cui al R. D. L. 4 febbraio 1937 XV n.ro 1 residente nell'abitato principale dei Comuni aventi almeno												
	500.000 abitanti (nessuna riduzione)			100.000 e non più di 499.999 abitanti (riduzione 10 %)			50.000 e non più di 99.999 abitanti (riduzione 25 %)			20.000 e non più di 49.999 abitanti (riduzione 40 %)			
	dal 1|1-41 al 31|3-41	dal 1|4-41 al 30|6-41	dal 1|7-41 in poi	dal 1|1-41 al 31|3-41	dal 1|4-41 al 30|6-41	dal 1|7-41 in poi	dal 1|1-41 al 31|3-41	dal 1|4-41 al 30|6-41	dal 1|7-41 in poi	dal 1|1-41 al 31|3-41	dal 1|4-41 al 30|6-41	dal 1|7-41 in poi	
1) Personale femminile coniugato di cui all'art. 4 R. D. L. 24-3-41, n.ro 203.	55,—	55,—	55,—	49,50	49,50	49,50	41,25	41,25	41,25	33,—	33,—	33,—	
2) Coniugato senza prole minorenne.	55,—	77,—	110,—	49,50	69,30	99,—	41,25	57,75	82,50	33,—	46,20	66,—	
3) Coniugato o vedovo con 1 figlio minorenne.	66,—	92,40	132,—	59,40	83,16	118,80	49,50	69,30	99,—	39,60	55,44	79,20	
4) » » » 2 figli minorenni.	77,—	107,80	154,—	69,30	97,02	138,60	57,75	80,85	115,50	46,20	64,68	92,40	
5) » » » 3 » »	88,—	123,20	176,—	79,20	110,88	158,40	66,—	92,40	132,—	52,80	73,92	105,60	
6) » » » 4 » »	110,—	154,—	220,—	99,—	138,60	198,—	82,50	115,50	165,—	66,—	92,40	132,—	
7) » » » 5 » »	132,—	184,80	264,—	118,80	166,32	237,60	99,—	138,60	198,—	79,20	110,88	158,40	
8) » » » 6 » »	154,—	215,60	308,—	138,60	194,04	277,20	115,50	161,70	231,—	92,40	129,36	184,80	
9) » » » 7 » »	176,—	246,40	352,—	158,40	221,76	316,80	132,—	184,80	264,—	105,60	147,84	211,20	
10) » » » 8 » »	198,—	277,20	396,—	178,20	249,48	356,40	148,50	207,90	297,—	118,80	166,32	237,60	
11) » » » 9 » »	220,—	308,—	440,—	198,—	277,20	396,—	165,—	231,—	330,—	132,—	184,80	264,—	

0744

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Trattamento mensile di famiglia da attribuire agli impiegati non di ruolo, degli Enti Ausiliari

I FAMIGLIA	Personale impiegatizio (Cat. I - II e III di cui al R. D. L. 4 febbraio 1937 XV n.ro 100), residente nell'abitato principale dei Comuni aventi almeno															
	500.000 abitanti (nessuna riduzione)			100.000 e non più di 499.999 abitanti (riduzione 10 %)			50.000 e non più di 99.999 abitanti (riduzione 25 %)			20.000 e non più di 49.999 abitanti (riduzione 40 %)			meno di 20.000 abitanti (riduzione 50 %)		
	dal 1 | 1-41 al 31 | 3-41	dal 1 | 4-41 al 30 | 6-41	dal 1 | 7-41 in poi	dal 1 | 1-41 al 31 | 3-41	dal 1 | 4-41 al 30 | 6-41	dal 1 | 7-41 in poi	dal 1 | 1-41 al 31 | 3-41	dal 1 | 4-41 al 30 | 6-41	dal 1 | 7-41 in poi	dal 1 | 1-41 al 31 | 3-41	dal 1 | 4-41 al 30 | 6-41	dal 1 | 7-41 in poi	dal 1 | 1-41 al 31 | 3-41	dal 1 | 4-41 al 30 | 6-41	dal 1 | 7-41 in poi
minile coniugato di cui al-L. 24-3-41, n.ro 203.	55,—	55,—	55,—	49,50	49,50	49,50	41,25	41,25	41,25	33,—	33,—	33,—	27,50	27,50	27,50
a prole minorenne.	55,—	77,—	110,—	49,50	69,30	99,—	41,25	57,75	82,50	33,—	46,20	66,—	27,50	38,50	55,—
dovo con 1 figlio minorenne.	66,—	92,40	132,—	59,40	83,16	118,80	49,50	69,30	99,—	39,60	55,44	79,20	33,—	46,20	66,—
» 2 figli minorenni.	77,—	107,80	154,—	69,30	97,02	138,60	57,75	80,85	115,50	46,20	64,68	92,40	38,50	53,90	77,—
» 3 » »	88,—	123,20	176,—	79,20	110,88	158,40	66,—	92,40	132,—	52,80	73,92	105,60	44,—	61,60	88,—
» 4 » »	110,—	154,—	220,—	99,—	138,60	198,—	82,50	115,50	165,—	66,—	92,40	132,—	55,—	77,—	110,—
» 5 » »	132,—	184,80	264,—	118,80	166,32	237,60	99,—	138,60	198,—	79,20	110,88	158,40	66,—	92,40	132,—
» 6 » »	154,—	215,60	308,—	138,60	194,04	277,20	115,50	161,70	231,—	92,40	129,36	184,80	77,—	107,80	154,—
» 7 » »	176,—	246,40	352,—	158,40	221,76	316,80	132,—	184,80	264,—	105,60	147,84	211,20	88,—	123,20	176,—
» 8 » »	198,—	277,20	396,—	178,20	249,48	356,40	148,50	207,90	297,—	118,80	166,32	237,60	99,—	138,60	198,—
» 9 » »	220,—	308,—	440,—	198,—	277,20	396,—	165,—	231,—	330,—	132,—	184,80	264,—	110,—	154,—	220,—

0746

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

TABELLA N. 2

Trattamento mensile di famiglia da attribuire ai salariati non di ruolo, degli Enti Ausiliari

STATO DI FAMIGLIA	Personale subalterno (Categ. IV di cui al R. D. L. 4 febbraio 1937 XV n.ro 100) residente nell'abitato principale dei Comuni aventi almeno											
	500.000 abitanti (nessuna riduzione)			100.000 e non più di 499.999 abitanti (riduzione 10 %)			50.000 e non più di 99.999 abitanti (riduzione 25 %)			20.000 e non più di 49.999 abitanti (riduzione 40 %)		
	dal 1|1-41 al 31|3-41	dal 1|4-41 al 30|6-41	dal 1|7-41 in poi	dal 1|1-41 al 31|3-41	dal 1|4-41 al 30|6-41	dal 1|7-41 in poi	dal 1|1-41 al 31|3-41	dal 1|4-41 al 30|6-41	dal 1|7-41 in poi	dal 1|1-41 al 31|3-41	dal 1|4-41 al 30|6-41	dal 1|7-41 in poi
1) Personale femminile coniugato di cui all'art. 4 R. D. L. 24-3-41, n.ro 203,	49,50	49,50	49,50	44,55	44,55	44,55	37,12	37,12	37,12	29,70	29,70	29,70
2) Coniugato senza prole minorenne.	49,50	69,30	99,—	44,55	62,37	89,10	37,12	51,97	74,25	29,70	41,58	59,40
3) Coniugato o vedovo con 1 figlio minorenne.	58,30	81,62	116,60	52,47	73,46	104,94	43,72	61,21	87,45	34,98	48,97	69,96
4) » » » 2 figli minorenni.	67,10	93,94	134,20	60,39	84,55	120,78	50,32	70,45	100,65	40,26	56,36	80,52
5) » » » 3 » »	75,90	106,26	151,80	68,31	95,63	136,62	56,92	79,69	113,85	45,54	63,76	91,08
6) » » » 4 » »	93,50	130,90	187,—	84,15	117,81	168,30	70,12	98,17	140,25	56,10	78,54	112,20
7) » » » 5 » »	111,10	155,54	222,20	99,99	139,99	199,98	83,32	116,65	166,65	66,66	93,32	133,32
8) » » » 6 » »	128,70	180,18	257,40	115,83	162,16	231,66	96,52	135,13	193,05	77,22	108,11	154,44
9) » » » 7 » »	146,30	204,82	292,60	131,67	184,34	263,34	109,72	153,61	219,45	87,78	122,89	175,56
10) » » » 8 » »	163,90	229,46	327,80	147,51	206,51	295,02	122,92	172,09	245,85	98,34	137,68	196,68
11) » » » 9 » »	181,50	254,10	363,—	163,35	228,69	326,70	136,12	190,57	272,25	108,90	152,46	217,80

0746

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Trattamento mensile di famiglia da attribuire ai salariati non di ruolo, degli Enti Ausiliari

DI FAMIGLIA	Personale subalterno (Categ. IV di cui al R. D. L. 4 febbraio 1937 XV n.ro 100), residente nell'abitato principale dei Comuni aventi almeno															
	500.000 abitanti (nessuna riduzione)			100.000 e non più di 499.999 abitanti (riduzione 10 %)			50.000 e non più di 99.999 abitanti (riduzione 25 %)			20.000 e non più di 49.999 abitanti (riduzione 40 %)			meno di 20.000 abitanti (riduzione 50 %)		
	dal 1|1-41 al 31|3-41	dal 1|4-41 al 30|6-41	dal 1|7-41 in poi	dal 1|1-41 al 31|3-41	dal 1|4-41 al 30|6-41	dal 1|7-41 in poi	dal 1|1-41 al 31|3-41	dal 1|4-41 al 30|6-41	dal 1|7-41 in poi	dal 1|1-41 al 31|3-41	dal 1|4-41 al 30|6-41	dal 1|7-41 in poi	dal 1|1-41 al 31|3-41	dal 1|4-41 al 30|6-41	dal 1|7-41 in poi	
mminile coniugato di cui al D. L. 24-3-41, n.ro 203,	49,50	49,50	49,50	44,55	44,55	44,55	37,12	37,12	37,12	29,70	29,70	29,70	24,75	24,75	24,75	
enza prole minorenne.	49,50	69,30	99,—	44,55	62,37	89,10	37,12	51,97	74,25	29,70	41,58	59,40	24,75	34,65	49,50	
vedovo con 1 figlio minorenne.	58,30	81,62	116,60	52,47	73,46	104,94	43,72	61,21	87,45	34,98	48,97	69,96	29,15	40,81	58,30	
» » 2 figli minorenni.	67,10	93,94	134,20	60,39	84,55	120,78	50,32	70,45	100,65	40,26	56,36	80,52	33,55	46,97	67,10	
» » 3 » »	75,90	106,26	151,80	68,31	95,63	136,62	56,92	79,69	113,85	45,54	63,76	91,08	37,95	53,13	75,90	
» » 4 » »	93,50	130,90	187,—	84,15	117,81	168,30	70,12	98,17	140,25	56,10	78,54	112,20	46,75	65,45	93,50	
» » 5 » »	111,10	155,54	222,20	99,99	139,99	199,98	83,32	116,65	166,65	66,66	93,32	133,32	55,55	77,77	111,10	
» » 6 » »	128,70	180,18	257,40	115,83	162,16	231,66	96,52	135,13	193,05	77,22	108,11	154,44	64,35	90,09	128,70	
» » 7 » »	146,30	204,82	292,60	131,67	184,34	263,34	109,72	153,61	219,45	87,78	122,89	175,56	73,15	102,41	146,30	
» » 8 » »	163,90	229,46	327,80	147,51	206,51	295,02	122,92	172,09	245,85	98,34	137,68	196,68	81,95	114,73	163,90	
» » 9 » »	181,50	254,10	363,—	163,35	228,69	326,70	136,12	190,57	272,25	108,90	152,46	217,80	90,75	127,05	181,50	

TABELLA N. 3

Importo lordo annuo dell'aggiunta di famiglia al personale di ruolo residente nei Comuni

	Di almeno 500.000 abitanti	Di almeno 100.000 abitanti e fino a 499.999	Di almeno 50.000 abitanti e fino a 99.999	Di almeno 20.000 abitanti e fino a 49.999	Fino a 19.999 abitanti
Gruppi A, B, C, (con stipendio fino a L. 21890)					
1) Personale femminile coniugato di cui art. 4 R. D. L. 24 marzo 1941, n. 203 . . .	1980,00	1782,00	1485,00	1188,00	990,00
2) Coniugato senza prole minorenne . . .	3267,00	2940,30	2450,25	1960,20	1633,50
3) Coniugato o vedovo con 1 figlio minorenne.	3920,40	3528,36	2940,30	2352,24	1960,20
4) » » » 2 figli minorenni .	4573,80	4116,42	3430,35	2744,28	2286,90
5) » » » 3 » » .	5227,20	4704,48	3920,40	3136,32	2613,60
6) » » » 4 » » .	6534,00	5880,60	4900,50	3920,40	3267,00
7) » » » 5 » » .	7840,80	7056,72	5880,60	4704,48	3920,40
8) » » » 6 » » .	9147,60	8232,84	6860,70	5488,56	4573,80
9) » » » 7 » » .	10454,40	9408,96	7840,80	6272,64	5227,20
10) » » » 8 » » .	11761,20	10585,08	8820,90	7056,72	5880,60
11) » » » 9 » » .	13068,00	11761,20	9801,00	7840,80	6534,00
Personale subalterno di ruolo					
1) Personale femminile coniugato di cui art. 4 R. D. L. 24 marzo 1941, n. 203 . . .	1782,00	1603,80	1336,50	1069,20	891,00
2) Coniugato senza prole minorenne . . .	2940,30	2646,27	2205,22	1764,18	1470,15
3) Coniugato o vedovo con 1 figlio minorenne.	3484,80	3136,32	2613,60	2090,88	1742,40
4) » » » 2 figli minorenni .	4029,30	3626,37	3021,97	2417,58	2014,65
5) » » » 3 » » .	4573,80	4116,42	3430,35	2744,28	2286,90
6) » » » 4 » » .	5662,80	5096,52	4247,10	3397,68	2831,40
7) » » » 5 » » .	6751,80	6076,62	5063,85	4051,08	3375,90

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

	500.000 abitanti	tanti e fino a 499.999	tanti e fino a 99.999	tanti e fino a 49.999	19.999 abitanti

Gruppi A, B, C, (con stipendio fino a L. 21890)

1) Personale femminile coniugato di cui art. 4 R. D. L. 24 marzo 1941, n. 203 . . .	1980,00	1782,00	1485,00	1188,00	990,00
2) Coniugato senza prole minorenne . . .	3267,00	2940,30	2450,25	1960,20	1633,50
3) Coniugato o vedovo con 1 figlio minorenne.	3920,40	3528,36	2940,30	2352,24	1960,20
4) » » » 2 figli minorenni .	4573,80	4116,42	3430,35	2744,28	2286,90
5) » » » 3 » » .	5227,20	4704,48	3920,40	3136,32	2613,60
6) » » » 4 » » .	6534,00	5880,60	4900,50	3920,40	3267,00
7) » » » 5 » » .	7840,80	7056,72	5880,60	4704,48	3920,40
8) » » » 6 » » .	9147,60	8232,84	6860,70	5488,56	4573,80
9) » » » 7 » » .	10454,40	9408,96	7840,80	6272,64	5227,20
10) » » » 8 » » .	11761,20	10585,08	8820,90	7056,72	5880,60
11) » » » 9 » » .	13068,00	11761,20	9801,00	7840,80	6534,00

Personale subalterno di ruolo

1) Personale femminile coniugato di cui art. 4 R. D. L. 24 marzo 1941, n. 203 . . .	1782,00	1603,80	1336,50	1069,20	891,00
2) Coniugato senza prole minorenne . . .	2940,30	2646,27	2205,22	1764,18	1470,15
3) Coniugato o vedovo con 1 figlio minorenne.	3484,80	3136,32	2613,60	2090,88	1742,40
4) » » » 2 figli minorenni .	4029,30	3626,37	3021,97	2417,58	2014,65
5) » » » 3 » » .	4573,80	4116,42	3430,35	2744,28	2286,90
6) » » » 4 » » .	5662,80	5096,52	4247,10	3397,68	2831,40
7) » » » 5 » » .	6751,80	6076,62	5063,85	4051,08	3375,90
8) » » » 6 » » .	7840,80	7056,72	5880,60	4704,48	3920,40
9) » » » 7 » » .	8929,80	8036,82	6697,35	5357,88	4464,90
10) » » » 8 » » .	10018,80	9016,92	7514,10	6011,28	5009,40
11) » » » 9 » » .	11107,80	9997,02	8330,85	6664,68	5553,90

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Allegato N. 13

OSPEDALI RIUNITI PER BAMBINI

NAPOLI

Deliberazione 28 **Dicembre** 194 2 -~~XXI~~ - N. 501

OGGETTO

Trattamento di famiglia al personale dell'Ente da 1 Gennaio 1941.

L'anno 194 2 - XX I *il giorno* 28 **Dicembre** *nella sede dell'Amministrazione degli Ospedali Riuniti per Bambini di Napoli in Via* **Croce Rossa** *N.* 8 *Napoli*

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

Gr.Uff.Prof.Avv.Alfredo Canalini

assistito dal ff.Segretario Generale dott.Giuseppe Consiglio;

Viste le circolari prefettizie del 2 Maggio 1942 Div. Reg.N.45085,19 Maggio 1942 N.45085 bis e 23 Ottobre 1942 Div.Reg.B.83644,con le quali vengono impartite le norme da tenere presenti per la liquidazione del trattamento di famiglia dovuto al personale coniugato con o senza prole a carico,o vedovo con prole a carico,dipendente dagli Enti sussidiari dello Stato;

Ritenuto che in merito all'applicazione di tale trattamento di famiglia sin dal Maggio scorso furono fatti presenti alle Superiori Autorità i seguenti quesiti:

1°) Se il trattamento di famiglia fosse dovuto al personale amministrativo impiegato alle dipendenze di questo Ente, sebbene il medesimo,per le disposizioni contenute negli statuti degli Enti fusi in questo,avesse,anche dopo la fusione nel nuovo Ente,continuato a limitare il suo orario di servizio a quattro o cinque ore al giorno;

2°) Se il detto trattamento di famiglia fosse dovuto al per-

Certifico che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Ente il 29/12/1942 e che avverso la stessa non sono pervenuti reclami od opposizioni.

Napoli, 30/12/1942

Il Segretario Generale

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Deliberazione 28 Dicembre 194 2 - XXI - N. 201

OGGETTO

Trattamento di famiglia al personale dell' nte da 1 Gennaio 1941.

L' anno 194 2 - XX I il giorno 28 Dicembre *nella sede dell' Amministrazione degli Ospedali Riuniti per Bambini di Napoli in Via* Croce Rossa *N.* 8 *Napoli*

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

Gr.Uff.Prof.Avv.Alfredo Canalini

assistito dal ff.Segretario Generale dott.Giuseppe Consiglio;

Viste le circolari prefettizie del 2 Maggio 1942 Div. Reg.N.45085,19 Maggio 942 N.45085 bis e 23 Ottobre 1942 Div.Reg.B.83644,con le quali vengono impartite le norme da tenere presenti per la liquidazione del trattamento di famiglia dovuto al personale coniugato con o senza prole a carico,e vedovo con prole a carico,dipendente dagli nti ausiliari dello Stato;

Ritenuto che in merito all'applicazione di tale trattamento di famiglia sin dal Maggio scorso furono fatti presenti alle Superiori Autorità i seguenti quesiti:

1°) Se il trattamento di famiglia fosse dovuto al personale amministrativo impiegato alle dipendenze di questo Ente, sebbene il medesimo,per le disposizioni contenute negli statuti degli Enti fusi in questo,avesse,anche dopo la fusione nel nuovo Ente,continuato a limitare il suo orario di servizio a quattro o cinque ore al giorno;

2°) Se il detto trattamento di famiglia fosse dovuto al personale sanitario laureato,sebbene per esso l'attività professionale spiegata a favore di questo Ente non sembrasse potesse costituire un'attività pari a quella espletata da un impiegato amministrativo,tenuto ad un orario di servizio,che assorbe la maggior parte della sua giornata,e che dall'impiego trae la totalità o la maggior parte dei mezzi per l'esistenza propria e della famiglia;

Certifico che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Ente il 29/12/1942 e che avverso la stessa non sono pervenuti reclami od opposizioni.

Napoli, 30/12/1942

Il Segretario Generale

1779

28219 - Napoli, R. Tip. Giannini

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

3°) Se avesse diritto al trattamento familiare anche il personale,che,oltre ad uno stipendio o salario,godesse vitto ed alloggio,il cui valore superi l'importo dello stipendio o salario;

Ritenuto che ai primi due quesiti è stata data una soluzione con la ricordata circolare del 23 Ottobre 1942,la quale ha stabilito il concetto,che ai fini dell'attribuzione del trattamento familiare si debba accertare se sussista un vero e proprio rapporto di impiego ed in particolare se le singole prestazioni abbiano carattere di attività professionale prevalente.Infatti,applicando tale direttiva,da una parte,per il personale impiegato amministrativo, si deve ritenere che anche con un orario alquanto ridotto per esso l'impiego presso questo Ente costituiva pur sempre l'attività sua prevalente,mentre,dall'altra parte,per il personale laureato sanitario,si può ritenere che l'opera prestata presso questo Ente,anche se può avere il carattere di un rapporto di impiego,non costituisce un'opera professionale prevalente.

Ritenuto che tanto più tale applicazione del concetto per il personale amministrativo di questo Ente sembra giusto,una volta che la generalità degli impiegati,in seguito al nuovo orario di sei ore adottato per i funzionari degli altri Enti pubblici per i giorni non festivi,ha finito con l'accettare tale orario,anche per potere così avere maggiore diritto al trattamento familiare concesso al personale degli altri Enti pubblici.

Ritenuto che,dati i limitati obblighi contrattuali,resterebbe assai dubbia la concessione del trattamento familiare al Tesoriere; ma poichè il titolare Ing.Michele Avitabile è per ora celibe,una soluzione definitiva non appare, per ora,necessaria;

Ritenuto che sebbene il terzo quesito non sia stato risolto dalle Autorità Superiori,pure il medesimo ha perso,nei riguardi di questo Ente,ogni sua importanza,una volta che è stato accertato che tutto il personale,che gode alloggio e vitto,non ha carico di famiglia propria,perchè non coniugato o non vedovo con prole.

Ritenuto che pertanto l'applicazione del trattamento di famiglia resta limitato al personale amministrativo,impiegato o salariato,di ruolo e non di ruolo,e va al medesimo quindi assegnato a norma delle disposizioni contenute nelle dette circolari,tenendo conto di eventuali stipendi percepiti presso altri Enti pubblici e salari,che ricevano il trattamento di

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

fini dell'attribuzione del [illegible]
sta un vero e proprio rapporto di impiego ed in particolare se le singole pre
stazioni abbiano carattere di attività professionale prevalente.Infatti,appli
cando tale direttiva,da una parte,per il personale impiegato amministrativo,
si deve ritenere che anche con un orario alquanto ridotto per esso l'impiego
presso questo Ente costituiva pur sempre l'attività sua prevalente,mentre,dal
l'altra parte,per il personale laureato sanitario,si può ritenere che l'opera
prestata presso questo Ente,anche se può avere il carattere di un rapporto di
impiego,non costituisce un'opera professionale prevalente.

Ritenuto che tanto più tale applicazione del concetto per il personale am-
ministrativo di questo Ente sembra giusto,una volta che la generalità degli
impiegati,in seguito al nuovo orario di sei ore adottato per i funzionari de-
gli altri Enti pubblici per i giorni non festivi,ha finito con l'accettare ta
le orario,anche per potere così avere maggiore diritto al trattamento familia
re concesso al personale degli altri Enti pubblici.

Ritenuto che,dati i limitati obblighi contrattuali,resterebbe ormai dubbia
la concessione del trattamento familiare al Tesoriere; ma poichè il titolare
Ing.Michele Avitabile è per ora celibe,una soluzione definitiva non appare,
per ora,necessaria;

Ritenuto che sebbene il terzo quesito non sia stato risolto dalle Autorità
Superiori,pure il medesimo ha perso,nei riguardi di questo Ente,ogni sua imp
portanza,una volta che è stato accertato che tutto il personale,che gode al-
loggio e vitto,non ha carico di famiglia propria,perchè non coniugato o non
vedovo con prole.

Ritenuto che pertanto l'applicazione del trattamento di famiglia resta li-
mitato al personale amministrativo,impiegato o salariato,di ruolo e non di x
ruolo,e va nel medesimo quindi assegnato a norma delle disposizioni contenute
nelle dette circolari,tenendo conto di eventuali stipendi percepiti presso al-
tri Enti,e sospendendo l'assegnazione a coloro,che ricevono il trattamento di
famiglia da altro Ente.

Ritenuto che nel caso in cui gli assegni familiari non vengono corrisposti
agli interessati nel biennio 1941-42 e per l'avvenire solo perchè goduti da
altri Enti,sembra equo nè richiedere il rimborso dell'indennità caroviveri p
percepita da questo Ente nel detto biennio,nè far cessare la corresponsione
di detto caroviveri,giacchè ciò sarebbe causa per essi di una diminuzione di
quanto già da tempo ricevono,mentre l'attuale riforma è ispirata al concetto

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

di migliorare le attuali condizioni economiche;

Ritenuto che per deliberazioni superiormente approvate buona parte del personale sanitario e di servizio dipendente da questo Ente gode di una indennità fissa detta di caroviveri, assegnata a tutta la categoria, senza alcun riguardo allo stato civile del personale dipendente, e quindi anche se celibe o nubile.

Ritenuto che tale indennità debba ritenersi come una maggiorazione di stipendio costituente un diritto di tutta la categoria interessata, e quindi deve essere conservata.

Ritenuto che debba essere invece soppressa quella maggiorazione sul caroviveri che fu data quasi in anticipo del trattamento familiare a coloro che avevano carico di famiglia, quando si riconosca non dovuto agli stessi il trattamento di famiglia, e pare equo far decorrere tale soppressione dal 31 Dicembre 1942, dato che l'importo è stato anche sanzionato con l'approvazione del bilancio per lo anno 1942.

Visto il prospetto compilato in conformità allo schema contenuto nella circolare del 19 Maggio 1942.

Ritenuto che a tale schema è stata aggiunta una colonna per calcolare il maggiore onere per gli anni futuri, salvo le varianti dipendenti da variazioni familiari.

Ritenuto che mentre per il passato e cioè fino al 31 Dicembre 1942-XXI-l'onere è stato calcolato al netto delle economie dipendenti da precarie assegnazioni del trattamento familiare da parte di altri Enti, per il futuro non si è tenuto conto di tali economie, in quanto le stesse possono cessare anche nel corso del 1943;

Ritenuto che per quanto anche il bilancio di questo Ente, come quasi tutti quelli ospedalieri, non presenti che assai scarsa disponibilità, pure non sembra il caso di far ricorso allo Stato per un importo annuo di maggiore spesa di circa L.12.000, che non è rilevante, tanto più che per gli arretrati calcolati a tutto Dicembre 1942, in L.10.400, si può far fronte col fondo di riserva dell'esercizio in corso.

delibera

1) Di limitare l'applicazione del trattamento familiare, di cui alle circolari 2 Maggio, 19 Maggio e 23 Ottobre 1942 di questa R.Prefettura, al personale am-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Ritenuto che tale indennità debba ritenersi come una maggiorazione di stipendio costituente un diritto di tutta la categoria interessata, e quindi deve essere conservata.

Ritenuto che debba essere invece soppressa quella maggiorazione sul carovive ri che fu data quasi in anticipo del trattamento familiare a coloro che avevano carico di famiglia, quando si riconosca non dovuto agli stessi il trattamento di famiglia, e pare equo far decorrere tale soppressione dal 31 Dicembre 1942, dato che l'importo è stato anche sanzionato con l'approvazione del bilancio per lo anno 1942.

Visto il prospetto compilato in conformità allo schema contenuto nella circolare del 19 Maggio 1942.

Ritenuto che a tale schema è stata aggiunta una colonna per calcolare il maggiore onere per gli anni futuri, salvo le varianti dipendenti da variazioni familiari.

Ritenuto che mentre per il passato e cioè fino al 31 Dicembre 1942-XXI-l'onere è stato calcolato al netto delle economie dipendenti da precarie assegnazioni del trattamento familiare da parte di altri Enti, per il futuro non si è tenuto conto di tali economie, in quanto le stesse possono cessare anche nel corso del 1943;

Ritenuto che per quanto anche il bilancio di questo Ente, come quasi tutti quelli ospedalieri, non presenti che assai scarsa disponibilità, pure non sembra il caso di far ricorso allo Stato per un importo annuo di maggiore spesa di circa L.12.000, che non è rilevante, tanto più che per gli arretrati calcolati a tutto Dicembre 1942, in L.10.400, si può far fronte col fondo di riserva dell'esercizio in corso.

delibera

1) Di limitare l'applicazione del trattamento familiare, di cui alle circolari 2 Maggio, 19 Maggio e 23 Ottobre 1942 di questa R.Prefettura, al personale amministrativo, impiegato e salariato, di ruolo e non di ruolo, di questo Ente, ritenendosi che per nessuno dei dipendenti laureati sanitari aventi carico di famiglia l'opera prestata presso questo Ente costituisca l'attività professionale prevalente.

2) Di approvare l'acclusa prospetto degli impiegati e salariati aventi diritto al trattamento di famiglia, e le somme da corrispondere a ciascuno di essi per il periodo da 1 Gennaio 1941 a 31 Dicembre 1942, e per quello da decorrere da 1 Gennaio 1943, salvo per quest'ultimo periodo le sospensioni e le va-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

riazioni del caso.

3)Di far fronte alla spesa di L.10.391.45 corrispondente all'importo dovuto per il biennio decorso 1941-42 prelevando L.10.000 dal fondo di riserva e portando tale somma in aumento all'art.94 del bilancio in corso,e alla maggiore spesa prevista per l'anno 1943 in L.12.000 con apposito stanziamento nel bilancio di detto esercizio in corso di compilazione.

4)Di ritenere non rimborsabile il caroviveri corrisposto durante il biennio 1941-42 da questo Ente ai dipendenti,che abbiano goduta l'aggiunta di famiglia da altri Enti,e di continuare a corrisponderlo agli stessi,sino a che l'aggiunta di famiglia non sia ad essi corrisposta da questo Ente.

5)Di mantenere a tutte le categorie di personale non avente diritto all'aggiunta di famiglia l'indennità caroviveri ad esse assegnate con deliberazioni superiormente approvate,quale supplemento o maggiorazione di stipendio o salario.

6)Di sopprimere da 1 Gennaio 1943 la indennità caroviveri e le maggiorazioni su dette indennità corrisposte a tutto il personale cui è assegnata l'aggiunta di famiglia e di far cessare col 31 Dicembre 1942 la corresponsione delle maggiorazioni sul caroviveri concesse al personale avente carico di famiglia,non compreso tra quelle a cui è stato riconosciuto il diritto al trattamento familiare.

Il Segretario Generale ff.
F.to Giuseppe Consiglio

Il Commissario Prefettizio
F.to Alfredo Canalini

Per copia conforme ad uso amministrativo
IL SEGRETARIO GENERALE FF.

V I S T O
IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

OSPEDALI RIUNITI PER BAMBINI - NAPOLI

AMMINISTRAZIONE - Via Croce Rossa, 8 - Telefono 10-277

Ospedale: LINA FIESCHI RAVASCHIERI, Via Croce Rossa, 9 - Istituto Ortopedico: TERESA RAVASCHIERI, Riviera di Chiaia, 126

Ospizio Marino: ATTILIO CURCIO, Bagnoli - Ospedale: PAUSILIPON, Via Posillipo, 224

(allig.N.14)

COPIA

R. PREFETTURA DI NAPOLI
Div."ag. n.54984

Napoli 30 luglio 1943

OGGETTO: Personale dipendente - Miglioramenti economici di cui al al R.D.L. 8/7-1943 n.610

Presidente dell"amministrazione Provinciale
Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia
Presidenti e Commissari Prefettizi delle Opere Pie di 1ª classe
della Città e Provincia

N A P O L I

Dal Ministero dell"Interno è stato disposto telegraficamente che Amm/ni Provinciali et comunali,nonchè Amm/ni Istituzioni di Pubblica beneficenza sono autorizzate estendere a favore dei propri dipendenti i miglioramenti economici di cui al R.D.L. 8 corrente n.610 in misura eguale a quella concessa al personale statale.

Alla maggiore spesa l"Amm/ne provinciale,in mancanza di disponibilità di Bilancio nel volgente esercizio, provvederà mediante anticipazioni di cessa da regolarizzarsi con stanziamenti Bilancio 1944,mentre Amm/ni Comunali provvederanno,invece, con ricavato maggior provvento imposte di consumo in dipendenza nuove aliquote aut addizionale di cui al R.D.L. 12 aprile u.s. n.449 salvo regolarizzazione in sede Bilancio 1944 eccedenza attiva aut passiva - secondo norme che saranno emanate.

Riguardo alle Istituzioni di pubblica beneficenza,che non sono in grado sostenere detto onere, verrà corrisposto dal Ministero sussidio integrativo che potrà essere anticipato da questa Prefettura sulla base di liquidazioni controllate da questa Ragioneria e da quella dell"Inten-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

COPIA

(allig.N.14)

R. PREFETTURA DI NAPOLI
Div.ne ag. n.54984

Napoli 30 luglio 1943

OGGETTO: Personale dipendente - Miglioramenti economici di cui al R.D.L. 8/7-1943 n.610

Presidenti dell'amministrazione Provinciale
Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia
Presidenti e Commissari Prefettizi delle Opere Pie di I classe della Città e Provincia

N A P O L I

Dal Ministero dell'Interno è stato disposto telegraficamente che Amm/ni Provinciali et comunali, nonchè amm/ni Istituzioni di Pubblica beneficenza sono autorizzate estendere a favore dei propri dipendenti i miglioramenti economici di cui al R.D.L. 8 corrente n.610 in misura eguale a quella concessa al personale statale.

Alla maggiore spesa l'Amm/ne provinciale, in mancanza di disponibilità di Bilancio nel volgente esercizio, provvederà mediante anticipazioni di cessa da regolarizzarsi con stanziamenti bilancio 1944, mentre Amm/ni Comunali provvederanno, invece, con ricavato maggior provvento imposte di consumo in dipendenza nuove aliquote aut addizionale di cui al R.D.L. 12 aprile u.s. n.449 salvo regolarizzazione in sede Bilancio 1944 eccedenza attiva aut passiva - secondo norme che saranno emanate.

Riguardo alle Istituzioni di pubblica beneficenza, che non sono in grado sostenere detto onere, verrà corrisposto dal Ministero sussidio integrativo che potrà essere anticipato da questa Prefettura sulla base di liquidazioni controllate da questa Ragioneria e da quella dell'Intendenza di Finanza su richiesta documentata dell'Ente in conformità precedenti liquidazioni altre indennità di guerra.

Si prega dare comunicazione della presente a tutti i Presidenti delle Opere Pie locali di 2ª classe. n. 1778

IL PREFETTO

F.to Vaccari

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

OSPEDALI RIUNITI PER BAMBINI - NAPOLI

AMMINISTRAZIONE - Via Croce Rossa, 8 - Telefono 10-277

Ospedale: LINA FIESCHI RAVASCHIERI, Via Croce Rossa, 9 - Istituto Ortopedico: TERESA RAVASCHIERI, Riviera di Chiaia, 126

Ospizio Marino: ATTILIO CURCIO, Bagnoli - Ospedale: PAUSILIPON, Via Posillipo, 224

(alligato N.15)

COPIA

R. PREFETTURA NAPOLI — Napoli 13 dicembre 1943

Div.Rag. n.18582

OGGETTO: Indennità dovuta pel R.D.L. 16 dicembre 1942 n.1498

al Commissario Prefettizio presso 1ªAmm/ne Provinciale di NAPOLI

Al Commissario Straordinario del Comune di NAPOLI

(anche per comunicazione alle Opere Pie di 2ª Classe)

ai Presidenti e Commissari Prefettizi delle OO.PP. di Iª classe della città di NAPOLI

Ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni di:

Torre Annunziata- S.Giorgio a Cremano-Torre del Greco-Portici-Acerra-Sx Arienzo S.Felice - Brusciano-Castelcisterna- S.Maria C/V. Resina-Pomigliano d'Arco- Castellammare di Stabia-Nola-Bacoli-Caserta-Pozzuoli-Cimitile-Pompei Capua-Maddaloni-Marcianise-Marigliano-Mariglianella-Aversa-Fertilia - S. Vitaliano--Atella di Napoli- Caivano-Mugnano-Arzano-Villa Volturno-Grazzanise- Cancello Arnone-Ischia-Villa Literno-Albanova-Casamicciola (Ischia)

In relazione ai vari quesiti fatti-per la esecuzione del R.D.L.16 dicembre 1942 n.1498 si comunica che l'art.2 del su citato decreto stabilisce un limite minimo di L.22 ad un limite massimo di L.60 e pertanto resta stabilito che le competenze in parola debbono essere commisurate alla indennità di missione,fino al limite massimo,ivi previsto senza altra limitazione o esclusione.

Si avverte,inoltre,che al personale collegiale (cappellani,suore,sorveglianti nubili ecc)spetta l'indennità giornaliera prevista dal presente decreto. Detta indennità dovrà essere anche corrisposta al personale sanitario [illegible] impiego con l'amm/ne ospe-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778 5021

COPIA

(alligato N.15)

R. PREFETTURA NAPOLI

Div.Mag. n.18582

Napoli 13 dicembre 1943

OGGETTO: Indennità dovuta pel R.D.L. 16 dicembre 1942 n.1498

Al Commissario Prefettizio presso l'Amm/ne Provinciale di

NAPOLI

Al Commissario Straordinario del Comune di NAPOLI

(anche per comunicazione alle Opere Pie di 2" Classe)

ai Presidenti e Commissari Prefettizi delle CC.PP. di I" classe della città di

NAPOLI

Ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni di:

Torre Annunziata- S.Giorgio a Cremano-Torre del Greco-Portici-Acerra-Sx Arienzo S.Felice - Brusciano-Castelcisterna- S.Maria C/V. Resina-Pomigliano d'Arco- Castellammare di Stabia-Nola-Baccli-Caserta-Pozzuoli-Cimitile-Pompei Capua-Maddaloni-Marcianise-Marigliano-Mariglianella-Nversa-Fertilia - S. Vitaliano--Atella di Napoli- Caivano-Mugnano-Arzano-Villa Volturno-Grazzanise- Cancello Arnone-Ischia-Villa Literno-Albanova-Casamicciola (Ischia)

In relazione ai vari quesiti fatti-per la esecuzione del R.D.L.16 dicembre 1942 n.1498 si comujica che l"art.2 del su citato decreto stabilisce un limite minimo di L.22 ad un limite massimo di L.60 e pertanto resta stabilito che le competenze in parola debbono essere commisurate alla indennità di missione,fino al limite massimo,ivi previsto senza altra limitazione o esclusione.

Si avverte,inoltre,che al personale collegiale (cappellani,suore,sorveglianti nubili ecc)spetta l"indennità giornaliera prevista dal presente decreto. Detta indennità dovrà essere anche corrisposta al personale sanitario,il quale abbia costituito regolare rapporto d"impiego con l"amm/ne ospedaliera o di ricovero, indipendentemente dalla forma di rimunerazione,sia essa quella di stipendio o della compartecipazione sui provventi di

I capi dell' Amm/ni Comunali comunicheranno copia della presente 1777
alle Opere Pie esistenti nel Comune.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Tutte le Amm/ni dovranno far pervenire al più presto il fabbisogno della spesa; dovuta a tutto il 30 novembre u.s.,allegando il prospetto dimostrativo dei dipendenti cui è dovuta con l'"indicazione della somma già pagata e di quella ancora da pagare a tutto il 30 novembre u.s.

Si avverte che trattandosi d'"indennità giornaliera" essa va corrisposta al personale che effettivamente dimostri di essere stato presente in ufficio od in residenza e che da essa va detratto l'aumento dell'"assegno straordinario di guerra di cui al R.D. 8 luglio 1943 n.610 in quanto le due indennità sono cumulabili.

Le amministrazioni che richiedono il rimborso della spesa allo Stato, devono dimostrare che le condizioni finanziarie dell'"Ente non consentono provvedere alla spesa stessa,indicando se e quale somma si è ricevuta per acconto da questa Prefettura.

IL PREFETTO

F.to E.Cavalieri

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

OSPEDALI RIUNITI PER BAMBINI - NAPOLI

AMMINISTRAZIONE - Via Croce Rossa, 8 - Telefono 10-277

Ospedale: LINA PESCHI RAVASCHIERI, Via Croce Rossa, 9 - Istituto Ortopedico: TERESA RAVASCHIERI, Riviera di Chiaia, 126

Ospizio Marino: ATTILIO CURCIO, Bagnoli - Ospedale: PAUSILIPON, Via Posillipo, 224

(allàg. I6)

COPIA

R.PREFETTURA NAPOLI

Div. Rag. n;20781/2 Circolare n.26 urgentissima

OGGETTO: Interpretazione dell"art. I° dell"Ordine Regiojale N.2

I)- A tutti gli uffici Pubblici della Città e Provincia di NAPOLI
2)- All'Amm/ne Provinciale di NAPOLI
3)- Ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia di NAPOLI (anche per comunicazione alle Istituzioni di Assistenza e Beneficenza di 2ª classe)
4)- Ai Presidenti e Commissari Prefettizi delle Istituzioni di Assistenza e Beneficenza di I classe della Città e Provincia di NAPOLI
5)- Al Capo Compartimento Viabilità della A.A.S.S. di CASERTA
6)- All"Ente Autonomo Volturno di NAPOLI

Il Comando della 5ª zona del Governo Militare Alleato comunica quanto segue: La seguente interpretazione dell"art.I dell"Ordine Regionale N.2 è qui pubblicata per la uniforme ufficiale applicazione in questa regione. Ogni precedente contraria interpretazione di detto articolo è con la presente abolita e revocata.

Interpretazione

Gli aumenti specificati nell"art.4 dell"Ordine Regionale n.2 devono essere calcolati sulle paghe di tutte le indennità che erano pagate o pagabili alla data del I° dicembre I943 data sotto la quale l"adeguamento specificato in detto articolo divenne efficace

F.to T.Col. Carlo Poletti.

A rettifica,pertanto,di quanto fu comunicato con la circolare N.24 del I7 febbraio corrente n.20781 di prot. si comunica che la indennità di cui allo art.2 del R.D.L. I6 dicembre I942 n.1498 va corrisposta,con decorrenza 1776 dicembre I943 con la maggiorazione percentuale prevista dal citato

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

R.PREFETTURA NAPOLI

Div. Reg. n;2078I/2 — Circolare n.26 urgentissima

OGGETTO: Interpretazione dell"art. I° dell"Ordine Regiojale N.2

1)- A tutti gli uffici Pubblici della Città e Provincia di NAPOLI
2)- All'Amm/ne Provinciale di NAPOLI
3)- Ai Podesta e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia di NAPOLI (anche per comunicazione alle Istituzioni di Assistenza e Beneficenza di 2" classe)
4)- Ai Presidenti e Commissari Prefettizi delle Istituzioni di Assistenza e Beneficenza di I classe della Città e Provincia di NAPOLI
5)- Al Capo Compartimento Viabilità della A.A.S.S. di CASERTA
6)- All"Ente Autonomo Volturno di NAPOLI

Il Comando della 3" zona del Governo Militare Alleato comunica quanto segue: La seguente interpretazione dell"art.I dell"Ordine Regionale N.2 è qui pubblicata per la uniforme ufficiale applicazione in questa regione. Ogni precedente contraria interpretazione di detto articolo è con la presente abolita e revocata.

Interpretazione

Gli aumenti specificati nell"art.4 dell"Ordine Regionale n.2 devono essere calcolati sulle paghe di tutte le indennità che erano pagate o pagabili alla data del I° dicembre I943 data sotto la quale l"adeguamento specificato in dett articolo divenne efficace

F.to T.Col. Carlo Poletti.

A rettifica,pertanto,di quanto fu comunicato con la circolare N.24 del I7 febbraio corrente n.2078I di prot. si comunica che la indennità di cui allo art.2 del R.D.L. I6 dicembre I942 n.I498 va corrisposta,con decorrenza dal I° dicembre I943,con la maggiorazione percentuale prevista dal citato Ordine Regionale n.2.

Agli effetti del computo di tale maggiorazione si chiarisce che la indennità in parola va aggiunta,per ultimo, al Compenso dello.stipendio o salario e altri assegni fissi già ammessi all"aume,to.

Resta fermo la precedente disposizione circa il recupero delle somme corri-

1776

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778021

sposte in più per i mesi di dicembre e gennaio in dieci rate mensili a cominciare dal corrente mese di febbraio.

IL PREFETTO

F.to E.Cavalieri

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

allegato VI 17

OSPEDALI RIUNITI PER BAMBINI

NAPOLI

Deliberazione 2 Dicembre **194** 3 **-XX-** **-N.** 200

N. 200

OGGETTO

Concessione di una mensilità di stipendio ed accessori al personale.

L' anno 194 3 *-XX-* *il giorno* 20 Dicembre *nella sede provvisoria dell' Amministrazione degli Ospedali Riuniti per Bambini di Napoli in Via* S.Gennaro ad Antignano *N.* 64 *Napoli*

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

Dott.Pietro Menna

assistito dal ff.Segretario Generale sig.Pasquale Marra;

Vista la istanza 20 Novembre u.s.con la quale vari funzionari e salariati di questa P.C.,stante le eccezionali difficili condizioni economiche attuali,richiedono la adozione di un provvedimento a loro favore che ne attenui i gravi disagi,in conformità di quello già adottato da Amministrazioni di altre Istituzioni di Beneficenza nei riguardi del proprio personale

Considerato che,pur tenuto conto delle non floride condizioni dell'Ente,sia il caso di accogliere la richiesta del personale in via eccezionale,per una sola volta,concedendo ad esso,compreso quello decentrato a Caserta, una mensilità di stipendio e servizio attivo oltre l'aggiunta di famiglia o caroviveri,l'assegno temporaneo di guerra e le indennità speciali ad personam,esclusa quindi l'indennità di allarme;

Considerato che tale provvedimento va limitato,per il personale laico di assistenza,a quello in servizio dal 20 Novembre u.s. e tuttora presente;

Visto che la spesa per ogni categoria di personale,escludendosi dalla concessione quella dei sanitari,in conformità di quanto praticato da altre Istituzioni di Beneficenza cittadine,è la seguente:

Certifico che la presente deliberazione è stata affissa all' albo pretorio di questo Ente il 17/1/43 e che avverso la stessa non sono pervenuti reclami od opposizioni.

Napoli. 17/1/43

Il Segretario Generale

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778502 1

N. 200

OGGETTO

Concessione di una mensilità di stipendio ed accessori al personale.

L'anno 194 3-XX il giorno 20 Dicembre nella sede provvisoria dell' Amministrazione degli Ospedali Riuniti per Bambini di Napoli in Via S.Gennaro ad Antignano N. 64 Napoli

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott.Pietro Menna

assistito dal ff.Segretario Generale sig.Pasquale Morra;

Vista la istanza 20 Novembre u.s.con la quale vari funzionari e salariati di questa P.C.,stante le eccezionali difficili condizioni economiche attuali,richiedono la adozione di un provvedimento a loro favore che ne attenui i gravi disagi,in conformità di quello già adottato da Amministrazioni di altre Istituzioni di Beneficenza nei riguardi del proprio personale

Considerato che,pur tenuto conto delle non floride condizioni dell'Ente,sia il caso di accogliere la richiesta del personale in via eccezionale,per una sola volta,concedendo ad esso,compreso quello decentrato a Caserta, una mensilità di stipendio e servizio attivo oltre l'aggiunta di famiglia o caroviveri,l'assegno temporaneo di guerra e le indennità speciali ad personam,esclusa quindi l'indennità di allarme;

Considerato che tale provvedimento va limitato,per il personale laico di assistenza,a quello in servizio alla 20 Novembre u.s. e tuttora presente;

Visto che la spesa per ogni categoria di personale,escludendosi dalla concessione quella dei sanitari,in conformità di quanto praticato da altre Istituzioni di Beneficenza cittadine,è la seguente:

a)	Personale amministrativo e di custodia	L.11324.20
b)	"" mensile di assistenza	7140.95
c)	"" laico di assistenza	11008,25
d)	"" operaio	762.70
e)	Cappellano	475.30
Totale Lire		L.: 30711,40

Ritenuto che tale spesa trova disponibilità nei relativi x

Certifico che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Ente il 17/1/43 e che avverso la stessa non sono pervenuti reclami od opposizioni.

Napoli, 17/1/43

Il Segretario Generale

1773

26741 - Napoli, R. Tip. Giannini

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

stanziamenti per stipendi ed assegni,che hanno presentato economia durante la gestione,salvo per quanto riguardante il personale mensile di ass.za ed il cappellano per cui occorre adeguatamente aumentare i relativi stanziamenti

Ritenuto che a tali aumenti in L.6700 per il primo (cap.XI art.44 del bilancio in corso) ed in L.475.30 il secondo,(Cap.XIV art.65) può provvedersi con storno di analoghe somme,rispettivamente,dell'art.45 del cap.XI e dallo art.66 del cap.XIV

Delibera

Corrispondere una mensilità di stipendio,servizio attivo,aggiunta di famiglia o caroviveri,assegno temporaneo di guerra e indennità speciali ed personam,al netto delle ritenute di legge,a tutto il personale di questa P.C.ad eccezione di quello sanitario,e,per quello laico di ass.za,limitatamente a quello in servizio al 20 Novembre u.s.e tuttora presente.

Alla spesa relativa va provveduto imputandola come appresso:

1°) Personale amm.vo e di custodia — L.11324.20 (cap. art.41)

2°) "" mensile di ass.za — 7140.95 (cap.XI art.44 che si aumenta di L.7600 con analogo storno dall'art 45 stesso cap.XI)

3°) "" laico di ass.za — 11008,25 (art.45 cap.XI)

4°) "" operaio — 762.70 (art.46 cap.XI)

5°) Cappellano — 475.30 (art.65 cap.XIV che si aumenta di L.475 con analogo storno dallo art.66 stesso cap.XIV).

Per copia conforme ad uso amministrativo

IL SEGRETARIO GENERALE FF.

F.to Pasquale Morra

Per copia conforme ad uso amministrativo

IL SEGRETARIO GENERALE FF.

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

F.to Pietro Menna

V I S T O

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

allegato n. 18

OSPEDALI RIUNITI PER BAMBINI

NAPOLI

Deliberazione 7 aprile 1944 ~~XX~~ -N. 90

OGGETTO

Gratificazione al personale_

L'anno 1944 ~~XX~~ *il giorno* sette aprile *nella sede dell' Amministrazione degli Ospedali Riuniti per Bambini di Napoli in Via* Croce Rossa N. *N.* 8 *Napoli*

Il COMMISSARIO PREFETTIZIO Avv. Mario Roberti, assistito dal Segretario Generale Sig. Pasquale Morra_

Letta la istanza 7 corrente del personale amministrativo di questa P.O., nonché quelle I e 6 corrente del fattorino Cozzolino e del custode Griso Vincenzo, con le quali gli interessati chiedono che venga loro corrisposta una gratificazione straordinaria in occasione della Pasqua, come hanno praticato altre Pie Opere Napoletane, quali gli Ospedali Riuniti, l'Istituto V.E. III, nonché l'E.C. di Napoli ecc.

Intese le identiche premure rivolte anche dal personale salariato addetto alle dipendenti Sezioni Ospedaliere;

Ritenuto che effettivamente, come afferma il menzionato personale, detta gratifica é stata connessa anche dagli Enti;

Considerato che si possa consentire alla richiesta del personale, il quale altrimenti si troverebbe ad avere una disparità di trattamento in confronto con quello di altri Enti similari;

Considerato che la concessione può essere determinata per il personale amministrativo nonché per la infermiera diplomata, nella misura di metà della retribuzione mensile

Certifico che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Ente il 23 aprile 1944 e che avverso la stessa non sono pervenuti reclami od opposizioni.

Napoli, 25/4/1944

Il Segretario Generale

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Deliberazione 7 aprile 1944

OGGETTO

Gratificazione al personale_

L'anno 1944 ~~XXX~~ il giorno sette aprile nella sede dell'Amministrazione degli Ospedali Riuniti per Bambini di Napoli in Via Croce Rossa N. N. 8 Napoli

Il COMMISSARIO PREFETTIZIO Avv. Mario Roberti, assistito dal ff. Segretario Generale Sig. Pasquale Morra_

Letta la istanza 7 corrente del personale amministrativo di questa P.O., nonché quelle I e 6 corrente del fattorino Cozzolino e del custode Griso Vincenzo, con le quali gli interessati chiedono che venga loro corrisposta una gratificazione straordinaria in occasione delle Pasque, come hanno praticato altre Pie Opere Napoletane, quali gli Ospedali Riuniti, l'Istituto V.E. III, nonché l'E.C. di Napoli ecc.

Intese le identiche premure rivolte anche dal personale salariato addetto alle dipendenti Sezioni Ospedaliere;

Ritenuto che effettivamente, come afferma il menzionato personale, detta gratifica é stata ~~ennhessa~~ anche dagli Enti;

Considerato che si possa consentire alla richiesta del personale, il quale altrimenti si troverebbe ad avere una disparità di trattamento in confronto con quello degli altri Enti similari;

Considerato che la concessione può essere determinata per il personale amministrativo nonché per la infermiera diplomata, nella misura di metà della retribuzione mensile costituita da stipendio, servizio attivo, indennità attribuite per superiori funzioni o per altri incarichi specifici aumentate del 70 % e con esclusione della indennità temporanee di guerra, assegno di famiglia, caroviveri e indennità di allarme;

177A

Certifico che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Ente il 13 apr. 1944 e che avverso la stessa non sono pervenuti reclami od opposizioni.

Napoli, 20/4/1944

Il Segretario Generale

OSPEDALI RIUNITI PER BAMBINI NAPOLI

28217 - Napoli, R. Tip. Giannini

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Considerato che per le Suore ed il personale salariato di assistenza, compreso in esso quello operaio, la concessione possa stabilirsi con criterio uniforme in cifre fissa ri_ spettivamente di L. I50 e I00;

Considerato che il presente provvedimento è limitato al personale in servizio al 3I marzo u.s.;

DELIBERA

I°_ Concedere al personale amministrativo e di custodia, monacale, salariato addetto all'assistenza, nonché a quello operaio, in servizio al 3I marzo u.s. e tuttora presente, una gratifica straordinaria in occasione della Pasqua, al lordo delle ritenute di legge, come appresso:

a) personale amministrativo, infermiere diplomate e personale di custodia, mezza mensilità di stipendio in godimento al 3I marzo u.s., compreso in esso il servizio attivo e assegni per superiori funzioni o incarichi speciali, con l'aumento del 70 %;

b) personale monacale di assistenza, L. I50 per ciascuno;

c) personale salariato addetto all'assistenza ed operaio, L. I00 per ciascuno;

2°_ Provvedere alla spesa, in complessive L. I9780, con prelevamento dal speciale fondo che si iscrive nella parte II_ Spese straordinarie, del bilancio I944, in corso di compilazione.

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO F.TO M. ROBERTI

IL SEGRETARIO GENERALE FF; F;TO P; MORRA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Considerato che per le Suore ed il personale [illegible] assistenza, compreso in esso quello operaio, la concessione possa stabilirsi con criterio uniforme in cifra fissa rispettivamente di L. I50 e I00;

Considerato che il presente provvedimento è limitato al personale in servizio al 3I marzo u.s.;

DELIBERA

Iº_ Concedere al personale amministrativo e di custodia, mensile, salariato addetto all'assistenza, nonché a quello operaio, in servizio al 3I marzo u.s. e tuttora presente, una gratifica straordinaria in occasione della Pasqua, al lordo delle ritenute di legge, come appresso:

a) personale amministrativo, infermiere diplomate e personale di custodia, mezza mensilità di stipendio in godimento al 3I marzo u.s., compreso in esso il servizio attivo e assegni per superiori funzioni o incarichi speciali, con l'aumento del 70 %;

b) personale mensile di assistenza, L. I50 per ciascuno;

c) personale salariato addetto all'assistenza ed operaio, L. I00 per ciascuno;

2º_ Provvedere alla spesa, in complessive L. I9780, con prelevamento dal speciale fondo che si iscrive nella parte X II_ Spese straordinarie, del bilancio I944, in corso di compilazione.

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO F.TO M. ROBERTI

IL SEGRETARIO GENERALE FF; F;TO P; MORRA

Per copia conforme ad uso amministrativo_

VISTO

IL SEGRETARIO GEN. FF. IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

all n.19

OSPEDALI RIUNITI PER BAMBINI

NAPOLI

Deliberazione 25 marzo **1943** -~~XXI~~ **-N.**

OGGETTO

Trattamento del personale in merito ai premi ed assegni di nuzualita e natalita

L' anno 1943 - XX *il giorno* 25 marzo *nella sede dell' Amministrazione degli Ospedali Riuniti per Bambini di Napoli in Via* Corso Rossa *N.* 8 *Napoli*

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

Gr.uff.Prof.avv. Alfredo Canalini

assistito dal ff.Segretario Generale dott. Domenico Iannoni.

Ritenuto che procedendosi nei primi mesi dell'anno 1942 alla regolarizzazione della posizione assicurativa del personale a tutto il 1942 (regolarizzazione che fu poi sanzionata con la delib.30 giugno 1942 n.80,di cui la R.Prefettura ha preso atto con visto del 30 settembre 1942 al n.69403 Div.IC.PP.) fu riscontrato che l'Ospedale Ravaschieri non avevano mai applicata la quota di contributo relativa alla nuzialità e natalità, senza avere chiesta ed ottenuta la esenzione con provvedimento del Ministero per le Corporazioni e quindi fu reso obbligatorio il pagamento di tale quota, cosicchè questo Ente ha dovuto non solo versare gli arretrati, ma anche calcolare nel contributo anche tale quota.

1773

Ritenuto che essendo stata il 19 settembre 1941 al n.63 presa dall'Amm/ne di questo Ente una deliberazione,approva-

Certifico che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Ente il 28 marzo 1943 e che avverso la stessa non sono pervenuti reclami od opposizioni.

Napoli, 4 aprile 1943

Il Segretario Generale

F.to Iannoni

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Deliberazione 25 marzo 194[illegible] -N.

OGGETTO

Trattamento del personale in merito ai premi ed assegni di nuzialità e natalità

L'anno 194[illegible] - XX *il giorno* 25 marzo *nella sede dell' Amministrazione degli Ospedali Riuniti per Bambini di Napoli in Via* Corso Rosse *N.* 8 *Napoli*

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

Gr.uff.Prof.avv. Alfredo Canalini

assistito dal ff.Segretario Generale dott. Domenico Iannoni.

Ritenuto che procedendosi nei primi mesi dell'anno 1942 alla regolarizzazione della posizione assicurativa del personale a tutto il 1942 (regolarizzazione che fu poi sanzionata con la delib.30 giugno 1942 n.80,di cui la R.Prefettura ha preso atto con visto del 30 settembre 1942 al n.69403 Div.CC.PP.) fu riscontrato che l'Ospedale Ravaschieri non avevano mai applicata la quota di contributo relativa alla nuzialità e natalità, senza avere chiesta ed ottenuta la esenzione con provvedimento del Ministero per le Corporazioni e quindi fu reso obbligatorio il pagamento di tale quota, cosicchè questo Ente ha dovuto non solo versare gli arretrati, ma anche calcolare nel contributo anche tale quota.

1773

Ritenuto che essendo stata il 19 settembre 1941 al n.63 presa dall'Amm/ne di questo Ente una deliberazione,approvata dalla G.P.A. del 4 novembre 1941 al n.106898 div.CC.PP., con cui si fissavano i premi di nuzialità e natalità per il personale dipendente dall'Ente simili a quelli stabiliti con gli art.23 e 24 del R.D.L. 14 aprile 1939 n.636 convertito p i nella legge 6 luglio 1939 n.1272 il 30 gen-

Certifico che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Ente il 28 marzo 1943 e che avverso la stessa non sono pervenuti reclami od opposizioni.

Napoli, 4 aprile 1943

Il Segretario Generale

F.to Iannoni

28217 - Napoli, R. Tip. Giannini

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

naio 1942 fu rivolta istanza al Ministero delle Corporazioni perchè questo Ente fosse esentato dal contributo di nuzialità e natalità per il personale salariato da esso dipendente,mediante copia di detta deliberazione.

Ritenuto che a tale richiesta il Ministero delle Corporazioni con nota 9 luglio 1942 comunicata in copia anche al Ministero dell'Interno,ha fatto presente che con detta deliberazione del 19 settembre 1941 non furono contemplati i casi di aborto o di matrimonio delle figlie per cui gli art.23 e 25 del R. D.L.14 aprile 1939 n.636 stabiliscono degli assegni,che fu escluso il personale fuori ruolo con meno sei mesi di servizio e che,data la precarietà della assunzione da parte di questo Ente del personale addetto agli Ospedali era opportuno che,per la finalità politica della concessione degli assegni democratici si preferisce l'assicurazione Nazionale di previdenza sociale.

Ritenuto che effettivamente l'esperienza ultra annuale ha dimostrato che buona parte del personale femminile addetto alle infermerie,cucine,lavanderie degli Ospedali lascia il servizio entro uno o due anni dall'assunzione tanto che nell'anno 1942 lasciò il servizio il50% del personale assunto per tali servizi e che non poche altre inservienti lasciarono tale servizio per sposarsi nel loro paese con giovani con i quali si erano fidanzate anche prima di assumere il servizio presso l'Ospedale.

Ritenuto che pertanto e senza dubbio per detto personale assai più utile la iscrizione all'I.N.Previdenza Sociale,perchè in tal modo si assicurano gli assegni di nuzialità e natalità anche per il tempo posteriore all'uscita da questo ospedale.

Ritenuto che sapendosi non lontana la fusione con l'Ospedale Ausiliffen, con un personale femminile assi numeroso tanto da quasi eguagliare il complesso del personale che presta servizio presso gli Ospedali Ravaschieri, si e ritenuto opportuno spspendere ogni decisione per attendere detta fusione e quindi conoscere il trattamento fatto al personale di detto Ospedale Ausiliffen.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Ritenuto che a tale richiesta il Ministero delle Corporazioni [illegible] luglio 1942 comunicata in copia anche al Ministero dell'Interno,ha fatto presente che con detta deliberazione del 19 settembre 1941 non furono contemplati i casi di aborto o di matrimonio delle figlie per cui gli art.23 e 25 del R. D.L.14 aprile 1939 n.636 stabiliscono degli assegni,che fu escluso il personale fuori ruolo con meno sei mesi di servizio e che,data la precarietà della assunzione da parte di questo Ente del personale addetto agli Ospedali era opportuno che,per la finalità politica della concessione degli assegni democratici si preferisce l'assicurazione Nazionale di previdenza sociale.

Ritenuto che effettivamente l'esperienza ultra annuale ha dimostrato che buona parte del personale femminile addetto alle infermerie,cucine,lavanderie degli Ospedali lascia il servizio entro uno o due anni dall'assunzione tanto che nell'anno 1942 lasciò il servizio il50% del personale assunto per tali servizi e che non poche altre inservienti lasciarono tale servizio per sposarsi nel loro paese con giovani con i quali si erano fidanzate anche prima di assumere il servizio presso l'Ospedale.

Ritenuto che pertanto è senza dubbio per detto personale assai più utile la iscrizione all'I.N.Previdenza Sociale,perchè in tal modo si assicurano gli assegni di nuzialità e natalità anche per il tempo posteriore all'uscita da questo ospedale.

Ritenuto che sapendosi non lontana la fusione con l'Ospedale Mausillipon, con un personale femminile assai numeroso tanto da quasi eguagliare il complesso del personale che presta servizio presso gli Ospedali Riuniti, si è ritenuto opportuno sospendere ogni decisione per attendere detta fusione e quindi conoscere il trattamento fatto al personale di detto Ospedale Mausillipon.

Ritenuto che,avvenuto il 1° gennaio 1943 detta fusione, si è ora constatato che per detto personale viene versata la quota di assicurazione di Natalità e Nuzialità, cosicchè già da quel personale sono stati riscossi assegni per nuzialità e natalità dall'Istituto di Previdenza Sociale.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Ritenuto che è pertanto opportuno continuare a versare detta quota anche per il personale dell'Ospedale Ravaschieri, come si fa del resto già da tempo, sottoponendo tutto il personale alla ritenuta trattenuta sul salario.

Visto la nota 5 marzo 1943 della R.Prefettura di Napoli n.28205 con cui comunica una nota del Ministero dell'Interno in merito alla pratica che era stata iniziata da questo Ente col Ministero delle Corporazioni in merito a detti assegni di nuzialità e natalità e si giustamente si osserva che in merito dovrà essere presa in una deliberazioua da questo Ente da sottporsi alla C.P.A.

Ritenuto che volendosi definire la materia in conformità ai criteri predotti è d'uopo non insistere nella richiesta rivolta al Mijistero delle Corporazioni e modificare la deliberazione su ricordata del 09 settembre 1941 n.63.

Ritenuto che nell'occasione/ si dovranno anche tenere presenti le disposizioni con le circ.3 marzo 1942 n.31033 div.III ed e 21 aprile 1942 n.42699 e 44600 div.III della R.Prefettura

D E L I B E R A

A)- Di abrogare la deliberazione 19 settembre 1941 N.63,approvata dalla C.P.A. il 4 novembre 1941 al n.106698 div.CC.PP. relativa ai premi di nuzialità e natalità a favore dei dipendenti dell'Ente.

B)- Di Stabilire per l'assegnazione dei premi ed assegni di nuzialità e natalità a favore del personale dipendente dall'Ente, di ruolo e fuori ruolo le seguenti norme:

1772

a)- Per tutto il personale salariato dipendente dall'Ente che è iscritto all'I.N.di Previdenza sociale,è corrisposta a detto istituto anche [illegible] dalle leggi che disciplinano e discipline-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Ritenuto che è pertanto opportuno continuare a versare detta [illegible]
anche per il personale dell'Ospedale Revaschieri, come si fa del resto
già da tempo, sottoponendo tutto il personale alla ritenuta trattenuta
sul salario.

Visto la nota 5 marzo 1943 della R.Prefettura di Napoli n.28205 con
cui comunica una nota del Ministero dell"Interno in merito alla pratica
che era stata iniziata da questo Ente col Ministero delle Corporazioni
in merito a detti assegni di nuzialità e natalità e si giustamente si
osserva che in merito dovrà essere presa in una deliberazione da questo
Ente da sottporsi alla C.P.A.

Ritenuto che volendosi definire la materia in conformità ai crite-
ri predotti è d'uopo non insistere nella richiesta rivolta al Mijistero
delle Corporazioni e modificare la deliberazione su ricordata del 09 set-
tembre 1941 n.63.

Ritenuto che nell'occasione/ si dovranno anche tenere presenti le
disposizioni con le circ.3 marzo 1942 n.31033 div.III e 21 aprile
1942 n.42699 e 44600 div.III della R.Prefettura

D E L I B E R A

a)- Di abrogare la deliberazione 19 settembre 1941 N.63,approvata
dalla C.P.A. il 4 novembre 1941 al n.106698 div.CO.PP. relativa ai premi
di nuzialità e natalità a favore dei dipendenti dell'Ente.

B)- Di Stabilire per l'assegnazione dei premi ed assegni di nuzialità
tà e natalità a favore del personale dipendente dall'Ente, di ruolo e
fuori ruolo le seguenti norme:

1772

a)- Per tutto il personale salariato dipendente dall'Ente che è
iscritto all'I.N.di Previdenza sociale,è corrisposta a detto istituto anche
la quota di contributo fissata dalle leggi che disciplinano e discipline-
ranno detto istituto, per l'assicurazione nuzialità e natalità,affinchè
ogni assegno democratico per detto personale possa poi essere richiesto

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

a detto Istituto.

B)- Per tutti i dipendenti di ruolo e fuori ruolo non iscritti all'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale e che prestano l'opera continuativa avente la caratteristica dell'impiego e non già quella del semplice incarico di consulenza o di prestazione sulle eventuali richieste, sono applicate le seguenti disposizioni.

1)- Il Premio di nuzialità da corrispondersi ai detti dipendenti è fissato come appresso:

Impiegati di sesso maschile L. 1000; impiegati di sesso femminile L.700; salariati di sesso maschile lire 600; salariati di sesso femminile L.500;

2à- Il Premio di natalità da corrispondersi ai detti dipendenti per i figliuoli degli impiegati e dei salariati indistintamente, è fissato nella somma di L.300 per il 1° figlio; di lire 350 per il 2° e 3° figlio; di L.400 per il 4° figlio e ciascuno dei successivi;

3)- Non hanno diritto ai premi di nuzialità i dipendenti che abbiano superato i limiti di di età fissati dal Decreto 7 marzo 1936, e cioè anni 32 per gli impiegati di gruppo A e B ed anni per gli impiegati del gruppo C.e per i salariati.

4)- Ogni dipendente richiedente il premio di nuzialità e di natalità dovrà anche presentare una dichiarazione a sua firma dalla quale risulti se presti o pur no la sua opera presso altro Ente per l'applicazione delle disposizioni emanate con la circolare della R.Prefettura di Napoli in data 3 marzo 1942 n.31033;

5)- Ogni dipendente richiedente il premio di natalità dovrà presentare il certificato di esistenza in vita del neonato rilasciato in data non anteriore al sesto giorno successivo a quello in cui

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

8)- Per tutti i dipendenti di ruolo e fuori ruolo non iscritti all'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale e che prestano l'opera continuativa avente la caratteristica dell'impiego e non già quella del semplice incarico di consulenza o di prestazione sulle eventuali richiesta, sono applicate le seguenti disposizioni.

1)- Il Premio di nuzialità da corrispondersi ai detti dipendenti è fissato come appresso:

Impiegati di sesso maschile L. 1000; impiegati di sesso femminile L.700; salariati di sesso maschile lire 800; salariati di sesso femminile L.500;

2a- Il Premio di natalità da corrispondersi ai detti dipendenti per i figli li degli impiegati e dei salariati indistintamente, è fissato nella somma di L.300 per il 1° figlio; di lire 350 per il 2° e 3° figlio; di L.400 per il 4° figlio e ciascuno dei successivi;

3)- Non hanno diritto ai premi di nuzialità i dipendenti che abbiano superato i limiti di età fissati dal Decreto 7 marzo 1938, e cioè anni 32 per gli impiegati di gruppo A e B ed anni per gli impiegati del gruppo C.e per i salariati.

4)- Ogni dipendente richiedente il premio di nuzialità e di natalità dovrà anche presentare una dichiarazione a sua firma dalla quale risulti se presti o pur no la sua opera presso altro Ente per l'applicazione delle disposizioni emanate con la circolare della R.Prefettura di Napoli in data 3 marzo 1942 n.31033:

5)- Ogni dipendente richiedente il premio di natalità dovrà presentare il certificato di esistenza in vita del neonato rilasciato in data non anteriore al sesto giorno successivo a quello in cui l'evento si è verificato ai sensi della circolare della R.Prefettura di Napoli 21 aprile 1942 n.44600.

6)- Il personale fuori ruolo per avere diritto ai premi di nuzialità e natalità dovrà essere assunto da oltre sei mesi, essere

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

retribuito mensilmente, o essere addetto a servizi di carattere continuativo, in analogia a quanto disposto per il personale non di ruolo dipendente dallo Stato (Vedi circolare della R.Prefettura di Napoli in data 21 aprile 1942 n.48699).

Alla spesa per il personale di cui alla lettera a) si provvede con fondo stanziato in bilancio per iscrizione all'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale e per il personale di cui alla lettera b) con il fondo stanziato in bilancio per i premi di nuzialità e natalità.

Il Segretario generale ff.

F.to Domenico Iannoni

Il Commissario Prefettizio F.to A.Canalini.

Per copia conforme ad uso amministrativo

IL SEGRETARIO

F.to Iannoni

Visto
IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

F.to A.Canalini

W 1771

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

0780